Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

# ▶B REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

## sui prodotti cosmetici

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59)

# Modificato da:

# Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 344/2013 della Commissione del 4 aprile 2013	L 114	1	25.4.2013
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) n. 483/2013 della Commissione del 24 maggio 2013	L 139	8	25.5.2013
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) n. 658/2013 della Commissione del 10 luglio 2013	L 190	38	11.7.2013
► <u>M4</u>	Regolamento (UE) n. 1197/2013 della Commissione del 25 novembre 2013	L 315	34	26.11.2013
► <u>M5</u>	Regolamento (UE) n. 358/2014 della Commissione del 9 aprile 2014	L 107	5	10.4.2014
<b>►</b> M6	Regolamento (UE) n. 866/2014 della Commissione dell'8 agosto 2014	L 238	3	9.8.2014

# Rettificato da:

- ►<u>C1</u> Rettifica, GU L 72 del 15.3.2013, pag. 16 (1223/2009)
- ►<u>C2</u> Rettifica, GU L 193 del 16.7.2013, pag. 30 (1223/2009)
- ►<u>C3</u> Rettifica, GU L 254 del 28.8.2014, pag. 39 (866/2014)

# REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

# del 30 novembre 2009

## sui prodotti cosmetici

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni della suddetta direttiva è opportuno, in questo caso specifico, per ragioni di chiarezza, procedere alla sua rifusione in un testo unico.
- (2) Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato, dato che prevede norme chiare e dettagliate, che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. Il regolamento garantisce inoltre che le prescrizioni giuridiche siano attuate contemporaneamente in tutta la Comunità.
- (3) Il presente regolamento intende semplificare le procedure e snellire la terminologia, riducendo gli oneri amministrativi e le ambiguità. Inoltre rafforza taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, quali il controllo all'interno del mercato, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.
- (4) Il presente regolamento armonizza in modo esauriente le regole all'interno della Comunità al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di tutela della salute umana.

<sup>(1)</sup> GU C 27 del 3.2.2009, pag. 34.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 (non ancora publicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2009.

<sup>(3)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

- (5) Le preoccupazioni di ordine ambientale cui possono dar origine le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono considerate tramite l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (¹), che consente di valutare la sicurezza ambientale a livello intersettoriale.
- (6) Il presente regolamento riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi. La distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia alle aree di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego.
- (7) Per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l'igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l'igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe.
- (8) La Commissione dovrebbe definire le categorie di prodotti cosmetici che sono rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
- (9) I prodotti cosmetici dovrebbero essere sicuri nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso. In particolare, i rischi per la salute umana non dovrebbero essere giustificati attraverso un'analisi rischi-benefici.
- (10) La presentazione di un prodotto cosmetico e, in particolare, la forma, l'odore, il colore, l'aspetto, l'imballaggio, l'etichettatura, il volume o le dimensioni dello stesso non dovrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori creando confusione con i prodotti alimentari, a norma della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (²).

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 49.

- (11) Per stabilire responsabilità chiare, ogni prodotto cosmetico dovrebbe essere collegato ad un responsabile all'interno della Comunità
- (12) Garantire la rintracciabilità di un prodotto cosmetico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità agevola alle autorità di vigilanza del mercato il compito di rintracciare gli operatori economici.
- (13) È necessario determinare a quali condizioni un distributore debba essere considerato la persona responsabile.
- (14) Tutti i grossisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i dettaglianti che vendono direttamente al consumatore sono coperti dal riferimento al distributore. È quindi opportuno adattare gli obblighi del distributore al rispettivo ruolo e alla parte di attività di ognuno di tali operatori.
- (15) Il settore europeo dei cosmetici è una delle attività industriali vittime della contraffazione, con rischi sempre maggiori per la salute umana. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'applicazione della legislazione comunitaria orizzontale e delle misure riguardanti i prodotti contraffatti nel settore dei prodotti cosmetici, come ad esempio il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (¹), e la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (²). I controlli all'interno del mercato rappresentano uno strumento efficiente per l'identificazione dei prodotti che non sono conformi ai requisiti del presente regolamento.
- (16) Per garantirne la sicurezza, i prodotti cosmetici che vengono commercializzati dovrebbero essere fabbricati nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.
- (17) Ai fini di un'efficace sorveglianza del mercato, la documentazione informativa sul prodotto dovrebbe essere tenuta ad immediata disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la documentazione presso un indirizzo unico all'interno della Comunità.
- (18) Per essere comparabili e di qualità elevata, i risultati degli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti al fine di valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici dovrebbero essere conformi alla legislazione comunitaria pertinente.

<sup>(1)</sup> GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

- (19) È opportuno precisare le informazioni che devono essere a disposizione delle autorità competenti. Tali informazioni dovrebbero includere tutti gli elementi necessari relativi all'identità, alla qualità, alla sicurezza per la salute umana e agli effetti attribuiti al prodotto cosmetico. In particolare tali informazioni sul prodotto dovrebbero includere una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, dalla quale risulti che è stata effettuata una valutazione della sicurezza del prodotto.
- (20) Per garantire l'applicazione ed il controllo uniformi delle restrizioni applicabili a determinate sostanze, il campionamento e l'analisi d effettuati in modo riproducibile e standardizzato.
- (21) Ai sensi del presente regolamento il termine «miscela» dovrebbe avere lo stesso significato del termine «preparato» precedentemente utilizzato nella legislazione comunitaria.
- (22) Per ragioni di efficace sorveglianza del mercato, è opportuno che venga stabilito l'obbligo di notifica all'autorità competente di determinate informazioni riguardanti il prodotto cosmetico immesso sul mercato.
- (23) Per consentire un intervento medico rapido ed adeguato nei casi di alterazione della salute, le informazioni necessarie sulla formulazione del prodotto dovrebbero essere presentate ai centri antiveleno e agli organismi analoghi istituiti dagli Stati membri.
- (24) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le informazioni notificate alle autorità competenti, ai centri antiveleno e agli organismi analoghi dovrebbero essere presentate centralmente per l'intera Comunità facendo ricorso ad un'interfaccia elettronica.
- (25) Al fine di garantire un'agevole transizione alla nuova interfaccia elettronica, è opportuno consentire agli operatori economici di notificare le informazioni richieste a norma del presente regolamento anteriormente alla sua data di applicazione.
- (26) Il principio generale di responsabilità del fabbricante o importatore per la sicurezza del prodotto dovrebbe essere sostenuto da restrizioni applicabili a determinate sostanze degli allegati II e III. Inoltre le sostanze destinate ad essere impiegate come coloranti, conservanti e filtri UV dovrebbero essere elencate negli allegati IV, V e VI rispettivamente, affinché possano essere autorizzate per tali impieghi.
- (27) Per evitare ambiguità dovrebbe essere chiarito che l'elenco dei coloranti autorizzati di cui all'allegato IV comprende unicamente sostanze che agiscono attraverso l'assorbimento o la riflessione e non sostanze che agiscono attraverso la fotoluminescenza, l'interferenza o la reazione chimica.

- (28) Per affrontare le tematiche sollevate riguardanti la sicurezza l'allegato IV, che si limita attualmente alle sostanze coloranti per la pelle, dovrebbe comprendere anche le sostanze coloranti per capelli, dopo che il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), istituito dalla decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (¹) avrà ultimato la valutazione dei rischi relativa a tali sostanze. A tal fine la Commissione dovrebbe avere la possibilità di includere le sostanze coloranti per capelli nel campo d'applicazione del suddetto allegato attraverso la procedura di comitatologia.
- (29) L'uso di nanomateriali in prodotti cosmetici può aumentare con l'ulteriore sviluppo della tecnologia. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la libera circolazione delle merci e la certezza giuridica per i produttori, è necessario elaborare una definizione uniforme di nanomateriali a livello internazionale. La Comunità dovrebbe adoperarsi per pervenire a un accordo sulla definizione nelle pertinenti sedi internazionali. Qualora fosse raggiunto un siffatto accordo, la definizione di nanomateriali nel presente regolamento dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- (30) Attualmente vi sono informazioni inadeguate sui rischi associati ai nanomateriali. Per poterne valutare meglio la sicurezza, il CSSC dovrebbe fornire linee guida, in cooperazione con gli organi competenti, sulle metodologie per i test che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali.
- (31) La Commissione dovrebbe rivedere regolarmente le disposizioni sui nanomateriali alla luce dei progressi scientifici.
- Considerate le proprietà pericolose delle sostanze classificate (32)come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (2), il loro utilizzo nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato. Tuttavia, poiché una proprietà pericolosa di una determinata sostanza non comporta necessariamente sempre rischi, dovrebbe sussistere la possibilità di autorizzare l'impiego di sostanze classificate come CMR 2 qualora, in considerazione dell'esposizione e della concentrazione, esse siano state ritenute sicure per l'impiego nei prodotti cosmetici dal CSSC e siano regolamentate dalla Commissione negli allegati del presente regolamento. Per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR 1A o 1B, dovrebbe sussistere la possibilità, nei casi eccezionali in cui tali sostanze siano conformi ai requisiti relativi alla sicurezza alimentare, anche a causa della loro naturale presenza nei prodotti alimentari e in cui non esistano sostanze alternative adeguate, di impiegarle nei prodotti cosmetici a condizione che tale impiego sia stato ritenuto sicuro dal CSSC. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, la Commissione dovrebbe modificare i pertinenti allegati del presente regolamento entro 15 mesi dalla classificazione delle sostanze come CMR 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali sostanze dovrebbero essere sottoposte a continue revisioni da parte del CSSC.

<sup>(1)</sup> GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

- (33) Una valutazione della sicurezza delle sostanze, in particolare di quelle classificate come sostanze CMR 1A o 1B, dovrebbe tenere conto dell'esposizione complessiva a tali sostanze provenienti da tutte le fonti. Al contempo è essenziale che quanti partecipano alle valutazioni della sicurezza adottino un approccio armonizzato all'elaborazione e all'utilizzo delle stime relative all'esposizione complessiva. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, in stretta cooperazione con il CSSC, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e altre parti interessate, proceda con urgenza a una revisione e metta a punto linee guida riguardanti la produzione e l'utilizzo delle stime relative all'esposizione complessiva a tali sostanze.
- (34) La valutazione da parte del CSSC concernente l'impiego di sostanze classificate come CMR 1A e 1B nei prodotti cosmetici dovrebbe tener conto anche dell'esposizione a tali sostanze dei gruppi di popolazione vulnerabili, come bambini di età inferiore a tre anni, persone anziane, donne incinte e che allattano nonché persone con un sistema immunitario compromesso.
- (35) Il CSSC dovrebbe esprimere pareri, ove opportuno, sulla sicurezza dell'impiego di nanomateriali nei prodotti cosmetici. I pareri dovrebbero basarsi sulle informazioni complete messe a disposizione dalla persona responsabile.
- (36) Le azioni della Commissione e degli Stati membri relative alla protezione della salute umana dovrebbero essere basate sul principio di precauzione.
- (37) Per garantire la sicurezza dei prodotti, le sostanze vietate dovrebbero essere ammesse solo sotto forma di tracce se tecnicamente inevitabili anche osservando procedimenti corretti di fabbricazione e a condizione che il prodotto in questione sia sicuro.
- (38) Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell'attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mercato interno.
- (39) La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (¹) ha stabilito regole comuni per l'utilizzo degli animali a fini sperimentali nella Comunità e ha fissato le condizioni alle quali tali esperimenti devono essere condotti nel territorio degli Stati membri. In particolare, l'articolo 7 di tale direttiva prescrive che gli esperimenti su animali siano sostituiti da metodi alternativi, laddove essi esistano e siano scientificamente validi.

- (40) È possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti attraverso metodi alternativi non necessariamente applicabili a tutti gli usi dei componenti chimici. Occorre dunque promuovere l'utilizzo di tali metodi nell'industria cosmetica nel suo insieme e assicurarne l'adozione a livello comunitario se essi offrono ai consumatori un grado di protezione equivalente.
- (41) È oggi possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici finiti sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti che essi contengono. Disposizioni che vietano la realizzazione di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti dovrebbero pertanto essere stabilite. L'applicazione, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese, sia di metodi di sperimentazione sia di procedure di valutazione dei dati pertinenti disponibili, compreso l'uso del metodo del nesso esistente e del metodo del peso dell'evidenza, che consentono di evitare il ricorso alla sperimentazione animale per la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti, potrebbe essere agevolata da linee guida della Commissione.
- (42) La sicurezza degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente applicando metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali, convalidati a livello comunitario, oppure approvati in quanto scientificamente validi dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) e tenendo nel debito conto lo sviluppo della convalida in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Dopo aver consultato il CSSC circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe pubblicare immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo.
- (43) La Commissione ha fissato un calendario delle scadenze sino all'11 marzo 2009 in relazione al divieto di commercializzare prodotti cosmetici la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali, ed in relazione al divieto di tutti i test attualmente effettuati usando animali. Per quanto riguarda tuttavia gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica è opportuno che il termine finale per il divieto della commercializzazione di prodotti cosmetici per i quali tali test sono effettuati sia l'11 marzo 2013. Sulla base di relazioni annuali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adattare il calendario entro i termini massimi di cui sopra.
- (44) Un migliore coordinamento delle risorse a livello comunitario contribuirà all'approfondimento delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alternativi. È fondamentale al riguardo che la Comunità prosegua ed aumenti i suoi sforzi e prenda le misure necessarie, segnatamente attraverso i programmi quadro di ricerca, per promuovere la ricerca e la messa a punto di nuovi metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali.

- (45) Il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei metodi alternativi elaborati nella Comunità dovrebbe essere incoraggiato. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per facilitare l'accettazione di questi metodi da parte dell'OCSE. La Commissione dovrebbe inoltre cercare di ottenere, nel quadro degli accordi di cooperazione della Comunità europea, il riconoscimento dei risultati dei test di sicurezza effettuati nella Comunità attraverso metodi alternativi, al fine di garantire che le esportazioni dei prodotti cosmetici per i quali sono stati utilizzati siffatti metodi non siano ostacolate e per preventire o evitare che i paesi terzi esigano la ripetizione di test ricorrendo alla sperimentazione animale.
- (46) È necessario pervenire a una situazione di trasparenza riguardo agli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. Tale trasparenza dovrebbe essere ottenuta indicando sull'imballaggio gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici. Ove non sia possibile per ragioni pratiche indicare gli ingredienti sull'imballaggio, le relative indicazioni dovrebbero essere allegate, di modo che il consumatore disponga di tali informazioni.
- (47) La Commissione dovrebbe compilare un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti al fine di garantire un'etichettatura uniforme e di agevolare l'identificazione degli ingredienti cosmetici. Tale glossario non dovrebbe essere inteso a costituire un elenco limitativo di sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.
- (48) Allo scopo di informare i consumatori, è opportuno che i prodotti cosmetici rechino un'indicazione precisa e facilmente comprensibile sulla loro durata di utilizzo. Poiché i consumatori dovrebbero essere informati in merito alla data fino alla quale il prodotto cosmetico continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e resterà sicuro, è importante conoscere la durata di conservazione minima, vale a dire la data entro la quale è meglio utilizzare il prodotto. Se la conservazione minima è superiore a trenta mesi, il consumatore dovrebbe essere informato sul periodo di tempo in cui il prodotto cosmetico, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tuttavia, tale requisito non dovrebbe applicarsi se il concetto di durata dopo l'apertura non è rilevante, vale a dire per i prodotti monouso, i prodotti che non rischiano di deteriorarsi o i prodotti che non si aprono.
- (49) Il CSSC ha stabilito che un certo numero di sostanze può provocare reazioni allergiche, per cui è necessario limitarne l'uso e/o assoggettarle a talune condizioni. Al fine di garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, la presenza di tali sostanze dovrebbe essere indicata nell'elenco degli ingredienti ed è opportuno richiamare l'attenzione dei consumatori sulla presenza di tali ingredienti. Tale informazione dovrebbe migliorare la diagnosi delle allergie da contatto per i consumatori e dovrebbe consentire loro di evitare l'utilizzo di prodotti cosmetici che non tollerano. Per le sostanze che possono provocare reazioni allergiche ad una parte consistente della popolazione è opportuno considerare altre misure restrittive, come un divieto o una limitazione della concentrazione.

- (50) Nel valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico dovrebbe essere possibile tenere conto dei risultati delle valutazioni del rischio effettuate in altri ambiti pertinenti. L'utilizzo di tali dati dovrebbe essere debitamente sostanziato e giustificato.
- (51) I consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all'efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici. Si applica, in particolare, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (¹). La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe inoltre definire criteri comuni relativi a dichiarazioni specifiche per i prodotti cosmetici.
- (52) Dovrebbe essere possibile dichiarare, per determinati prodotti cosmetici, che non sono stati ottenuti attraverso sperimentazioni su
  animali. La Commissione ha elaborato, di concerto con gli Stati
  membri, una serie di linee guida al fine di assicurare l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare
  per evitare che esse traggano in inganno il consumatore. Nell'elaborare tali linee guida, la Commissione ha tenuto conto anche
  dell'opinione delle numerose piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza dei fabbricanti che non ricorrono alla
  sperimentazione animale, delle pertinenti organizzazioni non governative nonché della necessità per i consumatori di poter operare una distinzione pratica tra i prodotti in base al criterio della
  sperimentazione animale.
- (53) Oltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori dovrebbe essere data la possibilità di chiedere determinate informazioni riguardanti il prodotto al responsabile, al fine di effettuare scelte documentate.
- (54) Per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento è necessaria un'efficace vigilanza sul mercato. A tal fine gli effetti indesiderabili gravi dovrebbero essere notificati e le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di chiedere al responsabile un elenco dei prodotti cosmetici contenenti sostanze in merito alle quali sussistono seri dubbi in termini di sicurezza.
- (55) Il presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di disciplinare, conformemente al diritto comunitario, la notifica da parte dei professionisti del settore sanitario di gravi effetti indesiderati alle competenti autorità degli Stati membri.
- (56) Il presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di disciplinare, conformemente al diritto comunitario, l'insediamento di operatori economici nel settore dei prodotti cosmetici.

- (57) Nei casi di mancato rispetto del presente regolamento può essere necessaria una procedura chiara ed efficace per il ritiro ed il richiamo dei prodotti. Tale procedura dovrebbe basarsi, ove possibile, sulle regole comunitarie esistenti per i prodotti non sicuri.
- (58) Per quanto riguarda i prodotti cosmetici che, pur essendo conformi alle prescrizioni del presente regolamento, potrebbero rivelarsi pericolosi per la salute umana, occorre prevedere una procedura di salvaguardia.
- (59) La Commissione dovrebbe fornire indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione uniformi del concetto di rischi gravi, per facilitare l'applicazione coerente del presente regolamento.
- (60) Per uniformarsi ai principi delle buone prassi amministrative, le decisioni delle autorità competenti adottate nel quadro della sorveglianza del mercato dovrebbero essere debitamente motivate.
- (61) Per garantire un controllo efficace all'interno del mercato è necessario un elevato livello di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. Questo riguarda soprattutto l'assistenza reciproca nella verifica di documentazione informativa relativa ad un prodotto che si trova in un altro Stato membro.
- (62) La Commissione dovrebbe essere assistita dal CSSC, un organismo indipendente di valutazione del rischio.
- (63) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).
- (64) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (65) Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di talune misure relative a CMR, nanomateriali e rischi potenziali per la salute umana.
- (66) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

- (67) Gli operatori economici, gli Stati membri e la Commissione devono poter disporre del tempo sufficiente ad adeguarsi ai cambiamenti introdotti dal presente regolamento. Per tale motivo è opportuno prevedere un periodo transitorio sufficiente per tale adeguamento. Tuttavia, al fine di garantire un'agevole transizione, è opportuno consentire agli operatori economici di immettere sul mercato prodotti cosmetici conformi al presente regolamento prima della scadenza del periodo transitorio.
- (68) Al fine di rafforzare la sicurezza dei prodotti cosmetici e la sorveglianza del mercato, i prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo la data di applicazione del presente regolamento dovrebbero adempiere agli obblighi riguardanti la valutazione della sicurezza, la documentazione informativa e la notifica, anche se obblighi analoghi sono già stati adempiuti ai sensi della direttiva 76/768/CEE.
- (69) Lla direttiva 76/768/CE dovrebbe essere abrogata. Tuttavia, al fine di garantire un trattamento medico adeguato in caso di difficoltà e di assicurare la sorveglianza del mercato, le autorità competenti dovrebbero conservare per un determinato periodo di tempo le informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4 della direttiva 76/768/CEE concernente i prodotti cosmetici, e le informazioni conservate dalla persona responsabile dovrebbero restare disponibili per lo stesso periodo di tempo.
- (70) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.
- (71) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la realizzazione del mercato interno e un livello elevato di protezione della salute umana mediante la conformità dei prodotti cosmetici ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# CAPO I

# AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

## Articolo 1

## Ambito d'applicazione e obiettivo

Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana.

## Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) «prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei:
- sostanza»: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
- c) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
- d) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
- e) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;
- f) «utilizzatore finale»: un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;
- g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- missione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;
- i) «importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;
- j) «norma armonizzata»: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1), sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

- k) «nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm;
- «conservanti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico;
- m) «coloranti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l'assorbimento o la riflessione della luce visibile; sono inoltre considerati coloranti i precursori dei coloranti di ossidazione per capelli;
- n) «filtri UV»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle da determinate radiazioni UV attraverso l'assorbimento, la riflessione o la diffusione delle radiazioni UV;
- o) «effetto indesiderabile»: una reazione avversa per la salute umana derivante dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico;
- m) «effetto indesiderabile grave»: un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso;
- q) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura;
- r) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
- s) «formulazione quadro»: una formulazione che elenca la categoria o la funzione di ingredienti e la loro concentrazione massima nel prodotto cosmetico o fornisce le pertinenti informazioni quantitative e qualitative ogniqualvolta un prodotto cosmetico non sia coperto da tale formulazione o lo sia solo parzialmente. La Commissione fornisce indicazioni per predisporre la formulazione quadro e le adegua regolarmente al progresso tecnico-scientifico.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico.
- 3. La Commissione, considerando le varie definizioni di nanomateriali pubblicate da organismi diversi ed i costanti sviluppi tecnico-scientifici nel settore delle nanotecnologie, adegua e adatta il paragrafo 1, lettera k), ai progressi tecnico-scientifici ed alle definizioni successivamente concordate a livello internazionale. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

## CAPO II

# SICUREZZA, RESPONSABILITÀ, LIBERA CIRCOLAZIONE

## Articolo 3

## Sicurezza

I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:

- a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE,
- b) etichettatura,
- c) istruzioni per l'uso e l'eliminazione,
- d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall'articolo 4.

La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.

## Articolo 4

# Persona responsabile

- 1. Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità.
- 2. Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento.
- 3. Per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all'interno della Comunità è la persona responsabile.
- Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.
- 4. Se il fabbricante di un prodotto cosmetico fabbricato all'interno della Comunità e successivamente non esportato e reimportato nella Comunità è stabilito all'esterno della Comunità, esso designa tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.
- 5. Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato.

L'importatore può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

6. Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.

La traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico già immesso sul mercato non è considerata modifica di tale prodotto di natura tale da poter compromettere la conformità con i requisiti applicabili del presente regolamento.

## Articolo 5

## Obblighi delle persone responsabili

- 1. Le persone responsabili garantiscono il rispetto degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5, nonché degli articoli 20, 21, 23 e 24.
- 2. Le persone responsabili che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto cosmetico che esse hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottaono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.

Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, le persone responsabili ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto e dello Stato membro nel quale la documentazione informativa è immediatamente disponibile, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive adottate.

3. Le persone responsabili cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti cosmetici che esse hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, le persone responsabili, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di aspetti specifici del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

# Articolo 6

# Obblighi dei distributori

- 1. Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
- 2. Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che:
- l'etichetta contenga le informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4;

- siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19, paragrafo 5;
- non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all'articolo 19, paragrafo 1.
- 3. Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che:
- un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili;
- un prodotto cosmetico che hanno reso disponibile sul mercato non è conforme al presente regolamento, verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.

Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, i distributori ne informano immediatamente la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese.

- 4. I distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento.
- 5. I distributori cooperano con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti elencati al paragrafo 2, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

## Articolo 7

# Identificazione nella catena di fornitura

Su richiesta di un'autorità competente:

- le persone responsabili identificano i distributori ai quali forniscono il prodotto cosmetico;
- il distributore identifica il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito.

Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.

# Buone pratiche di fabbricazione

- 1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
- 2. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

## Articolo 9

## Libera circolazione

Gli Stati membri non rifiutano, vietano o limitano, per motivi inerenti alle esigenze contenute nel presente regolamento, rifiutare, la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

# CAPO III

# VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DOCUMENTAZIONE INFOR-MATIVA SUL PRODOTTO, NOTIFICA

# Articolo 10

## Valutazione della sicurezza

1. Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'allegato I.

La persona responsabile garantisce che:

- a) l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza;
- b) nella valutazione della sicurezza sia utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti;
- c) la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

La Commissione, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti figuranti all'allegato I. Tali linee guida sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

- 2. La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.
- 3. Gli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti nell'ambito della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 1, realizzati dopo il 30 giugno 1988 per valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico, rispettano la legislazione comunitaria sui principi di buona prassi di laboratorio, nella versione applicabile al periodo di realizzazione dello studio, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall'ECHA.

## Documentazione informativa sul prodotto

- 1. Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile tiene una documentazione informativa su di esso. La documentazione informativa sul prodotto è conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato.
- 2. La documentazione informativa contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati da aggiornare ove necessario:
- a) una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;
- b) la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
- c) una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all'osservanza delle buone pratiche di fabbricazione di cui all'articolo 8;
- d) qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;
- e) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi.
- 3. La persona responsabile tiene la documentazione informativa sul prodotto ad immediata disposizione delle autorità competenti dello Stato membro in cui tale documentazione viene tenuta, in formato elettronico o di altro tipo presso il proprio indirizzo indicato sull'etichetta.

Le informazioni contenute nella documentazione informativa sul prodotto sono disponibili in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti dello Stato membro.

4. I requisiti previsti ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

#### Articolo 12

## Campionamento e analisi

- Il campionamento e l'analisi dei prodotti cosmetici vanno effettuati in modo affidabile e riproducibile.
- 2. In assenza di una legislazione comunitaria applicabile, qualora il metodo usato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono l'affidabilità e la riproducibilità.

## Articolo 13

#### **Notifica**

- Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la persona responsabile trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:
- a) la categoria del prodotto cosmetico e il nome o i nomi che consentono la sua identificazione specifica;
- b) il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto;
- c) il paese di origine in caso di importazione;
- d) lo Stato membro in cui deve essere immesso sul mercato il prodotto cosmetico;
- e) le informazioni che consentano di contattare una persona fisica in caso di necessità:
- f) la presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali e:
  - i) la loro identificazione compresa la denominazione chimica (IU-PAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI del presente regolamento;
  - ii) le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili;
- g) il nome e il numero Chemical Abstracts Service (CAS) o il numero CE di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- h) la formulazione quadro che consenta di effettuare un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

2. Quando il prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile notifica alla Commissione l'etichetta originale e, qualora ragionevolmente comprensibile, una fotografia del relativo contenitore.

- ►C2 3. A decorrere dall'11 luglio 2013, un distributore che rende disponibile in uno Stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato di un altro Stato membro e traduce, di propria iniziativa, un qualsiasi elemento dell'etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare il diritto nazionale, trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:
- a) la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro di spedizione e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;
- b) lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;
- c) il suo nome e il indirizzo;
- d) il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale è tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto.
- ▶ C2 4. Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima dell'11 luglio 2013 ◀ ma non è più immesso sul mercato a decorrere da tale data, e un distributore introduce detto prodotto in uno Stato membro dopo la data in questione, tale distributore comunica le seguenti informazioni alla persona responsabile:
- a) la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro in cui è stato spedito e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;
- b) lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;
- c) il suo nome e il indirizzo.

Sulla base di tale comunicazione la persona responsabile trasmette alla Commissione in formato elettronico le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora le notifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE non siano state eseguite nello Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione.

5. La Commissione mette immediatamente a disposizione in formato elettronico le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e ai paragrafi 2 e 3 a tutte le autorità competenti.

Tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente dalle autorità competenti a fini di sorveglianza del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nell'ambito degli articoli 25, 26 e 27.

6. La Commissione mette immediatamente a disposizione in formato elettronico le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai centri antiveleno o organismi analoghi, qualora tali centri o organismi siano stati istituiti dagli Stati membri.

Le suddette informazioni possono essere utilizzate esclusivamente da tali organismi a fini di trattamento medico.

7. Qualora le informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 subiscano modifiche, la persona responsabile o il distributore forniscono quanto prima il relativo aggiornamento.

8. La Commissione, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico e delle specifiche esigenze di sorveglianza del mercato, può modificare i paragrafi da 1 a 7 aggiungendovi altri requisiti.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

## CAPO IV

#### RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE

#### Articolo 14

## Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

- 1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
- a) sostanze vietate:
  - sostanze vietate di cui all'allegato II;
- b) sostanze soggette a restrizioni:
  - sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III;
- c) coloranti:
  - i) coloranti diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato, ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2;
  - ii) fatte salve la lettera b), la lettera d), punto i) e la lettera e), punto
    i), sostanze elencate nell'allegato IV ma non destinate ad essere
    impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle
    condizioni indicate nel suddetto allegato.

## d) conservanti:

- i) conservanti diversi da quelli elencati nell'allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
- ii) fatte salve la lettera b, la lettera c), punto i) e la lettera e), punto
  i), sostanze elencate nell'allegato V ma non destinate ad essere
  impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle
  condizioni indicate nel suddetto allegato.

# e) filtri UV:

- Filtri UV diversi da quelli elencati nell'Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
- ii) fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i), e la lettera d), punto
  i), sostanze elencate nell'allegato VI ma non destinate ad essere
  impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle
  condizioni indicate nel suddetto allegato.

2. In seguito ad una decisione della Commissione relativa all'estensione dell'ambito d'applicazione dell'allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.

La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

#### Articolo 15

## Sostanze classificate come sostanze CMR

- 1. L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento.
- 2. L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.

Tuttavia le suddette sostanze possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (¹);
- b) non sono disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato nell'analisi delle alternative;
- c) l'applicazione è fatta per un uso particolare della categoria di prodotti con un'esposizione conosciuta; nonché
- d) sono state valutate e ritenute sicure dal CSSC per l'impiego nei prodotti cosmetici, in particolare in vista dell'esposizione a detti prodotti e tenendo in considerazione l'esposizione complessiva derivante da altre fonti, tenendo particolarmente conto dei gruppi di popolazione vulnerabili.

Per evitare l'uso improprio del prodotto cosmetico va prevista un'etichettatura specifica a norma dell'articolo 3 del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali rischi connessi alla presenza di sostanze pericolose e delle vie di esposizione.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Per attuare il presente paragrafo la Commissione modifica gli allegati del presente regolamento nel rispetto della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento entro quindici mesi dall'inserimento delle sostanze in questione nell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 4 del presente regolamento.

- La Commissione incarica il CSSC di eseguire una nuova valutazione delle sostanze in questione non appena emergono preoccupazioni riguardo alla sicurezza e comunque al più tardi cinque anni dopo l'inclusione delle sostanze negli allegati da III a VI del presente regolamento e successivamente almeno ogni cinque anni.
- 3. Entro il 11 gennaio 2012, la Commissione garantisce che siano elaborate linee guida adeguate al fine di consentire un approccio armonizzato allo sviluppo e all'utilizzo delle stime di esposizione complessiva in sede di valutazione della sicurezza dell'impiego delle sostanze CMR. Tali linee guida sono elaborate in consultazione con il CSSC, l'ECHA, l'EFSA e altre parti interessate facendo ricorso, se del caso, alle migliori prassi pertinenti.
- 4. Una volta disponibili criteri concordati a livello comunitario o internazionale per l'identificazione delle sostanze alteranti il sistema endocrino, o al più tardi il 11 gennaio 2015, la Commissione riesamina quest'ultimo per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino.

# Articolo 16

# Nanomateriali

- 1. Per ogni prodotto cosmetico contenente nanomateriali è assicurato un livello elevato di protezione della salute umana.
- 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nanomateriali utilizzati come coloranti, filtri UV o conservanti disciplinati all'articolo 14, a meno che non sia espressamente specificato.
- 3. Oltre alla notifica di cui all'articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico sei mesi prima dell'immissione sul mercato, tranne quando detti prodotti sono già stati immessi sul mercato dalla medesima persona responsabile prima del 11 gennaio 2013.

In quest'ultimo caso, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico tra il 11 gennaio 2013 e il 11 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all'articolo 13.

Il primo e il secondo comma non si applicano ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali in conformità ai requisiti di cui all'allegato III.

Le informazioni notificate alla Commissione includono quanto meno i punti seguenti:

- a) l'identificazione del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI;
- b) la descrizione del nanomateriale comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche;
- c) una stima della quantità di nanomateriale contenuto nei prodotti cosmetici che si prevede di immettere sul mercato per anno;
- d) il profilo tossicologico del nanomateriale;
- e) i dati sulla sicurezza del nanomateriale relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato;
- f) le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.

La persona responsabile può designare tramite mandato scritto un'altra persona fisica o giuridica per la notifica dei nanomateriali e ne informa la Commissione.

La Commissione fornisce un numero di riferimento per la presentazione del profilo tossicologico, che può sostituire l'informazione da notificare ai sensi della lettera d).

- 4. Nel caso in cui nutra preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un nanomateriale, la Commissione chiede immediatamente al CSSC di esprimere un parere concernente la sicurezza di tali nanomateriali per l'uso nelle pertinenti categorie di prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. La Commissione rende pubbliche tali informazioni. Il CSSC formula il suo parere entro sei mesi dalla richiesta della Commissione. Qualora il CSSC riscontri che mancano dati necessari, la Commissione chiede alla persona responsabile di fornire tali dati entro un termine ragionevole esplicitamente indicato, non prorogabile. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico.
- 5. Qualora nutra qualsiasi preoccupazione riguardo alla sicurezza, la Commissione può invocare in qualsiasi momento la procedura di cui al paragrafo 4, ad esempio in seguito a nuove informazioni fornite da terzi.
- 6. Tenendo conto del parere del CSSC e qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana, inclusi i casi in cui i dati sono insufficienti, la Commissione può modificare gli allegati II e III.
- 7. La Commissione, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico, può modificare il paragrafo 3 aggiungendovi altri requisiti.
- 8. Le misure di cui ai paragrafi 6 e 7, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.
- 9. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

- 10. Le seguenti informazioni sono rese disponibili dalla Commissione:
- a) Entro il 11 gennaio 2014, la Commissione mette a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato, compresi quelli utilizzati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata, indicando le categorie dei prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. In seguito detto catalogo è regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico.
- b) La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di verifica annuale, recante informazioni sull'evoluzione dell'utilizzazione di nanomateriali nei prodotti cosmetici nella Comunità, compresi quelli usati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata. La prima relazione è presentata entro il 11 luglio 2014. L'aggiornamento della relazione riepiloga, in particolare, i nuovi nanomateriali nelle nuove categorie di prodotti cosmetici, il numero di notifiche, i progressi compiuti nella messa a punto di metodi di valutazione specifici per i nanomateriali e di guide alla valutazione della sicurezza, nonché informazioni sui programmi di cooperazione internazionale.
- 11. La Commissione riesamina periodicamente alla luce dei progressi scientifici le disposizioni del presente regolamento relative ai nanomateriali e, se del caso, propone modifiche appropriate di tali disposizioni.

La prima revisione è effettuata entro il 11 luglio 2018.

# Articolo 17

## Tracce di sostanze vietate

La presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sintetici, dal procedimento di fabbricazione, dall'immagazzinamento, dalla migrazione dall'imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l'osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è consentita a condizione che tale pesenza sia in conformità dell'articolo 3.

## CAPO V

## SPERIMENTAZIONE ANIMALE

## Articolo 18

# Sperimentazione animale

- 1. Fatti salvi gli obblighi generali derivanti dall'articolo 3, è vietato quanto segue:
- a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

- b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
- c) la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento;
- d) la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, dopo la data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (¹), o nell'allegato VIII del presente regolamento.
- 2. La Commissione, previa consultazione del CSSC e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, ha stabilito calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono stati messi a disposizione del pubblico il 1º ottobre 2004 e sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è stato limitato all'11 marzo 2009 in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato all'11 marzo 2013 in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).

La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nelle relazioni annuali di cui all'articolo 35.

Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del primo comma hanno potuto essere adeguati fino all'11 marzo 2009 in relazione al primo comma e possono essere adeguati fino all'11 marzo 2013 in relazione al secondo comma e previa consultazione degli organismi di cui al primo comma.

La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 35. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro due anni prima della scadenza del limite massimo indicato al secondo comma, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al suddetto comma non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al secondo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.

In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione del CSSC, può autorizzare con una decisione motivata la deroga. Tale autorizzazione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

Una deroga può essere accordata soltanto se:

- a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
- b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 35.

Le misure di cui al sesto comma, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

- 3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 20:
- a) «prodotto cosmetico finito» indica il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato e messo a disposizione dell'utilizzatore finale, ovvero il suo prototipo;
- b) «prototipo» indica il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

## CAPO VI

## INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

#### Articolo 19

#### Etichettatura

- 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:
- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile.
   Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione
   permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora ven gano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile
   tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul
   prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è
   specificato il paese di origine;
- b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;
- c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme all'articolo 3 («data di durata minima»).

La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio sono precedute dal simbolo indicato al punto 3 del-l'allegato VII oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro».

La data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni);

 d) le precauzioni particolari per l'impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale;

# **▼**B

- e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;
- f) la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
- g) l'elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine «ingredients»

Ai fini del presente articolo «an ingredient» indica una qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante il procedimento di fabbricazione. Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

- i) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate,
- ii) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma». Inoltre, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre» dell'allegato III figura nell'elenco degli ingredienti oltre ai termini parfum e aroma.

Nell'elenco gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all'1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1 %.

Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-». Se del caso, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index).

- 2. Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull'etichetta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), vale quanto segue:
- le informazioni sono indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico;
- a meno che sia inattuabile, un riferimento alle suddette informazioni figura, in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all'allegato VII, punto 1, da indicare sul recipiente o sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d) e sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

- 3. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, sia praticamente impossibile far figurare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.
- 4. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.
- 5. La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e ai paragrafi 2, 3 e 4, è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- 6. Nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), va indicata la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario di cui all'articolo 33. Qualora non sia disponibile una denominazione comune per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in una nomenclatura generalmente riconosciuta.

## Dichiarazioni relative al prodotto

- 1. In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.
- 2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce un piano d'azione riguardante le dichiarazioni utilizzate e fissa le priorità per determinare criteri comuni che giustificano l'utilizzo di una dichiarazione.

Dopo aver consultato il CSSC o altre autorità pertinenti, la Commissione adotta un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE.

Entro il 11 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'uso delle dichiarazioni sulla base dei criteri comuni adottati ai sensi del secondo comma. Se la relazione conclude che le dichiarazioni utilizzate relativamente ai prodotti cosmetici non sono conformi ai criteri comuni, la Commissione adotta misure adeguate per assicurare la conformità in cooperazione con gli Stati membri.

3. La persona responsabile può indicare sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto cosmetico che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto cosmetico finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.

# Accesso del pubblico alle informazioni

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la persona responsabile garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto e l'identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo.

Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

#### CAPO VII

## SORVEGLIANZA DEL MERCATO

#### Articolo 22

## Controllo all'interno del mercato

Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato. Essi eseguono i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati.

Gli Stati membri vigilano altresì sul rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione.

Gli Stati membri conferiscono alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato.

Gli Stati membri riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

## Articolo 23

## Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi

- 1. In caso di effetti indesiderabili gravi, la persona responsabile e i distributori notificano quanto prima alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stati riscontrati effetti indesiderabili gravi:
- a) tutti gli effetti indesiderabili gravi a lei noti o che si possono ragionevolmente presumere a lei noti;
- b) il nome del prodotto cosmetico in questione, che ne permetta l'identificazione specifica;
- c) le eventuali misure correttive da lei adottate.

- 2. Qualora la persona responsabile notifichi effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri.
- 3. Qualora i distributori notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile.
- 4. Qualora utilizzatori finali o professionisti del settore sanitario notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni sul prodotto cosmetico in questione alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile.
- 5. Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27.

## Informazioni sulle sostanze

Qualora sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza di qualsiasi sostanza contenuta nei prodotti cosmetici, le autorità competenti degli Stati membri nei quali sono stati messi a disposizione sul mercato i prodotti contenenti tali sostanze possono chiedere alla persona responsabile, con una domanda motivata, di produrre un elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze per i quali la persona è responsabile. Nell'elenco viene indicata la concentrazione di tali sostanze nei prodotti cosmetici.

Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27.

# CAPO VIII

## NON CONFORMITÀ, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

## Articolo 25

## Non conformità da parte della persona responsabile

- 1. Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità competenti chiedono alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi:
- a) buona pratica di fabbricazione di cui all'articolo 8;
- b) valutazione della sicurezza di cui all'articolo 10;

- c) prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto di cui all'articolo 11;
- d) disposizioni su campionamento e analisi di cui all'articolo 12,
- e) prescrizioni relative alla notifica di cui agli articoli 13 e 16;
- f) restrizioni applicabili a determinate sostanze, di cui agli articoli 14, 15 e 17;
- g) prescrizioni relative alla sperimentazione animale di cui all'articolo 18;
- h) prescrizioni relative all'etichettatura di cui all'articolo 19, paragrafi 1,
   2, 5 e 6;
- prescrizioni relative alle dichiarazioni sul prodotto di cui all'articolo 20;
- j) accesso del pubblico alle informazioni di cui all'articolo 21;
- k) informazioni sugli effetti indesiderabili gravi di cui all'articolo 23;
- 1) obblighi di informazione sulle sostanze di cui all'articolo 24.
- 2. Se del caso, un'autorità competente notifica all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita i provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.
- 3. La persona responsabile deve garantire che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano adottati per tutti i prodotti in questione che sono stati messi a disposizione sul mercato in tutta la Comunità.
- 4. In caso di rischi gravi per la salute umana, qualora le autorità competenti ritengano che la non conformità non si limiti al territorio dello Stato membro nel quale il prodotto cosmetico è stato messo a disposizione sul mercato, esse informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.
- 5. Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti adeguati volti a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto cosmetico o a ritirare il prodotto dal mercato o a richiamarlo nei casi seguenti:
- a) quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana; oppure
- b) qualora la persona responsabile non adotti tutte le misure necessarie entro i limiti di tempo di cui al paragrafo 1.

Nei casi di rischi gravi per la salute umana, le autorità competenti informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio delle misure adottate.

6. In assenza di rischi gravi per la salute umana, qualora la persona responsabile non adotti tutti i provvedimenti adeguati, le autorità competenti informano tempestivamente le autorità competenti dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita circa i provvedimenti adottati.

7. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti (¹).

Si applicano inoltre l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE e l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (²).

## Articolo 26

## Non conformità da parte dei distributori

Le autorità competenti chiedono ai distributori di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme agli obblighi di cui all'articolo 6.

#### Articolo 27

## Clausola di salvaguardia

- 1. Nel caso di prodotti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, ove un'autorità competente constati, o abbia validi motivi per temere, che uno o più prodotti cosmetici resi disponibili sul mercato presentano o potrebbero presentare rischi gravi per la salute umana, essa adotta tutte le misure temporanee adeguate al fine di garantire che il prodotto o i prodotti in questione siano ritirati, richiamati o ne venga comunque limitata la disponibilità.
- 2. L'autorità competente comunica immediatamente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri le misure adottate ed eventuali informazioni che le motivano.

Ai fini del primo comma viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE.

Si applica l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE.

- 3. La Commissione deve stabilire quanto prima se le misure temporanee di cui al paragrafo 1 siano giustificate o meno. A tal fine la Commissione deve consultare le parti interessate, gli Stati membri e il CSSC, qualora possibile.
- 4. Se le misure temporanee sono giustificate, si applica l'articolo 31, paragrafo 1.
- 5. Se le misure temporanee non sono giustificate, la Commissione ne informa gli Stati membri e le autorità competenti interessate abrogano le misure temporanee in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

# Buone prassi amministrative

- 1. Le decisioni adottate a norma degli articoli 25 e 27 devono indicare i motivi esatti sui quali sono basate. Tali decisioni sono notificate senza indugio dalle autorità competenti alla persona responsabile informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.
- 2. Ad eccezione di quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana, la persona responsabile ha la possibilità di presentare il proprio parere prima che venga adottata qualsiasi decisione.
- 3. Se del caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al distributore per qualsiasi decisione adottata conformemente agli articoli 26 e 27.

#### CAPO IX

#### COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

## Articolo 29

## Cooperazione tra le autorità competenti

- 1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire l'adeguata applicazione e la debita esecuzione del presente regolamento e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione uniforme del presente regolamento.
- 2. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti al fine di coordinare l'applicazione uniforme del presente regolamento.
- 3. La cooperazione può avvenire nel quadro di iniziative elaborate a livello internazionale.

# Articolo 30

# Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto

Le autorità competenti degli Stati membri nei quali i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri nei quali la documentazione informativa sul prodotto è tenuta ad immediata disposizione di verificare se tale documentazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e se le informazioni ivi contenute forniscano le prove della sicurezza del prodotto cosmetico.

Le autorità competenti richiedenti devono motivare la loro richiesta.

In seguito a tale richiesta le autorità competenti eseguono quanto prima e alla luce del grado di urgenza la verifica ed informano l'autorità competente richiedente in merito ai risultati.

#### CAPO X

#### MISURE DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 31

#### Modifica degli allegati

1. Qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello comunitario, la Commissione, dopo aver consultato il CSSC, modifica gli allegati da II a VI di conseguenza.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

2. Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare gli allegati da III a VI e VIII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3. Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare l'allegato I qualora ciò sia necessario a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

#### Articolo 32

#### Procedura di comitato

- La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

- 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

#### Articolo 33

#### Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti

La Commissione compila e tiene aggiornato un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti. A tale scopo, la Commissione tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI). Il glossario non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.

La denominazione comune degli ingredienti va impiegata nell'etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

#### Articolo 34

#### Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi

- 1. Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti.
- 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi delle autorità di cui al paragrafo 1 e dei centri veleni o simili organismi di cui all'articolo 13, paragrafo 6. Le modifiche di tali informazioni vanno altresì comunicate alla Commissione, se del caso.
- 3. La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile al pubblico.

#### Articolo 35

#### Relazione annuale sulla sperimentazione animale

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:

- sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE. La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;
- 2) sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;
- 3) sul modo in cui le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese sono state prese in considerazione.

#### Articolo 36

#### Obiezione formale contro le norme armonizzate

- 1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi interamente i requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE con le relative motivazioni. Il comitato esprime senza indugio il suo parere.
- 2. A seguito del parere espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.
- 3. La Commissione ne informa gli Stati membri e l'organismo europeo di normalizzazione in questione. Se necessario, la Commissione chiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

#### Articolo 37

#### Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione. ►C1 Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro l'11 luglio 2013 ◀ e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

#### Articolo 38

#### Abrogazione

#### **▼**<u>C1</u>

La direttiva 76/768/CEE è abrogata con effetto dall'11 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 4 ter che è abrogato con effetto dal 1º dicembre 2010.

#### **▼**B

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.

#### **▼**<u>C1</u>

Tuttavia, le autorità competenti continuano a tenere a disposizione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE e le persone responsabili continuano a tenere ad immediata disposizione le informazioni raccolte a norma dell'articolo 7 bis di tale direttiva fino all'11 luglio 2020.

#### Articolo 39

#### Disposizioni transitorie

#### ▼ <u>C1</u>

In deroga alla direttiva 76/768/CEE, i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima dell'11 luglio 2013.

A decorrere dall'11 gennaio 2012, in deroga alla direttiva 76/768/CEE, le notifiche eseguite a norma dell'articolo 13 del presente regolamento sono considerate conformi all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 7 bis, paragrafo 4, di tale direttiva.

**▼**<u>B</u>

#### Articolo 40

#### Entrata in vigore e data di applicazione

#### ▼<u>C1</u>

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- 2. Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2013, ad eccezione:
- dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1º dicembre 2010, e degli articoli 14, 31 e 32 se necessari all'applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, nonché
- dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, che si applica a decorrere dall'11 gennaio 2013.

### **▼**<u>B</u>

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

#### ALLEGATO I

#### RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO COSMETICO

La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici contiene, almeno, gli elementi seguenti:

PARTE A - Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico

#### 1. Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici

La composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico, inclusa l'identità chimica delle sostanze (incl. denominazione chimica, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, ove possibile) e la loro funzione prevista. Per i composti odoranti e aromatici, nome e numero di codice del composto nonché identità del fornitore.

#### 2. Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico

Le caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o delle miscele, nonché del prodotto cosmetico.

La stabilità del prodotto cosmetico in condizioni di stoccaggio ragionevolmente prevedibili.

#### 3. Qualità microbiologica

Le specifiche microbiologiche della sostanza o miscela e del prodotto cosmetico. Va prestata particolare attenzione ai prodotti cosmetici da impiegare nella zona perioculare, sulle membrane mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età inferiore a tre anni, su persone anziane e persone che evidenziano deficit del sistema immunitario.

Risultati del challenge test per la verifica della capacità di conservazione.

#### 4. Impurezze, tracce, informazioni sul materiale d'imballaggio

La purezza delle sostanze e delle miscele.

Qualora siano presenti tracce di sostanze vietate, prova della loro inevitabilità tecnica.

Le caratteristiche pertinenti del materiale da imballaggio, in particolare purezza e stabilità

#### 5. Uso normale e ragionevolmente prevedibile

L'uso normale e ragionevolmente prevedibile del prodotto. In tale ambito vanno fornite motivazioni tenendo presenti in particolare le avvertenze ed altre spiegazioni sull'etichettatura del prodotto.

#### 6. Esposizione al prodotto cosmetico

Dati sull'esposizione al prodotto cosmetico, che tengano conto dei risultati di cui alla sezione 5 riguardanti

- (1) la sede di applicazione;
- (2) l'estensione della superficie di applicazione;
- (3) la quantità di prodotto applicata;
- (4) la durata e la frequenza d'uso;

- (5) le vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili;
- (6) la popolazione target (o esposta). Va tenuto conto anche dell'esposizione potenziale di una determinata popolazione.

Nel calcolo dell'esposizione va tenuto conto anche degli effetti tossicologici da considerare (ad es. potrebbe essere necessario calcolare l'esposizione per unità di superficie cutanea o per unità di peso corporeo). Sarebbe opportuno tenere conto anche dell'eventuale esposizione secondaria attraverso vie diverse da quelle conseguenti all'applicazione diretta (ad es. inalazione involontaria di spray, ingestione involontaria di prodotti da applicare sulle labbra, ecc.).

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sull'esposizione dovuti alle dimensioni delle particelle.

#### 7. Esposizione alle sostanze

Dati sull'esposizione alle sostanze contenute nel prodotto cosmetico per le soglie tossicologiche pertinenti, tenendo conto delle informazioni di cui alla sezione 6.

#### 8. Profilo tossicologico delle sostanze

Fatto salvo l'articolo 18, il profilo tossicologico della sostanza contenuta nel prodotto cosmetico per tutte le soglie tossicologiche pertinenti. Va dedicata particolare attenzione alla valutazione della tossicità locale (irritazione cutanea ed oculare), alla sensitizzazione cutanea e, nel caso dell'assorbimento di radiazioni UV, va esaminata anche la tossicità fotoindotta.

Tutte le vie di assorbimento tossicologiche significative vanno considerate, così come gli effetti sistemici, e va calcolato il margine di sicurezza in base al livello al quale non si osservano effetti nocivi (NOAEL - no-observedadverse-effect level). L'assenza di tali informazioni va debitamente motivata.

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sul profilo tossi-cologico dovuti a

- dimensioni delle particelle, compresi i nanomateriali;
- impurezze delle sostanze e delle materie prime utilizzate; e
- interazione tra sostanze.

L'eventuale applicazione del metodo «read-across» va debitamente documentata e motivata.

Le fonti d'informazione vanno identificate chiaramente.

#### 9. Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi

Tutti i dati disponibili sugli effetti indesiderabili e sugli effetti indesiderabili gravi connessi al prodotto cosmetico o, se del caso, ad altri prodotti cosmetici. Essa comprende dai statistici.

#### 10. Informazioni sul prodotto cosmetico

Altre informazioni pertinenti, ad esempio studi disponibili, effettuati su volontari, o i risultati debitamente confermati e comprovati delle valutazioni dei rischi effettuate in altri ambiti pertinenti. PARTE B - Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici

#### 1. Conclusioni della valutazione

Dichiarazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico in relazione all'articolo 3.

#### 2. Avvertenze ed istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta

Dichiarazione relativa alla necessità di indicare sull'etichetta tutte le avvertenze e le istruzioni per l'uso particolari, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera d).

#### 3. Motivazione

Spiegazione della motivazione scientifica alla base delle conclusioni della valutazione di cui alla sezione 1 e della dichiarazione di cui alla sezione 2. La spiegazione deve fondarsi sulle descrizioni di cui alla parte A. Ove opportuno vanno valutati e discussi margini di sicurezza.

Va effettuata, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.

Vanno valutate le eventuali interazioni tra le sostanze contenute nel prodotto cosmetico.

Vanno inoltre fornite le motivazioni della considerazione o non considerazione dei vari profili tossicologici.

Infine è necessario tenere conto degli impatti della stabilità sulla sicurezza del prodotto cosmetico.

#### 4. Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B

Nome e indirizzo del valutatore della sicurezza.

Prova delle qualifiche del valutatore della sicurezza.

Data e firma del valutatore della sicurezza.

#### Preambolo agli allegati da II a VI

- (1) Ai fini degli allegati da II a VI:
  - a) «prodotto da sciacquare» significa un prodotto cosmetico destinato a essere rimosso dopo l'applicazione sulla cute, le zone pilifere o le membrane mucose;
  - wprodotto da non sciacquare» significa un prodotto cosmetico destinato a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose:
  - c) «prodotto per capelli/barba e baffi» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle zone pilifere della testa o del viso, eccettuate le ciglia;
  - d) «prodotto per la pelle» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione cutanea;
  - e) «prodotto per le labbra» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle labbra;
  - f) «prodotto per il viso» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulla cute del viso;
  - g) «prodotto per le unghie» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle unghie;
  - h) «prodotto per il cavo orale» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sui denti o sulle membrane mucose della cavità orale;
  - «prodotto da applicare sulle membrane mucose» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle membrane mucose
    - della cavità orale,
    - intorno agli occhi,
    - o degli organi genitali esterni;
  - j) «prodotto per gli occhi» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione in zona perioculare;
  - k) «uso professionale» significa l'applicazione e l'impiego di prodotti osmetici da parte di persone durante lo svolgimento della loro attività professionale.
- (2) Per agevolare l'identificazione delle sostanze vengono impiegati i seguenti descrittori:
  - gli «international non-proprietary names» (INN) per i prodotti farmaceutici, OMS, Ginevra, agosto 1975;
  - i numeri CAS (Chemical Abstract Service numbers);
  - il numero CE, che corrisponde ai numeri dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances – EINECS), o della lista europea delle sostanze chimiche notificate (European List of Notified Chemical Substances – ELINCS), oppure al numero di registrazione assegnato conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
  - lo XAN, che indica il nome approvato da un paese specifico (X), ad esempio USAN che corrisponde al nome approvato dagli Stati Uniti;
  - il nome contenuto nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti di cui all'articolo 33 del presente regolamento.
- Le sostanze elencate negli allegati da III a VI non comprendono i nanomateriali, salvo dove espressamente indicato.

ALLEGATO II

### ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE NEI PRODOTTI COSMETICI

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	с	d
	Acetilammino-2 cloro-5 benzossazolo	35783-57-4	
2	-acetossietil trimetilammonio) idrossido (acetilcolina) e suoi sali	51-84-3	200-128-9
3	Deanoli aceglumas (INN)	3342-61-8	222-085-5
1	Spironolactonum (INN)	52-01-7	200-133-6
5	Acido [4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofenil]acetico (tiratricol (INN)) e suoi Sali	51-24-1	200-086-1
5	Methotrexatum(INN)	59-05-2	200-413-8
7	Acidum aminocaproicum (INN) e suoi Sali	60-32-2	200-469-3
3	Cinchophenum (INN), suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati	132-60-5	205-067-1
)	Acidum thyropropicum (INN) e suoi sali	51-26-3	
0	Acido tricloracetico	76-03-9	200-927-2
1	Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)	84603-50-9	283-252-6
12	Aconitina (alcaloide principale dell' <i>Aconitum napellus L.</i> ) e suoi sali	302-27-2	206-121-7
13	Adonis vernalis L.e suoi preparati	84649-73-0	283-458-6
4	Epinephrinum(INN)	51-43-4	200-098-7
15	Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro Sali	90106-13-1	290-234-1
16	Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro Sali		
17	Isoprenalinum (INN)	7683-59-2	231-687-7
18	Allile, isotiocianato d'	57-06-7	200-309-2
9	Alloclamidum (INN) e suoi sali	5486-77-1	
20	Nalorphinum (INN), suoi sali e suoi eteri	62-67-9	200-546-1
21	Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali, riportato nella risoluzione A.P. (69) 2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dietro prescrizione medica	300-62-9	206-096-2

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	с	d
22	Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)	62-53-3	200-539-3
23	Betoxycainum (INN) e suoi sali	3818-62-0	
24	Zoxazolaminum(INN)	61-80-3	200-519-4
25	Procainamidum (INN), suoi sali e suoi derivati	51-06-9	200-078-8
26	Amminodifenile, di-(Benzidina)	92-87-5	202-199-1
27	Tuaminoheptanum (INN), suoi isomeri e suoi sali	123-82-0	204-655-5
28	Octodrinum (INN) e suoi sali	543-82-8	208-851-1
29	Amnino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali	530-34-7	
30	1-3-dimetilpentilammina (Ammino-2 metil-4 esano) e suoi sali	105-41-9	203-296-1
31	Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali	65-49-6	200-613-5
32	Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati	26915-12-8	248-105-2
33	Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati	1300-73-8	215-091-4
34	Imperatorine (metil-3' buteno-2' xilossi) 9 osso-7 furo (3,2 g) cromo	482-44-0	207-581-1
35	Ammi majus L. e suoi preparati	90320-46-0	291-072-4
36	Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)	507-45-9	
37	Androgena (sostanze ad attività)		
38	Antracene (olio di)	120-12-7	204-371-1
39	Antibiotici —		
40	Antimonio e suoi composti	7440-36-0	231-146-5
41	Apocynum cannabinum L. e suoi preparati	84603-51-0	283-253-1
42	5, 6, 6a, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g) chinolina-10, 11-diol. (Apomorfina) e suoi sali	58-00-4	200-360-0
43	Arsenico e suoi composti	7440-38-2	231-148-6
14	Atropa belladonna L. e suoi preparati	8007-93-0	232-365-9
45	Atropina, suoi sali e suoi derivati	51-55-8	200-104-8
46	Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III, le lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati nell'elenco dell'allegato IV		
47	Benzene	71-43-2	200-753-7

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	С	d	
48	Benzimidazolone	615-16-7	210-412-4	
49	Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati	12794-10-4		
50	2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina)	644-26-8	211-411-1	
51	Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Eucaina) e suoi sali	500-34-5		
52	Isocarboxazidum (INN)	59-63-2	200-438-4	
53	Bendroflumethiazidum (INN) e suoi derivati	73-48-3	200-800-1	
54	Berillio e suoi composti	7440-41-7	231-150-7	
55	Bromo elementare	7726-95-6	231-778-1	
56	Bretylii tosilas (INN)	61-75-6	200-516-8	
57	Carbromalum (INN)	77-65-6	201-046-6	
58	Bromisovalum (INN)	496-67-3	207-825-7	
59	Brompheniraminum (INN) e suoi sali	86-22-6	201-657-8	
60	Benzilonii brominum (INN)	1050-48-2	213-885-5	
61	Tetrylammonii bromidum(INN)	71-91-0	200-769-4	
62	Brucina	357-57-3	206-614-7	
63	Tetracainum (INN) e suoi sali	94-24-6	202-316-6	
64	Mofebutazonum (INN)	2210-63-1	218-641-1	
65	Tolbutamidum(INN)	64-77-7	200-594-3	
66	Carbutamidum(INN)	339-43-5	206-424-4	
67	Phenylbutazom(INN)	50-33-9	200-029-0	
68	Cadmio e suoi composti	7440-43-9	231-152-8	
69	Cantaris vesicatoria	92457-17-5	296-298-7	
70	Cantaridina	56-25-7	200-263-3	
71	Phenprobamatum(INN)	673-31-4	211-606-1	
72	Carbazolo (derivati nitrati del)			
73	Carbonio (solfuro di)	75-15-0	200-843-6	
74	Catalasi	9001-05-2	232-577-1	
75	Cefelina e suoi Sali	483-17-0	207-591-6	
76	Chenopodium ambrosioides L. (essenza)	8006-99-3		

N	Identificazione della sostanza			
Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	С	d	
77	Cloralio idrato	302-17-0	206-117-5	
78	Cloro elementare	7782-50-5	231-959-5	
79	Chlorpropramidum(INN)	94-20-2	202-314-5	
30	Spostato o soppresso			
31	Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)	5909-04-6		
32	Chlorzoxazonum(INN)	95-25-0	202-403-9	
33	Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)	535-89-7	208-622-6	
34	Chlorprothixenum (INN) e suoi sali	113-59-7	204-032-8	
35	Clofenanidum(INN)	671-95-4	211-588-5	
36	Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)	126-85-2		
37	Chlormethinum (INN) e suoi sali	51-75-2	200-120-5	
38	Cyclophosphamidum (INN) e suoi sali	50-18-0	200-015-4	
39	Mannomustinum (INN) e suoi sali	576-68-1	209-404-3	
90	Butanilicainum (INN) e suoi sali	3785-21-5		
91	Chlormezanonum (INN)	80-77-3	201-307-4	
92	Triparanolum(INN)	78-41-1	201-115-0	
93	[(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1,3 indane] (Clorofacinone)	3691-35-8	223-003-0	
94	Chlorphenoxaminum(INN)	77-38-3		
95	Phenaglycodolum (INN)	79-93-6	201-235-3	
96	Cloruro di etile	75-00-3	200-830-5	
97	Sali di cromo, acido cromico e suoi sali	7440-47-3	231-157-5	
98	Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati	84775-56-4	283-885-8	
99	Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati)	85116-75-2	285-527-6	
100	Glycyclamidum(INN)	664-95-9	211-557-6	
101	Cobalto (benzene sulfonato di)	23384-69-2		
102	Colchicina, suoi sali e suoi derivati	64-86-8	200-598-5	
103	Colchicoside e suoi derivati	477-29-2	207-513-0	

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	с	d	
104	Colchicum autumnale L. e suoi preparati	84696-03-7	283-623-2	
105	Convallatossina	508-75-8	208-086-3	
106	Anamirta Cocculus L. (frutti)			
107	Croton tiglium L. (olio)	8001-28-3		
108	N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea	52964-42-8		
109	Curaro e curarine	8063-06-7; 22260-42-0	232-511-1; 244-880-6	
110	Curarizzanti di sintesi			
111	Cianidrico (acido) e suoi sali	74-90-8	200-821-6	
112	Feclemina (INN); 2-(alfa-cicloesilbenzil)-N,N,N',N'-te-traetil-1,3-propandiammina	3590-16-7		
113	Cyclomenolum(INN) e suoi sali	5591-47-9	227-002-6	
114	Natrii hexacyclonas(INN)	7009-49-6		
115	Hexapropymatum(INN)	358-52-1	206-618-9	
116	Spostato o soppresso			
117	O,O'-diacetil N-allil normorfina	2748-74-5		
118	Pipazetatum (INN) e suoi sali	2167-85-3	218-508-8	
119	$(\alpha, \beta-1 \text{ dibromofeniletil})-5 \text{ metil-5 idantoina}$	511-75-1	208-133-8	
120	bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) per es.: Pentamethonii bromidum (INN)	541-20-8	208-771-7	
121	Azamethonii bromidum (INN)	306-53-6	206-186-1	
122	Cyclarbamatum (INN)	5779-54-4	227-302-7	
123	Clofenotanum (INN) DDT (ISO)	50-29-3	200-024-3	
124	bis-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum) (INN)	55-97-0	200-249-7	
125	Dicloroetano (Cloruri di etilene) per es.: 1,2-dicloroetano	107-06-2	203-458-1	
126	Dicloroetilene (Cloruri di acetilene) per es.: cloruro di vinilidene (1,1-dicloroetilene)	75-35-4	200-864-0	
127	Lysergidum (INN) (LSD) e suoi sali	50-37-3	200-033-2	
128	2-dietilamminoetil 3-drossi-4-fenilbenzoato e suoi sali	3572-52-9	222-686-2	
129	Cinchocainum (INN) e suoi sali	85-79-0	201-632-1	

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	с	d	
130	Dietilammino-3 propil cinnamato	538-66-9		
131	O,O-Dietil-O-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato (Parathion – ISO)	56-38-2	200-271-7	
132	N, N'-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) per es.: Ambenonii chloridum (INN)	115-79-7	204-107-5	
133	Methyprylonum (INN) * e suoi sali	125-64-4	204-745-4	
134	Digitalina e tutti gli eterosidi della digitale	752-61-4	212-036-6	
135	(Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)	2530-97-4		
136	Dioxethedrinum (INN) e suoi sali	497-75-6	207-849-8	
137	Piprocurarii iodidum (INN)	3562-55-8	222-627-0	
138	Propyphenazonum (INN)	479-92-5	207-539-2	
139	Tetrabenazinum (INN) e suoi sali	58-46-8	200-383-6	
140	Captodiamum (INN)	486-17-9	207-629-1	
141	Mefechlorazinum (INN) e suoi sali	1243-33-0		
142	Dimetilammina	124-40-3	204-697-4	
143	(Dimetilammino)-1 [(dimetilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali	963-07-5	213-512-6	
144	Methapyrilenum(INN) e suoi sali	91-80-5	202-099-8	
145	Metamfepramonum(INN) e suoi sali	15351-09-4	239-384-1	
146	Amitriptylinum (INN) e suoi sali	50-48-6	200-041-6	
147	Metforminum (INN) e suoi sali	657-24-9	211-517-8	
148	Isosorbidi dinitras (INN)	87-33-2	201-740-9	
149	Dinitrile malonico	109-77-3	203-703-2	
150	Dinitrile succinico	110-61-2	203-783-9	
151	Dinitrofenoli isomeri	51-28-5/329- 71-5/573-56- 8/25550-58-7	200-087-7/ 206-348-1/ 209-357-9/ 247-096-2	
152	Inproquonum (INN)	436-40-8		
153	Dimevamidum (INN) e suoi sali	60-46-8	200-479-8	
154	Diphenylpyralinum (INN) e suoi sali	147-20-6	205-686-7	

	Numero	Identificazione della sostanza		
	d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
	a	b	с	d
	155	Sulfinpyrazonum (INN)	57-96-5	200-357-4
	156	N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)-N,N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum (INN))	71-81-8	200-766-8
	157	Benactyzinum(INN)	302-40-9	206-123-8
	158	Benzatropinum (INN) e suoi sali	86-13-5	
	159	Cyclizinum (INN) e suoi sali	82-92-8	201-445-5
	160	Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4 (Doxenitoinum (INN))	3254-93-1	221-851-6
	161	Probenecidum (INN)	57-66-9	200-344-3
	162	Disulfiramum (INN); tiram (INN)	97-77-8/137- 26-8	202-607-8/ 205-286-2
	163	Emetina, suoi sali e suoi derivati	483-18-1	207-592-1
	164	Efedrina e suoi sali	299-42-3	206-080-5
	165	Oxanamidum (INN) e suoi derivati	126-93-2	
	166	Eserina o fisostigmina e suoi sali	57-47-6	200-332-8
▼ <u>M1</u>	167	Acido 4-amminobenzoico e suoi esteri, con gruppo amminico libero	150-13-0	205-753-0
<u>▼</u> B	168	Esteri della colina e della metilcolina e loro sali (INN)	67-48-1	200-655-4
	169	Caramiphenum (INN) e suoi sali	77-22-5	201-013-6
	170	Estere dietilfosforico del para nitrofenolo (Paraoxon - ISO)	311-45-5	206-221-0
	171	Metethoheptazinum (INN) e suoi sali	509-84-2	
	172	Oxypheneridinum (INN) e suoi sali	546-32-7	
	173	Ethoheptazinum(INN) e suoi sali	77-15-6	201-007-3
	174	Metheptazinum(INN) e suoi sali	469-78-3	
	175	Methylphenidatum (INN) e suoi sali	113-45-1	204-028-6
	176	Doxylaminum (INN) e suoi sali	469-21-6	207-414-2
	177	Tolboxanum (INN)	2430-46-8	
	178	4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo	103-16-2/ 622-62-8	203-083-3/ 210-748-1
	179	Parethoxycainum (INN) e suoi sali	94-23-5	205-246-4

	Identificazione della sostanza		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
180	Fenozolonum (INN)	15302-16-6	239-339-6
181	Glutethimidum (INN) e suoi sali	77-21-4	201-012-0
182	Etilene (ossido di)	75-21-8	200-849-9
183	Bemegridum (INN) e suoi sali	64-65-3	200-588-0
184	Valnoctamidum (INN)	4171-13-5	224-033-7
185	Haloperidolum (INN)	52-86-8	200-155-6
186	Paramethazonum (INN)	53-33-8	200-169-2
187	Fluanisonum (INN)	1480-19-9	216-038-8
188	Trifluperidolum (INN)	749-13-3	
189	Fluoresonum (INN)	2924-67-6	220-889-0
190	Fluorouracilum (INN)	51-21-8	200-085-6
191	Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nell'allegato III	7664-39-3	231-634-8
192	Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum (INN))	541-64-0	208-789-5
193	Galantaminum (INN)	357-70-0	
194	Gestagena (sostanze ad attività)—		
195	Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano (BHC ISO))	58-89-9	200-401-2
196	Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, endodimetilene-1,4; 8,5 naftalene (Endrina)	72-20-8	200-775-7
197	Esacloroetano	67-72-1	200-666-4
198	Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a, endo-endo- dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina)	465-73-6	207-366-2
199	Idrastina, idrastinina e loro sali	118-08-1/ 6592-85-4	204-233-0/ 229-533-9
200	Idrazidi e loro sali, per es.: Isoniazidum (INN)	54-85-3	200-214-6
201	Idrazina, suoi derivati e loro sali	302-01-2	206-114-9
202	Octamoxinum (INN) e suoi sali	4684-87-1	
203	Warfarinum (INN) e suoi sali	81-81-2	201-377-6
204	Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido	548-00-5	208-940-5

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	с	d	
205	Methocarbamolum (INN)	532-03-6	208-524-3	
206	Propatylnitratum (INN)	2921-92-8	220-866-5	
207	Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3 il)-1,1 metiltio-3 propano			
208	Fenadiazolum (INN)	1008-65-7		
209	Nitroxolinum (INN) e suoi sali	4008-48-4	223-662-4	
210	Iosciamina, suoi sali e suoi derivati	101-31-5	202-933-0	
211	Hyoscyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati)	84603-65-6	283-265-7	
212	Pemolinum (INN) e suoi sali	2152-34-3	218-438-8	
213	Iodio elementare	7553-56-2	231-442-4	
214	bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano sali per es.: Decamethonii bromidum (INN)	541-22-0	208-772-2	
215	Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill. e specie vicine (radici e loro preparati)	8012-96-2	232-385-8	
216	N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)	528-92-7	208-443-3	
217	Santonina	481-06-1	207-560-7	
218	Lobelia inflata L. e preparati	84696-23-1	283-642-6	
219	Lobelinum (INN) e suoi sali	90-69-7	202-012-3	
220	Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali			
221	Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato V	7439-97-6	231-106-7	
222	Mescalina e suoi sali	54-04-6	200-190-7	
223	Poliacetaldeide (Metaldeide)	9002-91-9		
224	(Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e suoi sali	305-13-5		
225	Coumetarolum (INN)	4366-18-1	224-455-1	
226	Dextromethorphanum (INN) e suoi sali	125-71-3	204-752-2	
227	Metilammino-2 eptano e suoi sali	540-43-2		
228	Isometheptenum (INN) e suoi sali	503-01-5	207-959-6	
229	Mecamylaminum (INN)	60-40-2	200-476-1	

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	с	d	
230	Guaifenesinum (INN)	93-14-1	202-222-5	
231	Dicoumarolum (INN)	66-76-2	200-632-9	
232	Phenmetrazinum(INN) suoi derivati e suoi Sali	134-49-6	205-143-4	
233	Thiamazolum(INN)	60-56-0	200-482-4	
234	(Metil -2 metossi-2' fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)	518-20-7	208-248-3	
235	Carisoprodolum (INN)	78-44-4	201-118-7	
236	Meprobamatum (INN)	57-53-4	200-337-5	
237	Tefazolinum (INN) e suoi sali	1082-56-0		
238	Arecolina	63-75-2	200-565-5	
239	Poldini Metilsulfas (INN)	545-80-2	208-894-6	
240	Hydroxyzinum (INN)	68-88-2	200-693-1	
241	2-Naftolo	135-19-3	205-182-7	
242	1- e 2-Naftlilamminae suoi sali	134-32-7/91- 59-8	205-138-7/ 202-080-4	
243	3-(1 Naftil)-4-idrossicumarina	39923-41-6		
244	Naphazolinum (INN) e suoi sali	835-31-4	212-641-5	
245	Neostigmina e suoi sali per es.: Neostigmini bromidum (INN)	114-80-7	204-054-8	
246	Nicotina e suoi Sali	54-11-5	200-193-3	
247	Nitriti di amile	110-46-3	203-770-8	
248	Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio	14797-65-0		
249	Nitrobenzene	98-95-3	202-716-0	
250	Nitrocresoli e loro sali alcalini	12167-20-3		
251	Nitrofurantoinum(INN)	67-20-9	200-646-5	
252	Furazolidonum (INN)	67-45-8	200-653-3	
253	Nitroglicerina	55-63-0	200-240-8	
254	Acenocoumarolum (INN)	152-72-7	205-807-3	
255	Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussiati)	14402-89-2/ 13755-38-9	238-373-9	
256	Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati			

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	С	d	
257	Noradrenalina e suoi sali	51-41-2	200-096-6	
258	Noscapinum (INN) e suoi sali	128-62-1	204-899-2	
259	Guanethidinum (INN) e suoi sali	55-65-2	200-241-3	
260	Estrogena			
261	Oleandrina	465-16-7	207-361-5	
262	Chlortalidonum (INN)	77-36-1	201-022-5	
263	Pelletierina e suoi sali	2858-66-4/ 4396-01-4	220-673-6/ 224-523-0	
264	Pentacloroetano	76-01-7	200-925-1	
265	Pentaerithrityli tetranitras (INN)	78-11-5	201-084-3	
266	Petrichloralum (INN)	78-12-6		
267	Octamylaminum (INN) e suoi sali	502-59-0	207-947-0	
268	Acido picrico	88-89-1	201-865-9	
269	Phenacemidum (INN)	63-98-9	200-570-2	
270	Difencloxazinum(INN)	5617-26-5		
271	2-Fenil indan 1,3-dione (fenindione (INN))	83-12-5	201-454-4	
272	Ethylphenacemidum (feneturide (INN))	90-49-3	201-998-2	
273	Phenprocoumonum (INN)	435-97-2	207-108-9	
274	Fenyramidolum (INN)	553-69-5	209-044-7	
275	Triamterenum (INN) e suoi sali	396-01-0	206-904-3	
276	Pirofostato di tetraetile (TEP - ISO)	107-49-3	203-495-3	
277	Tricresilfosfato	1330-78-5	215-548-8	
278	Psilocybinum (INN)	520-52-5	208-294-4	
279	Fosforo e fosfuri metallici	7723-14-0	231-768-7	
280	Thalidomidum(INN) e suoi sali	50-35-1	200-031-1	
281	Physostigma Venenosum Balf.	89958-15-6	289-638-0	
282	Picrotossina	124-87-8	204-716-6	
283	Pilocarpina e suoi Sali	92-13-7	202-128-4	
284	α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogiro (Levofacetoperano (INN)) e suoi sali	24558-01-8		

Numero	Identificazione della sostanza				
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	b	С	d		
285	Pipradrolum (INN) e suoi sali	467-60-7	207-394-5		
286	Azacylonolum (INN) e suoi sali	115-46-8	204-092-5		
287	Bietamiverinum (INN)	479-81-2	207-538-7		
288	Butopiprinum (INN) e suoi sali	55837-15-5	259-848-7		
289	Piombo e suoi composti	7439-92-1	231-100-4		
290	Conina	458-88-8	207-282-6		
291	Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso)	89997-54-6	289-689-9		
292	Metyraponum (INN)	54-36-4	200-206-2		
293	Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/ Euratom (¹) che stabilisce le norme fondamentali di si- curezza relative alla protezione sanitaria della popola- zione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti				
294	Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati)	90046-04-1	289-971-1		
295	Scopolamina, suoi sali e suoi derivati	51-34-3	200-090-3		
296	Sali di oro				
297	Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, numero 49	7782-49-2	231-957-4		
298	Solanum nigrum L. e suoi preparati	84929-77-1	284-555-6		
299	Sparteina (INN) e suoi sali	90-39-1	201-988-8		
300	Glucocorticoidi (corticosteroidi)				
301	Datura stramonium L. e suoi preparati	84696-08-2	283-627-4		
302	Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati	11005-63-3	234-239-9		
303	Strofanto (specie) e loro preparati				
304	Stricnina e suoi sali	57-24-9	200-319-7		
305	Strychnos (specie) e loro preparati				
306	Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961				
307	Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali				

	Identificazione della sostanza		
Numero d'ordine		N CAS	N CF
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
308	Sultiamum (INN)	61-56-3	200-511-0
309	Neodimio e suoi sali	7440-00-8	231-109-3
310	Thiotepum (INN)	52-24-4	200-135-7
311	Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati	84696-42-4	283-649-4
312	Tellurio e suoi composti	13494-80-9	236-813-4
313	Xylometazolinum (INN) e suoi sali	526-36-3	208-390-6
314	Tetracloroetilene	127-18-4	204-825-9
315	Tetracloruro di carbonio	56-23-5	200-262-8
316	Tetrafosfato di esaetile	757-58-4	212-057-0
317	Tallio e suoi composti	7440-28-0	231-138-1
318	Glicosidi estratti dalla Theveta neriifolia Juss	90147-54-9	290-446-4
319	Ethionamidum (INN)	536-33-4	208-628-9
320	Phenothiazinum (INN) e suoi composti	92-84-2	202-196-5
321	Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nell'allegato III	62-56-6	200-543-5
322	Mephenesinum (INN) e suoi esteri	59-47-2	200-427-4
323	Vaccini, tossine o sieri definiti come medicinali immunologici in conformità dell'articolo 1, par. 4 della direttiva 2001/83/CE		
324	Tranylcyprominum (INN) e suoi sali	155-09-9	205-841-9
325	Tricloronitrometano	76-06-2	200-930-9
326	Tribromoetanolo (alcol tribromoetilico)	75-80-9	200-903-1
327	Trichlormethinum (INN) e suoi sali	817-09-4	212-442-3
328	Tretaminum (INN)	51-18-3	200-083-5
329	Gallamini triethiodidum (INN)	65-29-2	200-605-1
330	Urginea scilla Steinh. e suoi preparati	84650-62-4	283-520-2
331	Veratrina e suoi sali	8051-02-3	613-062-00-4
332	Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati	84604-18-2	283-296-6
333	Veratrum spp. e preparati	90131-91-2	290-407-1

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	с	d	
334	Cloruro di vinile monomero	75-01-4	200-831-0	
335	Ergocalciferolum (INN) + Cholecalciferolo (vitamine D <sub>2</sub> e D <sub>3</sub> )	50-14-6/67- 97-0	200-014-9/ 200-673-2	
336	Sali degli acidi O-alchilditiocarbonici (xantati)			
337	Yohimbina e suoi sali	146-48-5	205-672-0	
338	Dimethili sulfoxidum (INN)	67-68-5	200-664-3	
339	Diphenhydraminum (INN) e suoi sali	58-73-1	200-396-7	
340	4-terzbutilfenolo	98-54-4	202-679-0	
341	4-terzbutilpirocatecolo	98-29-3	202-653-9	
342	Dihydrotachysterolum (INN)	67-96-9	200-672-7	
343	Diossano (1,4 dietilene diossido)	123-91-1	204-661-8	
344	Morfolina e suoi sali	110-91-8	203-815-1	
345	Piretro album L. e suoi preparati			
346	N-[(4-metossifenil)metil]-N',N'-dimetil-N-2-piridinil-1,2-etandiammina maleato (Maleato di pirianisamina)	59-33-6	200-422-7	
347	Tripelennaminum (INN)	91-81-6	202-100-1	
348	Tetraclorosalicilanilidi	7426-07-5		
349	Diclorosalicilanilidi	1147-98-4		
350	Tetrabromosalicilanilidi —			
351	Dibromosalicilanilidi —			
352	Bithionolum (INN)	97-18-7	202-565-0	
353	Monosulfuri tiouramici	97-74-5	202-605-7	
354	Spostato o soppresso			
355	Dimetileformamide (N,N-dimetileformamide)	68-12-2	200-679-5	
356	Acetone benzilidene	122-57-6	204-555-1	
357	Benzoati di coniferile (alcol coniferile), salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate			

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
358	Furocumarine (per esempio Trioxysalenum (INN), metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg	3902-71-4/ 298-81-7/ 484-20-8	223-459-0/ 206-066-9/ 207-604-5
359	Oli di semi di Laurus nobilis L.	84603-73-6	283-272-5
360	Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a 100 ppm nel prodotto finito, 50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini	94-59-7	202-345-4
361	4,4'-bis(iodossi)-2,2'-dimetil-5,5'-bis(1-metiletil)-1,1'-bifenile (Iodotimolo)	552-22-7	209-007-5
362	3'-etil-tetraidro-5',6',7', 8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene (AETT; Versalide)	88-29-9	201-817-7
363	o-Fenilendiammina e suoi sali	95-54-5	202-430-6
364	4-Metil-m-fenilendiammina (toluene-2,4-diammina) e suoi sali	95-80-7	202-453-1
365	Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e suoi preparati	475-80-9/ 313-67-7/ 15918-62-4	202-499-6/ 206-238-3 /
366	Cloroformio	67-66-3	200-663-8
367	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)	1746-01-6	217-122-7
368	6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)	828-00-2	212-579-9
369	N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (piritione sodico) (²)	3811-73-2	223-296-5
370	N-(triclorometiltio) cicloexen-4-dicarbossimide 1,2 (Captano - ISO)	133-06-2	205-087-0
371	2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano (Esaclorofene (INN))	70-30-4	200-733-8
372	6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Mino-xidil (INN)) e suoi sali	38304-91-5	253-874-2
373	3,4',5-Tribromosalicilanilide (Tribromsalan (INN))	87-10-5	201-723-6
374	Fitolacca (Phytolacca spp.) e suoi preparati	65497-07-6/ 60820-94-2	
375	Tretinoin (INN) (acido retinoico e suoi sali)	302-79-4	206-129-0

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
376	1-Metossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - CI 76050)e suoi sali	615-05-4	210-406-1
377	1-Metossi-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) e suoi sali	5307-02-8	226-161-9
378	Colorante Cl 12140	3118-97-6	221-490-4
379	Colorante Cl 26105 (Solvent Red 24)	85-83-6	201-635-8
380	Colorante Cl 42555 (Basic Violet 3) Colorante Cl 42555-1 Colorante Cl 42555-2	548-62-9 467-63-0	208-953-6 207-396-6
381	Amil-4-dimetillamminobenzoato (miscela di isomeri) (Padimate A (INN))	14779-78-3	238-849-6
383	2-ammino-4-nitrofenolo	99-57-0	202-767-9
384	2-ammino-5-nitrofenolo	121-88-0	204-503-8
385	11-α-idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri	80-75-1	201-306-9
386	Colorante Cl 42640 ([4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzill)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-diene-1-ilidene](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio)	1694-09-3	216-901-9
387	Colorante Cl 13065	587-98-4	209-608-2
388	Colorante Cl 42535 (Basic Violet 1)	8004-87-3	
389	Colorante Cl 61554 (Solvent Blue 35)	17354-14-2	241-379-4
390	Antiandrogeni a struttura steroidea		
391	Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'allegato III, e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV	7440-67-7	231-176-9
392	Spostato o soppresso		
393	Acetonitrile	75-05-8	200-835-2
394	Tetraidrozolina Tetrizolina (INN)e suoi sali	84-22-0	201-522-3
395	idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'allegato III	148-24-3/ 134-31-6	205-711-1/ 205-137-1
396	2,2 ditiobispiridin-1,1-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio)-(piritione disolfuro + solfato di magnesio)	43143-11-9	256-115-3

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	ь	С	d
397	Colorante CI 12075 (Pigment Orange 5), suoi lacche, pigmenti e sali	3468-63-1	222-429-4
398	Colorante CI 45170 e CI 45170:1 (Basic Violet 10)	81-88-9/509- 34-2	201-383-9/ 208-096-8
399	Lidocainum (INN)	137-58-6	205-302-8
400	1,2-epossibutano	106-88-7	203-438-2
401	Colorante Cl 15585	5160-02-1/ 2092-56-0	225-935-3/ 218-248-5
402	Lattato di stronzio	29870-99-3	249-915-9
403	Nitrato di stronzio	10042-76-9	233-131-9
404	Policarbonato di sronzio		
405	Pramocainum (INN)	140-65-8	205-425-7
406	4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali	5862-77-1	
407	2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali	14572-93-1	
408	Pirocatecolo (Catecolo)	120-80-9	204-427-5
409	Pirogallolo	87-66-1	201-762-9
410	Nitrosammine, per es.: dimetilnitrosammina; nitrosodi- propilammina; 2,2'-nitrosoimmino)bisetanolo	62-75-9/621- 64-7/1116- 54-7	200-549-8/ 210-698-0/ 214-237-4
411	Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali		
412	4-ammino-2-nitrofenolo	119-34-6	204-316-1
413	2-metil-m-fenilendiammina (toluene-2,6-diammina)	823-40-5	212-513-9
414	4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio ambretta)	83-66-9	201-493-7
415	Spostato o soppresso		
416	Cellule, tessuti o prodotti di origine umana		
417	3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina (INN))	77-09-8	201-004-7
418	Acido-3-imidazol-4-ilacrilico e il suo estere etilico (acido urocanico)	104-98-3/ 27538-35-8	203-258-4/ 248-515-1
419	I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (³), e gli ingredienti da essi derivati.		

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	ь	С	d
420	Catrami di carbone grezzi e raffinati	8007-45-2	232-361-7
421	1,1,3,3,5-pentamentil-4,6-dinitroindano (moschene)	116-66-5	204-149-4
422	5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene)	145-39-1	205-651-6
423	Olio essenziale di radice di enula ( <i>Inula helenium L.</i> ), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	97676-35-2	
424	Cianuro di benzile se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	140-29-4	205-410-5
425	Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	4756-19-8	225-289-2
426	Maleato di dietile, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	141-05-9	205-451-9
427	3,4-Diidrocumarina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	119-84-6	204-354-9
428	2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	6248-20-0	228-369-5
429	3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	40607-48-5	254-999-5
430	4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	17874-34-9	241-827-9
431	Citraconato di dimetile, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	617-54-9	
432	7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (Pseudometilionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	26651-96-7	247-878-3
433	6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudoionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	141-10-6	205-457-1
434	Difenilammina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	122-39-4	204-539-4
435	Etilacrilato, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	140-88-5	205-438-8
436	Assoluta di foglia di fico ( <i>Ficus carica L.</i> ), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	68916-52-9	
437	trans-2-eptenale, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	18829-55-5	242-608-0

**▼**<u>M1</u>

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
438	trans-2-esenale-dietilacetale se impiegato come ingre- diente per le sue proprietà odorose	67746-30-9	266-989-8
139	trans-2-esenale-dimetilacetale, se impiegato come ingre- diente per le sue proprietà odorose	18318-83-7	242-204-4
140	Alcol idroabietilico, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	13393-93-6	236-476-3
141	6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	34131-99-2	251-841-7
142	7-Metossicumarina se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	531-59-9	208-513-3
143	4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (anisilidene acetone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	943-88-4	213-404-9
144	1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (alfa-metile anisilidene acetone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	104-27-8	203-190-5
145	Metil-trans-2-butenoato, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	623-43-8	210-793-7
146	7-Metilcumarina se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	2445-83-2	219-499-3
147	5-Metil-2,3-esandione (acetil isovaleril), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	13706-86-0	237-241-8
448	2-Pentilidencicloesanone se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	25677-40-1	247-178-8
149	3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (pseudo-isometil-ionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	1117-41-5	214-245-8
450	Oli essenziali di verbena ( <i>Lippia citriodora</i> Kunth.) e derivati diversi dall'assoluto se impiegati come ingredienti per le loro proprietà odorose	8024-12-2	285-515-0
151	Spectate a compresse		
451	Spostato o soppresso	2500 1 1 5	252.50:-
452	6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-si- laundecano	37894-46-5	253-704-7
453	Dicloruro di cobalto	7646-79-9	231-589-4
454	Solfato di cobalto	10124-43-3	233-334-2

	Identificazione della sostanza		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
455	Monossido di nichel	1313-99-1	215-215-7
456	Triossido di dinichel	1314-06-3	215-217-8
457	Diossido di nichel	12035-36-8	234-823-3
458	Disolfuro di trinichel	12035-72-2	234-829-6
459	Tetracarbonilnichel	13463-39-3	236-669-2
460	Solfuro di nichel	16812-54-7	240-841-2
461	Bromato di potassio	7758-01-2	231-829-8
462	Monossido di carbonio	630-08-0	211-128-3
463	Buta-1,3-diene, cfr. anche voci 464-611	106-99-0	203-450-8
464	Isobutano, con contenuto $\geq 0.1 \%$ p/p di butadiene	75-28-5	200-857-2
465	Butano, con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene	106-97-8	203-448-7
466	Gas (petrolio), $C_{3-4}$ , con contenuto $> 0,1 \%$ p/p di butadiene	68131-75-9	268-629-5
467	Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68307-98-2	269-617-2
468	Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68307-99-3	269-618-8
469	Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-00-9	269-619-3
470	Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-01-0	269-620-9
<b>47</b> 1	Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-03-2	269-623-5
472	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-04-3	269-624-0
473	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-05-4	269-625-6

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	с	d
474	Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-06-5	269-626-1
475	Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-07-6	269-627-7
176	Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-08-7	269-628-2
477	Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-09-8	269-629-8
478	Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-10-1	269-630-3
479	Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-11-2	269-631-9
480	Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrode- solforatore, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68308-12-3	269-632-4
481	Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68409-99-4	270-071-2
482	Alcani, C <sub>1-2</sub> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68475-57-0	270-651-5
483	Alcani, C <sub>2-3</sub> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68475-58-1	270-652-0
484	Alcani, C <sub>3-4</sub> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68475-59-2	270-653-6
485	Alcani, C <sub>4-5</sub> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68475-60-5	270-654-1
486	Gas combustibili), con contenuto $> 0,1 \%$ p/p di butadiene	68476-26-6	270-667-2
487	Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68476-29-9	270-670-9
488	Idrocarburi, $C_{3-4}$ , con contenuto $> 0,1 \%$ p/p di butadiene	68476-40-4	270-681-9
489	Idrocarburi, C <sub>4-5</sub> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68476-42-6	270-682-4

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	ь	С	d
490	Idrocarburi, C <sub>2-4</sub> , arricchiti in C3 con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68476-49-3	270-689-2
491	Gas di petrolio, liquefatti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68476-85-7	270-704-2
492	Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68476-86-8	270-705-8
493	Gas (petrolio), C <sub>3-4</sub> , ricchi di isobutano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-33-8	270-724-1
494	Distillati (petrolio), $C_{3-6}$ , ricchi di piperilene, con contenuto $>0,1~\%$ p/p di butadiene	68477-35-0	270-726-2
495	Gas (petrolio), carica sistema amminico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-65-6	270-746-1
496	Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-66-7	270-747-7
497	Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-67-8	270-748-2
498	Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno- azoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-68-9	270-749-8
499	Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-69-0	270-750-3
500	Gas (petrolio), $C_{2-3}$ , con contenuto $> 0,1 \%$ p/p di butadiene	68477-70-3	270-751-9
501	Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di $C_4$ privi di acido, con contenuto $>0,1~\%$ p/p di butadiene	68477-71-4	270-752-4
502	Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di $C_{3-5}$ , con contenuto $>0.1~\%$ p/p di butadiene	68477-72-5	270-754-5
503	Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di $C_3$ privi di acido, con contenuto $>0.1~\%$ p/p di butadiene	68477-73-6	270-755-0
504	Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-74-7	270-756-6
505	Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di $C_{1-5}$ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-75-8	270-757-1

Numero			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
506	Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di $\rm C_{2-4}$ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-76-9	270-758-7
507	Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-77-0	270-759-2
508	Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di $C_{1-4}$ , con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68477-79-2	270-760-8
509	Gas (petrolio), $C_{6-8}$ riciclo di reforming catalitico, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68477-80-5	270-761-3
510	Gas (petrolio), $C_{6-8}$ , da reforming catalitico, con contenuto $> 0.1 \%$ p/p di butadiene	68477-81-6	270-762-9
511	Gas (petrolio), $C_{6-8}$ , riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68477-82-7	270-763-4
512	Gas (petrolio), $C_{3-5}$ , carica di alchilazione olefinica-paraffinica, con contenuto $> 0.1 \%$ p/p di butadiene	68477-83-8	270-765-5
513	Gas (petrolio), corrente di ritorno C <sub>2</sub> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-84-9	270-766-0
514	Gas (petrolio), ricchi di $C_4$ , con contenuto $> 0,1 \%$ p/p di butadiene	68477-85-0	270-767-6
515	Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-86-1	270-768-1
516	Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-87-2	270-769-7
517	Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-90-7	270-772-3
518	Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-91-8	270-773-9
519	Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-92-9	270-774-4
520	Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas, con contenuto >0,1 % p/p di butadiene	68477-93-0	270-776-5
521	Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-94-1	270-777-0

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	с	d	
522	Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-95-2	270-778-6	
523	Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-96-3	270-779-1	
524	Gas (petrolio), ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-97-4	270-780-7	
525	Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto, con contenuto > 0,1 % p/p di buta-diene	68477-98-5	270-781-2	
526	Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C <sub>4</sub> , esenti da idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68477-99-6	270-782-8	
527	Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-00-2	270-783-3	
528	Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-01-3	270-784-9	
529	Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-02-4	270-785-4	
530	Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-03-5	270-787-5	
531	Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-04-6	270-788-0	
532	Gas (petrolio), distillazione da cracking termico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-05-7	270-789-6	
533	Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-21-7	270-802-5	
534	Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente, con contenuto $>0.1~\%$ p/p di butadiene	68478-22-8	270-803-0	
535	Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-24-0	270-804-6	
536	Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-25-1	270-805-1	
537	Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-26-2	270-806-7	

	Identificazione della sostanza				
Numero d'ordine					
a	b	c c	d d		
538	Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-27-3	270-807-2		
539	Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-28-4	270-808-8		
540	Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-29-5	270-809-3		
541	Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-30-8	270-810-9		
542	Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di $C_4$ , con contenuto $>0.1~\%$ p/p di butadiene	68478-32-0	270-813-5		
543	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di $C_{1\text{-}2}$ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-33-1	270-814-0		
544	Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68478-34-2	270-815-6		
545	Idrocarburi, ricchi di $C_{3-4}$ , distillato di petrolio, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68512-91-4	270-990-9		
546	Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-14-4	270-999-8		
547	Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-15-5	271-000-8		
548	Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-16-6	271-001-3		
549	Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-17-7	271-002-9		
550	Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-18-8	271-003-4		
551	Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68513-19-9	271-005-5		

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza			
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	с	d	
552	Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di $C_4$ , con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	68513-66-6	271-010-2	
553	Idrocarburi, $C_{1-4}$ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68514-31-8	271-032-2	
554	Idrocarburi, $C_{1-4}$ , addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68514-36-3	271-038-5	
555	Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio, con contenuto $> 0,1~\%$ p/p di butadiene	68527-15-1	271-258-1	
556	Idrocarburi, $C_{1-3}$ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68527-16-2	271-259-7	
557	Idrocarburi, $C_{14}$ , frazione debutanizzatore, con contenuto $>0,1~\%~p/p$ di butadiene	68527-19-5	271-261-8	
558	Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene, con contenuto $>0,1~\%$ p/p di butadiene	68602-82-4	271-623-5	
559	Gas (petrolio), $C_{1-5}$ , umidi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68602-83-5	271-624-0	
560	Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato, con contenuto $>0.1~\%$ p/p di butadiene	68602-84-6	271-625-6	
561	Idrocarburi, $C_{2-4}$ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68606-25-7	271-734-9	
562	Idrocarburi, $C_3$ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68606-26-8	271-735-4	
563	Gas (petrolio), carica di alchilazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68606-27-9	271-737-5	
564	Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68606-34-8	271-742-2	
565	Prodotti del petrolio, gas di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68607-11-4	271-750-6	
566	Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68783-06-2	272-182-1	
567	Gas (petrolio), miscela di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68783-07-3	272-183-7	
568	Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68783-64-2	272-203-4	

### <u>▼B</u>

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza			
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	ь	с	d	
569	Gas (petrolio), $C_{2-4}$ , addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68783-65-3	272-205-5	
570	Gas (petrolio), di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68814-67-5	272-338-9	
571	Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68814-90-4	272-343-6	
572	Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68911-58-0	272-775-5	
573	Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68911-59-1	272-776-0	
574	Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo, con contenuto $>0.1~\%$ p/p di butadiene	68918-99-0	272-871-7	
575	Gas (petrolio), dal deesanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-00-6	272-872-2	
576	Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-01-7	272-873-8	
577	Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-02-8	272-874-3	
578	Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-03-9	272-875-9	
579	Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-04-0	272-876-4	
580	Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-05-1	272-878-5	
581	Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-06-2	272-879-0	
582	Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazio- namento di benzina leggera di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-07-3	272-880-6	

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
583	Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-08-4	272-881-1
584	Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-09-5	272-882-7
585	Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-10-8	272-883-2
586	Gas (petrolio), dallo stripper del catrame, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-11-9	272-884-8
587	Gas (petrolio), dallo stripper «unifining», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-12-0	272-885-3
588	Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68919-20-0	272-893-7
589	Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68952-76-1	273-169-3
590	Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68952-77-2	273-170-9
591	Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesol- forata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di bu- tadiene	68952-79-4	273-173-5
592	Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di buta-diene	68952-80-7	273-174-0
593	Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68952-81-8	273-175-6
594	Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68952-82-9	273-176-1
595	Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68955-28-2	273-265-5
596	Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68955-33-9	273-269-7

Numero	Identificazione della sostanza		_
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
97	Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68955-34-0	273-270-2
98	Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	68989-88-8	273-563-5
599	Idrocarburi, $C_4$ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	87741-01-3	289-339-5
500	Alcani, $C_{1-4}$ , ricchi di $C_3$ , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	90622-55-2	292-456-4
501	Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietano- lammina, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-15-3	295-397-2
502	Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-16-4	295-398-8
603	Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-17-5	295-399-3
604	Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-18-6	295-400-7
605	Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-19-7	295-401-2
506	Gas (petrolio), residuo «visbreaking», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	92045-20-0	295-402-8
607	Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di $C_3$ , con contenuto $>0.1~\%$ p/p di butadiene	92045-22-2	295-404-9
508	Idrocarburi, $C_4$ , distillato da cracker a vapore, con contenuto $>0.1~\%$ p/p di butadiene	92045-23-3	295-405-4
509	Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione $C_4$ , con contenuto $> 0,1 \%$ p/p di butadiene	92045-80-2	295-463-0
510	Idrocarburi, C <sub>4</sub> , privi di 1,3-butadiene e isobutene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	95465-89-7	306-004-1

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
611	Raffinati (petrolio), frazione $C_4$ crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, $C_{3-5}$ e $C_{3-5}$ insaturi, privi di butadiene, con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene	97722-19-5	307-769-4
512	Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene)	50-32-8	200-028-5
513	Pece, catrame-petrolio di carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	68187-57-5	269-109-0
614	Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	68188-48-7	269-159-3
615	Spostato o soppresso		
616	Spostato o soppresso		
617	Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene, con contenuto> 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	90640-85-0	292-606-9
618	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	90669-57-1	292-651-4
619	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	90669-58-2	292-653-5
620	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	90669-59-3	292-654-0
621	Residui di estrazione (carbone), bruno, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	91697-23-3	294-285-0
622	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	92045-71-1	295-454-1
623	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	92045-72-2	295-455-7
524	Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	92062-34-5	295-549-8
625	Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	94114-13-3	302-650-3
626	Residui (carbone), estrazione con solvente liquido, con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	94114-46-2	302-681-2

### <u>▼B</u>

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	С	d	
627	Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	94114-47-3	302-682-8	
628	Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	94114-48-4	302-683-3	
529	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	97926-76-6	308-296-6	
630	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	97926-77-7	308-297-1	
631	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	97926-78-8	308-298-7	
632	Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	101316-45-4	309-851-5	
633	Idrocarburi aromatici, $C_{20\text{-}28}$ , policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene, con contenuto $> 0,005~\%$ p/p di benzo[a]pirene	101794-74-5	309-956-6	
634	Idrocarburi aromatici, $C_{20\text{-}28}$ , policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene, con contenuto $> 0,005~\%$ p/p di benzo[a]pirene	101794-75-6	309-957-1	
635	Idrocarburi aromatici, $C_{20\text{-}28}$ , policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene, con contenuto $> 0,005~\%$ p/p di benzo[a]pirene	101794-76-7	309-958-7	
636	Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	121575-60-8	310-162-7	
637	Dibenzo[a,h]antracene	53-70-3	200-181-8	
638	Benzo[a]antracene	56-55-3	200-280-6	
639	Benzo[e]pirene	192-97-2	205-892-7	
640	Benzo[j]fluorantene	205-82-3	205-910-3	
641	Benzo(e)acefenantrilene	205-99-2	205-911-9	
642	Benzo[k]fluorantene	207-08-9	205-916-6	

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	с	d	
643	Crisene	218-01-9	205-923-4	
644	2-bromopropano	75-26-3	200-855-1	
645	Tricloroetilene	79-01-6	201-167-4	
646	1,2-dibromo-3-cloropropano	96-12-8	202-479-3	
647	2,3-dibromopropan-1-olo	96-13-9	202-480-9	
648	1,3-dicloropropan-2-olo	96-23-1	202-491-9	
649	$\alpha, \alpha, \alpha$ -triclorotoluene	98-07-7	202-634-5	
650	α-clorotoluene (cloruro di benzile)	100-44-7	202-853-6	
651	1,2-dibromoetano	106-93-4	203-444-5	
652	Esaclorobenzene	118-74-1	204-273-9	
653	Bromoetilene (bromuro di vinile)	593-60-2	209-800-6	
654	1,4-diclorobut-2-ene	764-41-0	212-121-8	
655	Metilossirano (ossido di propilene)	75-56-9	200-879-2	
656	(Epossietil)benzene (osido di stirene)	96-09-3	202-476-7	
657	1-cloro-2,3-epossipropano (epicloroidrina)	106-89-8	203-439-8	
658	R-1-cloro-2,3-epossipropano	51594-55-9	424-280-2	
659	1,2-epossi-3-fenossipropano (fenil glicidil etere)	122-60-1	204-557-2	
660	2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo)	556-52-5	209-128-3	
661	R-2,3-epossi-1-propanolo	57044-25-4	404-660-4	
662	2,2'-biossirano (1,2:3,4-diepossibutano)	1464-53-5	215-979-1	
663	(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; Epoxiconazole	133855-98-8	406-850-2	
664	Ossido di clorometile e metile	107-30-2	203-480-1	
665	2-metossietanolo e suo acetato (2-metossietil-acetato)	109-86-4/ 110-49-6	203-713-7/ 203-772-9	
666	2-etossietanolo e suo acetato (2-etossietil-acetato)	110-80-5	203-804-1	
667	Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile)	542-88-1	208-832-8	

	Identificazione della sostanza		
Numero d'ordine		N CAS	N CF
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	ь	С	d
668	2-metossipropanolo	1589-47-5	216-455-5
669	Propiolattone	57-57-8	200-340-1
670	Cloruro di dimetilcarbammile	79-44-7	201-208-6
671	Uretano (carbammato di etile)	51-79-6	200-123-1
672	Spostato o soppresso		
673	Spostato o soppresso		
674	Acido metossiacetico	625-45-6	210-894-6
675	Ftalato di dibutile	84-74-2	201-557-4
676	bis(2-metossietil) etere (dietilen glicol dimetil etere)	111-96-6	203-924-4
677	Ftalato di bis(2-etilesile) (dietilesil ftalato)	117-81-7	204-211-0
678	Ftalato di bis(2-metossietile)	117-82-8	204-212-6
679	Acetato di 2-metossipropile	70657-70-4	274-724-2
680	[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile	80387-97-9	279-452-8
681	Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nel presente regolamento	79-06-1	201-173-7
682	Acrilonitrile	107-13-1	203-466-5
683	2-nitropropano	79-46-9	201-209-1
684	Dinosebe, suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indi- cati altrove nell'elenco	88-85-7	201-861-7
685	2-nitroanisolo	91-23-6	202-052-1
686	4-nitrobifenile	92-93-3	202-204-7
687	2,4 - Dinitrotoluene Dinitrotoluene, tecnico	121-14-2/ 25321-14-6	204-450-0/ 246-836-1
688	Binapacril	485-31-4	207-612-9
689	2-nitronaftalene	581-89-5	209-474-5
690	2,3-dinitrotoluene	602-01-7	210-013-5
691	5-nitroacenaftene	602-87-9	210-025-0
692	2,6-Dinitrotoluene	606-20-2	210-106-0
693	3,4-Dinitrotoluene	610-39-9	210-222-1

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	С	d	
694	3,5-Dinitrotoluene	618-85-9	210-566-2	
695	2,5-Dinitrotoluene	619-15-8	210-581-4	
696	Dinoterbe, suoi sali e esteri	1420-07-1	215-813-8	
697	Nitrofene	1836-75-5	217-406-0	
598	Spostato o soppresso			
699	Diazometano	334-88-3	206-382-7	
700	1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1 – Disperse Blue 1)	2475-45-8	219-603-7	
701	Spostato o soppresso			
702	1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina	70-25-7	200-730-1	
703	Spostato o soppresso			
704	Spostato o soppresso			
705	4,4'-metilendianilina	101-77-9	202-974-4	
706	4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato	569-61-9	209-321-2	
707	4,4'-metilendi-o-toluidina	838-88-0	212-658-8	
708	o-anisidina	90-04-0	201-963-1	
709	3,3'-dimetossibenzidina (o-Dianisidina) e suoi sali	119-90-4	204-355-4	
710	Spostato o soppresso			
711	Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina			
712	3,3'-diclorobenzidina	91-94-1	202-109-0	
713	Benzidina, dicloridrato	531-85-1	208-519-6	
714	Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]di ammonio	531-86-2	208-520-1	
715	3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato	612-83-9	210-323-0	
716	Solfato di benzidina	21136-70-9	244-236-4	
717	Acetato di benzidina	36341-27-2	252-984-8	
718	Diidrogenobis(solfato) di 3,3'-diclorobenzidina	64969-34-2	265-293-1	
719	Solfato di 3,3'-diclorobenzidina	74332-73-3	277-822-3	
720	Azocoloranti della benzidina			

Numero	Identificazione della sostanza				
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	b	с	d		
721	4,4'-bi-o-toluidina (o-Tolidina)	119-93-7	204-358-0		
722	4,4'-bi-o-toluidina, dicloridrato	612-82-8	210-322-5		
723	Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio	64969-36-4	265-294-7		
724	Solfato di 4,4'-bi-o-toluidina	74753-18-7	277-985-0		
725	Sostanze coloranti a base di o-tolidina		611-030-00-4		
726	Bifenil-4-ilammina (4-aminodifenil) e suoi sali	92-67-1	202-177-1		
727	Azobenzene	103-33-3	203-102-5		
728	Acetato di (metil-ONN-azossi)metile	592-62-1	209-765-7		
729	Cicloesimide	66-81-9	200-636-0		
730	2-metilaziridina	75-55-8	200-878-7		
731	Imidazolidin-2-tione (Etilene tiourea)	96-45-7	202-506-9		
732	Furano	110-00-9	203-727-3		
733	Aziridina	151-56-4	205-793-9		
734	Captatolo	2425-06-1	219-363-3		
735	Carbadox	6804-07-5	229-879-0		
736	Flumioxazine	103361-09-7	613-166-00-X		
737	Tridemorfo	24602-86-6	246-347-3		
738	Vinclozolin	50471-44-8	256-599-6		
739	Fluazifop-butile	69806-50-4	274-125-6		
740	Flusilazolo	85509-19-9	014-017-00-6		
741	1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC, Triglicidilisocianurato)	2451-62-9	219-514-3		
742	Tioacetammide	62-55-5	200-541-4		
743	Spostato o soppresso				
744	Formammide	75-12-7	200-842-0		
745	N-metilacetammide	79-16-3	201-182-6		
746	N-metilformammide	123-39-7	204-624-6		

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
747	N,N-dimetilacetammide	127-19-5	204-826-4
748	Triammide esametilfosforica	680-31-9	211-653-8
749	Solfato di dietile	64-67-5	200-589-6
750	Solfato di dimetile	77-78-1	201-058-1
751	1,3-propansulfone	1120-71-4	214-317-9
752	Cloruro di dimetilsolfammoile	13360-57-1	236-412-4
753	Sulfallate	95-06-7	202-388-9
754	Miscela di:4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo		403-250-2
755	(+/-) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato	119738-06-6	607-373-00-4
756	6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile	85136-74-9	400-340-3
757	Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfona-to-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio	108225-03-2	402-060-7
758	[4'-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4"-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3",1"'-tetraolato-O,O',O",O"]rame(II) di trisodio		413-590-3
759	Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometos-si)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide		412-790-8
760	1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (Terossirone)	59653-74-6	616-091-00-0
761	Erionite	12510-42-8	650-012-00-0
762	Amianto	12001-28-4	650-013-00-6
763	Petrolio	8002-05-9	232-298-5
764	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-76-0	265-077-7

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
765	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solventecon contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-88-4	265-090-8
766	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-89-5	265-091-3
767	Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-95-3	265-096-0
768	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-96-4	265-097-6
769	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64741-97-5	265-098-1
770	Oli residui (petrolio), raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-01-4	265-101-6
771	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-36-5	265-137-2
772	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-37-6	265-138-8
773	Oli residui (petrolio), trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-41-2	265-143-5
774	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-44-5	265-146-1
775	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-45-6	265-147-7
776	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-52-5	265-155-0
777	Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-53-6	265-156-6
778	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-54-7	265-157-1
779	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-55-8	265-158-7

	Identificazione della sostanza		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
780	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-56-9	265-159-2
781	Oli residui (petrolio), idrotrattati, con contenuto > 3 % p/ p di estratto di DMSO	64742-57-0	265-160-8
782	Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-62-7	265-166-0
783	Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-63-8	265-167-6
784	Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-64-9	265-168-1
785	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-65-0	265-169-7
786	Olio di trasudamento (petrolio), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-67-2	265-171-8
787	Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-68-3	265-172-3
788	Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-69-4	265-173-9
789	Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliti- camente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-70-7	265-174-4
790	Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliti- camente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-71-8	265-176-5
791	Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-75-2	265-179-1
792	Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	64742-76-3	265-180-7
793	Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici, con contenuto > 3 % p/ p di estratto di DMSO	68783-00-6	272-175-3

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
794	Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	68783-04-0	272-180-0
795	Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	68814-89-1	272-342-0
796	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{2050}$ , a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati, con contenuto $> 3~\%$ p/p di estratto di DMSO	72623-85-9	276-736-3
797	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{15-30}$ , a base di olio neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	72623- 86-0	276-737-9
798	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{20-50}$ , a base di olio neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	72623- 87-1	276-738-4
799	Oli lubrificanti, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	74869-22-0	278-012-2
800	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi-, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-91-8	292-613-7
801	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-92-9	292-614-2
802	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-94-1	292-616-3
803	Idrocarburi, $C_{20-50}$ , paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati, con contenuto $>$ 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-95-2	292-617-9
804	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-96-3	292-618-4
805	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90640-97-4	292-620-5
806	Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90641-07-9	292-631-5
807	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90641-08-0	292-632-0

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
308	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90641-09-1	292-633-6
309	Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	90669-74-2	292-656-1
310	Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91770-57-9	294-843-3
311	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-39-0	295-300-3
812	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-40-3	295-301-9
813	Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-45-8	295-306-6
814	Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-54-9	295-316-0
815	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995- 73-2	295-335-4
816	Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-75-4	295-338-0
817	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-76-5	295-339-6
818	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-77-6	295-340-1
819	Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	91995-79-8	295-342-2
320	Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	92045-12-0	295-394-6
321	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{17\text{-}35}$ , estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati, con contenuto $> 3$ % p/p di estratto di DMSO	92045-42-6	295-423-2

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	С	d	
822	Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	92045-43-7	295-424-8	
323	Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	92061-86-4	295-499-7	
824	Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	92129-09-4	295-810-6	
825	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	92704- 08-0	296-437-1	
826	Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	93572-43-1	297-474-6	
827	Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	93763-10-1	297-827-4	
828	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato, con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO	93763-11-2	297-829-5	
829	Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	93763-38-3	297-857-8	
830	Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	93924-31-3	300-225-7	
831	Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	93924-32-4	300-226-2	
832	Idrocarburi, $C_{20-50}$ , distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo, con contenuto $> 3 \%$ p/p di estratto di DMSO	93924-61-9	300-257-1	
833	Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	94733-08-1	305-588-5	
834	Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	94733-09-2	305-589-0	

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
835	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{18-40}$ , a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	94733-15-0	305-594-8
836	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{18-40}$ , a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati, con contenuto $>$ 3 % p/p di estratto di DMSO	94733-16-1	305-595-3
837	Idrocarburi, $C_{13-30}$ , ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente, con contenuto $>$ 3 % p/p di estratto di DMSO	95371-04-3	305-971-7
838	Idrocarburi, $C_{16-32}$ , ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente, con contenuto $>$ 3 % p/p di estratto di DMSO	95371-05-4	305-972-2
839	Idrocarburi, C <sub>37-68</sub> , residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	95371-07-6	305-974-3
840	Idrocarburi, $C_{37-65}$ , residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati, con contenuto $> 3 \%$ p/p di estratto di DMSO	95371-08-7	305-975-9
841	Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97488-73-8	307-010-7
842	Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97488-74-9	307-011-2
843	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{18-27}$ , idrocrackizzati deparaffinati con solvente, con contenuto $>$ 3 % p/p di estratto di DMSO	97488-95-4	307-034-8
844	Idrocarburi, $C_{17\text{-}30}$ , residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione, con contenuto $> 3$ % p/p di estratto di DMSO	97675-87-1	307-661-7
845	Idrocarburi, $C_{1740}$ , residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto, con contenuto $>$ 3 % p/p di estratto di DMSO	97722-06-0	307-755-8
846	Idrocarburi, $C_{13-27}$ , naftenici leggeri estratti con solvente, con contenuto $> 3$ % p/p di estratto di DMSO	97722-09-3	307-758-4
847	Idrocarburi, $C_{14-29}$ , naftenici leggeri estratti con solvente, con contenuto $> 3 \%$ p/p di estratto di DMSO	97722-10-6	307-760-5

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	с	d
348	Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97862-76-5	308-126-0
349	Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97862-77-6	308-127-6
350	Idrocarburi, C <sub>27-42</sub> , dearomatizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97862-81-2	308-131-8
351	Idrocarburi, $C_{17-30}$ , distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione, con contenuto $> 3 \%$ p/p di estratto di DMSO	97862-82-3	308-132-3
852	Idrocarburi, C <sub>27-45</sub> , distillazione naftenica sotto vuoto, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97862-83-4	308-133-9
853	Idrocarburi, $C_{27-45}$ , dearomatizzati, con contenuto $> 3\%$ p/p di estratto di DMSO	97926-68-6	308-287-7
854	Idrocarburi, $C_{20-58}$ , idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	97926-70-0	308-289-8
355	Idrocarburi, C <sub>27-42</sub> , naftenici, con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO	97926-71-1	308-290-3
856	Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684-02-4	309-672-2
357	Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684- 03-5	309-673-8
358	Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684-04-6	309-674-3
359	Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684-05-7	309-675-9
360	Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684-37-5	309-710-8
361	Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	100684-38-6	309-711-3
862	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{>25}$ , estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati, con contenuto $> 3 \%$ p/p di estratto di DMSO	101316-69-2	309-874-0

	71			
Numero d'ordine	Identificazione della sostanza			
u orume	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	с	d	
863	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{17\text{-}32}$ , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto $>$ 3 % p/p di estratto di DMSO	101316-70-5	309-875-6	
864	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{20\text{-}35}$ , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto $> 3 \%$ p/p di estratto di DMSO	101316-71-6	309-876-1	
865	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{24-50}$ , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto $> 3 \%$ p/p di estratto di DMSO	101316-72-7	309-877-7	
866	Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita, a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64741-86-2	265-088-7	
867	Gasoli (petrolio), raffinati con solvente a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimo- strare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64741-90-8	265-092-9	
868	Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente a meno che sia noto l'intero processo di raffi- nazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64741-91-9	265-093-4	
869	Gasoli (petrolio), trattati con acido a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-12-7	265-112-6	
870	Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-13-8	265-113-1	
871	Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-14-9	265-114-7	
872	Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa di- mostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-29-6	265-129-9	
873	Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-30-9	265-130-4	

	Identificazione della sostanza		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
874	Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-38-7	265-139-3
875	Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-46-7	265-148-2
876	Gasoli (petrolio), idrodesolforati a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-79-6	265-182-8
877	Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa di- mostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-80-9	265-183-3
878	Distillati (petrolio), residuo della colonna di fraziona- mento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	68477-29-2	270-719-4
879	Distillati (petrolio), residuo della colonna di fraziona- mento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio a meno che sia noto l'intero pro- cesso di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	68477-30-5	270-721-5
880	Distillati (petrolio), residuo della colonna di fraziona- mento di un impianto di reforming catalitico, bassobol- lenti a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	68477-31-6	270-722-0
881	Alcani, C <sub>12-26</sub> ramificati e lineari a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	90622-53-0	292-454-3
882	Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	90640-93-0	292-615-8
883	Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	91995-34-5	295-294-2

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	С	d	
884	Gasoli, paraffinici a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	93924-33-5	300-227-8	
885	Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97488-96-5	307-035-3	
886	Idrocarburi, C <sub>16-20</sub> , idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97675- 85-9	307-659-6	
887	Idrocarburi, C <sub>12-20</sub> , paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97675-86-0	307-660-1	
888	Idrocarburi, C <sub>11-17</sub> , naftenici leggeri estratti con solvente a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97722-08-2	307-757-9	
889	Gasoli, idrotrattati a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97862-78-7	308-128-1	
890	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	100683-97-4	309-667-5	
891	Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	100683-98-5	309-668-0	
892	Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	100683-99-6	309-669-6	
893	Grassi lubrificanti a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	74869-21-9	278-011-7	

# <u>B</u> \_

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	с	d
894	Paraffina molle (petrolio) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	64742-61-6	265-165-5
895	Paraffina molle (petrolio), trattata con acido a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	90669-77-5	292-659-8
896	Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa di- mostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	90669-78-6	292-660-3
897	Paraffina molle (petrolio), idrotrattata a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimo- strare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	92062-09-4	295-523-6
898	Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	92062-10-7	295-524-1
899	Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idro- trattata a meno che sia noto l'intero processo di raffina- zione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	92062-11-8	295-525-7
900	Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97863-04-2	308-155-9
901	Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97863-05-3	308-156-4
902	Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	97863-06-4	308-158-5
903	Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	100684-49-9	309-723-9

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	С	d	
004	Petrolato, a meno che sia noto tutto il processo di raffi- nazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	8009-03-8	232-373-2	
005	Petrolato (petrolio), ossidato, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	64743-01-7	265-206-7	
006	Petrolato (petrolio), trattato con allumina, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere pro- vato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cance- rogena	85029-74-9	285-098-5	
007	Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	92045-77-7	295-459-9	
908	Petrolato (petrolio), trattato con carbone, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere pro- vato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cance- rogena	97862-97-0	308-149-6	
909	Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	97862-98-1	308-150-1	
910	Petrolato (petrolio), trattato con argilla, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere pro- vato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cance- rogena	100684-33-1	309-706-6	
911	Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico	64741-59-9	265-060-4	
912	Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico	64741-60-2	265-062-5	
013	Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico	64741-82-8	265-084-5	
014	Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente	68333-25-5	269-781-5	
015	Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua	68475-80-9	270-662-5	
916	Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati	68477-38-3	270-727-8	
917	Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua	68527-18-4	271-260-2	
918	Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati	85116-53-6	285-505-6	

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
919	Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati	92045-29-9	295-411-7
920	Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata	92062-00-5	295-514-7
921	Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore	92062-04-9	295-517-3
922	Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente	92201-60-0	295-991-1
923	Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore	93763-85-0	297-905-8
924	Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente	97926-59-5	308-278-8
925	Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker»	101316-59-0	309-865-1
926	Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore	101631-14-5	309-939-3
927	Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica	64741-45-3	265-045-2
928	Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto	64741-57-7	265-058-3
929	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico	64741-61-3	265-063-0
930	Oli purificati (petrolio), cracking catalitico	64741-62-4	265-064-6
931	Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico	64741-67-9	265-069-3
932	Residui (petrolio), frazioni di idrocracking	64741-75-9	265-076-1
933	Residui (petrolio), da cracking termico	64741-80-6	265-081-9
934	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico	64741-81-7	265-082-4
935	Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto	64742-59-2	265-162-9
936	Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica	64742-78-5	265-181-2
937	Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto	64742-86-5	265-189-6
938	Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua	64742-90-1	265-193-8
939	Residui (petrolio), atmosferici	68333-22-2	269-777-3
940	Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente	68333-26-6	269-782-0

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
941	Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente	68333-27-7	269-783-6
942	Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente	68333-28-8	269-784-1
943	Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo	68476-32-4	270-674-0
944	Olio combustibile, residuo	68476-33-5	270-675-6
945	Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico	68478-13-7	270-792-2
946	Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto	68478-17-1	270-796-4
947	Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leg- gere sotto vuoto	68512-61-8	270-983-0
948	Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto	68512-62-9	270-984-6
949	Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore	68513-69-9	271-013-9
950	Olio combustibile n. 6	68553-00-4	271-384-7
951	Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo	68607-30-7	271-763-7
952	Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica	68783-08-4	272-184-2
953	Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati	68783-13-1	272-187-9
954	Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio	68955-27-1	273-263-4
955	Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi	68955-36-2	273-272-3
956	Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto	70592-76-6	274-683-0
957	Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto	70592-77-7	274-684-6
958	Distillati (petrolio), sotto vuoto	70592-78-8	274-685-1
959	Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrode- solforati	85117-03-9	285-555-9
960	Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati	90669-75-3	292-657-7
961	Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri	90669-76-4	292-658-2
962	Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo	92045-14-2	295-396-7

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	с	d
963	Residui (petrolio), cracking catalitico	92061-97-7	295-511-0
964	Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente	92201-59-7	295-990-6
965	Oli residui (petrolio)	93821-66-0	298-754-0
966	Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente	98219-64-8	308-733-0
967	Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi	101316-57-8	309-863-0
968	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere	64741-50-0	265-051-5
969	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti	64741-51-1	265-052-0
970	Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere	64741-52-2	265-053-6
971	Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti	64741-53-3	265-054-1
972	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido	64742-18-3	265-117-3
973	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido	64742-19-4	265-118-9
974	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido	64742-20-7	265-119-4
975	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido	64742-21-8	265-121-5
976	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutra- lizzate chimicamente	64742-27-4	265-127-8
977	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutra- lizzate chimicamente	64742-28-5	265-128-3
978	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutraliz- zata chimicamente	64742-34-3	265-135-1
979	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutraliz- zata chimicamente	64742-35-4	265-136-7
980	Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente	64742-03-6	265-102-1
981	Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente	64742-04-7	265-103-7
982	Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente	64742-05-8	265-104-2
983	Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente	64742-11-6	265-111-0
984	Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto	91995-78-7	295-341-7

Numero	Identificazione della sostanza				
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	ь	с	d		
985	Idrocarburi, C <sub>26-55</sub> , ricchi di aromatici	97722-04-8	307-753-7		
986	3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)] bis(4-amminonafta-len-1-solfonato) di disodio,	573-58-0	209-358-4		
987	4-ammino-3-[[4'-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio,	1937-37-7	217-710-3		
988	3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idros-sinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio,	2602-46-2	220-012-1		
989	4-o-tolilazo-o-toluidina,	97-56-3	202-591-2		
990	4-amminoazobenzene,	60-09-3	200-453-6		
991	[5-[[4'-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fe-nil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-)	16071-86-6	240-221-1		
992	Etere diglicidilico di resorcinolo	101-90-6	202-987-5		
993	1,3-difenilguanidina	102-06-7	203-002-1		
994	Epossido di eptacloro	1024-57-3	213-831-0		
995	4-nitrosofenolo	104-91-6	203-251-6		
996	Carbendazina	10605-21-7	234-232-0		
997	Ossido di allile e glicidile	106-92-3	203-442-4		
998	Cloroacetaldeide	107-20-0	203-472-8		
999	Esano	110-54-3	203-777-6		
1000	2-(2-metossietossi)etanolo (dietilene glicol monometil etere; DEGME)	111-77-3	203-906-6		
1001	(+/-)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (Tetraconazolo ISO)	112281-77-3	407-760-6		
1002	4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5- nitroantrachinone	114565-66-1	406-057-1		
1003	5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisochi- nolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone	115662-06-1	405-100-1		
1004	Fosfato di tris(2-cloroetile)	115-96-8	204-118-5		
1005	4'-etossi-2-benzimidazolanilide	120187-29-3	407-600-5		
1006	Diidrossido di nichel)	12054-48-7	235-008-5		
1007	N,N-dimetilanilina	121-69-7	204-493-5		
1008	Simazina	122-34-9	204-535-2		

Numero	Identificazione della sostanza				
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	b	с	d		
1009	Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fe-nil)titanio	125051-32-3	412-000-1		
1010	N,N,N',N'-tetraglicidil-4,4'-diammino-3,3'-dietildifenilmetano	130728-76-6	410-060-3		
1011	Pentaossido di divanadio	1314-62-1	215-239-8		
1012	Pentaclorofenolo e suoi sali alcalini	87-86-5/131- 52-2/7778- 73-6	201-778-6/ 205-025-2/ 231-911-3		
1013	Fosfamidon	13171-21-6	236-116-5		
1014	N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet ISO)	133-07-3	205-088-6		
1015	N-2-naftilanilina	135-88-6	205-223-9		
1016	Ziram	137-30-4	205-288-3		
1017	1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene	138526-69-9	418-480-9		
1018	Propazina	139-40-2	205-359-9		
1019	Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA	140-41-0	006-043-00-1		
1020	Isoxaflutolo	141112-29-0	606-054-00-7		
1021	Kresoxim-metile	143390-89-0	607-310-00-0		
1022	Clordecone	143-50-0	205-601-3		
1023	9-vinilcarbazolo	1484-13-5	216-055-0		
1024	Acido 2-etilesanoico	149-57-5	205-743-6		
1025	Monuron	150-68-5	205-766-1		
1026	Cloruro di morfolin-4-carbonile	15159-40-7	239-213-0		
1027	Daminozide	1596-84-5	216-485-9		
1028	Alacloro (ISO)	15972-60-8	240-110-8		
1029	Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachisidrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina $\rm C_{16-18}$ distillata idrogenata	166242-53-1	422-720-8		
1030	Iossinilo e ottanoato di iossinilo (ISO)	1689-83-4/ 3861-47-0	216-881-1/ 223-375-4		
1031	Bromossinil (ISO) (3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile) e bromossinil eptanoato (ISO)	1689-84-5/ 56634-95-8	216-882-7/ 260-300-4		
1032	Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile	1689-99-2	216-885-3		
1033	Spostato o soppresso				

	Identificazione della costanza				
Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	b	с	d		
1034	5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one	17630-75-0	412-200-9		
1035	Benomil	17804-35-2	241-775-7		
1036	Clorotalonil	1897-45-6	217-588-1		
1037	N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monoclo-ridrato	19750-95-9	243-269-1		
1038	4,4'-metilenbis(2-etilanilina)	19900-65-3	243-420-1		
1039	Valinammide	20108-78-5	402-840-7		
1040	[(p-tolilossi)metil]ossirano	2186-24-5	218-574-8		
1041	[(m-tolilossi)metil]ossirano	2186-25-6	218-575-3		
1042	Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile	2210-79-9	218-645-3		
1043	[(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere	26447-14-3	247-711-4		
1044	Diallato	2303-16-4	218-961-1		
1045	Benzil-2,4-dibromobutanoato	23085-60-1	420-710-8		
1046	Trifluoroiodometano	2314-97-8	219-014-5		
1047	Tiofanato-metile	23564-05-8	245-740-7		
1048	Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0 <sup>2,6</sup> .0 <sup>3,9</sup> .0 <sup>5,8</sup> ] decano (Mirex)	2385-85-5	219-196-6		
1049	Propizammida	23950-58-5	245-951-4		
1050	Ossido di butile e glicidile	2426-08-6	219-376-4		
1051	2,3,4-triclorobut-1-ene	2431-50-7	219-397-9		
1052	Chinometionato	2439-01-2	219-455-3		
1053	(R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato	25383-07-7	418-570-8		
1054	5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole	2593-15-9	219-991-8		
1055	Disperse Yellow 3	2832-40-8	220-600-8		
1056	1,2,4-triazolo	288-88-0	206-022-9		
1057	Aldrin (ISO)	309-00-2	206-215-8		
1058	Diuron (ISO)	330-54-1	206-354-4		

Numero	Identificazione della sostanza				
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	b	с	d		
1059	Linuron (ISO)	330-55-2	206-356-5		
1060	Carbonato di nichel	3333-67-3	222-068-2		
1061	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea	34123-59-6	251-835-4		
1062	Iprodione	36734-19-7	253-178-9		
1063	Spostato o soppresso				
1064	5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano	41107-56-6	415-360-8		
1065	Crotonaldeide	4170-30-3	224-030-0		
1066	Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicar-bonil-N-(p-oilsolfonil)azanide		418-350-1		
1067	4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] e suoi sali	492-80-8	207-762-5		
1068	DNOC (ISO)	534-52-1	208-601-1		
1069	Cloruro di toluidinio	540-23-8	208-740-8		
1070	Solfato di toluidina (1:1)	540-25-0	208-741-3		
1071	2-(4-terz-butilfenil)etanolo	5406-86-0	410-020-5		
1072	Fention	55-38-9	200-231-9		
1073	Clordano, puro	57-74-9	200-349-0		
1074	Esan-2-one (metil-butil-chetone)	591-78-6	209-731-1		
1075	Fenarimol	60168-88-9	262-095-7		
1076	Acetammide	60-35-5	200-473-5		
1077	N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (Furmeciclox - ISO)	60568-05-0	262-302-0		
1078	Dieldrin	60-57-1	200-484-5		
1079	4,4'-isobutiletilidendifenolo	6807-17-6	401-720-1		
1080	Clordimeforme	6164-98-3	228-200-5		
1081	Amitrolo	61-82-5	200-521-5		
1082	Carbaril	63-25-2	200-555-0		
1083	Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking	64741-77-1	265-078-2		

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	С	d	
1084	Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio	65756-41-4	612-182-00-4	
1085	(3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone	66938-41-8	423-290-4	
1086	Combustibili, diesel, a meno che sia noto tutto il pro- cesso di raffinazione e possa essere provato che la so- stanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	68334-30-5	269-822-7	
1087	Olio combustibile n. 2	68476-30-2	270-671-4	
1088	Olio combustibile n. 4	68476-31-3	270-673-5	
1089	Combustibili, diesel n. 2	68476-34-6	270-676-1	
1090	2,2-dibromo-2-nitroetanolo	69094-18-4	412-380-9	
1091	Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio	69227-51-6	612-183-00-X	
1092	Monocrotofos	6923-22-4	230-042-7	
1093	Nichel	7440-02-0	231-111-4	
1094	Bromometano (bromuro di metile (ISO))	74-83-9	200-813-2	
1095	Clorometano (cloruro di metile)	74-87-3	200-817-4	
1096	Iodometano (ioduro di metile)	74-88-4	200-819-5	
1097	Bromoetano (bromuro di etile)	74-96-4	200-825-8	
1098	Eptacloro	76-44-8	200-962-3	
1099	Idrossido di fentina	76-87-9	200-990-6	
1100	Solfato di nichel	7786-81-4	232-104-9	
1101	3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (Isoforone)	78-59-1	201-126-0	
1102	2,3-dicloropropene	78-88-6	201-153-8	
1103	Fluazifop-P-butile	79241-46-6	607-305-00-3	
1104	Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico	79815-20-6	410-860-2	
1105	Toxafene	8001-35-2	232-283-3	
1106	(4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato	81880-96-8	406-090-1	
1107	Colorante CI Solvent Yellow 14	842-07-9	212-668-2	
1108	Clozolinate	84332-86-5	282-714-4	
1109	Alcani, C <sub>10-13</sub> , monocloro	85535-84-8	287-476-5	
1110	Spostato o soppresso			

Numero	Identificazione della sostanza				
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	ь	с	d		
1111	2,4,6-triclorofenolo	88-06-2	201-795-9		
1112	Cloruro di dietilcarbammoile	88-10-8	201-798-5		
113	1-vinil-2-pirrolidone	88-12-0	201-800-4		
114	Miclobutanil (ISO) 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile	88671-89-0	410-400-0		
115	Acetato di fentina	900-95-8	212-984-0		
116	Bifenil-2-ilammina	90-41-5	201-990-9		
1117	Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato	90657-55-9	419-160-1		
1118	socianato di 2-metil-m-fenilene (2,6-toluene diisocia- o) 91-08-7		202-039-0		
119	Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (2,4-toluene diisocianato) 584-84-9		209-544-5		
120	Diisocianato di m-tolilidene (toluene diisocianato) 26471-		247-722-4		
1121	Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking		302-694-3		
122	Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking 94114-59-7		302-695-9		
1123	Pece, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	61789-60-4	263-072-4		
124	2-butanossima	96-29-7	202-496-6		
125	Idrocarburi, $C_{16-20}$ , residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente	97675-88-2	307-662-2		
126	$\alpha, \alpha$ -diclorotoluene	98-87-3	202-709-2		
1127	Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18 % in peso]				
128	Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, ci- cloesilammina, metanolo e acido acetico		406-230-1		
129	Spostato o soppresso				
130	Spostato o soppresso				

**▼**<u>M1</u>

Numero	Identificazione della sostanza				
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	b	С	d		
1131	Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfo- nato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio		400-810-8		
1132	Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo		417-470-1		
1133	Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke), se impiegato come fragranza.	8023-88-9			
1134	7-Ethoxy-4-methylcoumarin, se impiegato come fragranza.	87-05-8	201-721-5		
1135	Hexahydrocoumarin, se impiegato come fragranza	700-82-3	211-851-4		
1136	Essudato di <i>Myroxylon pereirae</i> (Royle) Klotzsch (balsamo del Perù, grezzo) se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	8007-00-9	232-352-8		
1137	Nitrito di isobutile	542-56-2	208-819-7		
1138	Isoprene (stabilizzato) (2-metil-1,3-butadiene)	78-79-5	201-143-3		
1139	1-bromopropano; n-bromuro di propile	106-94-5	203-445-0		
1140	Cloroprene (stabilizzato); (2-clorobuta-1,3-diene)	126-99-8	204-818-0		
1141	1,2,3-tricloropropano	96-18-4	202-486-1		
1142	Etilenglicol dimetiletere (EGDME)	110-71-4	203-794-9		
1143	Dinocap (ISO)	39300-45-3	254-408-0		
1144	Diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) (4) e (2-metil-m-fenilendiamina) (5) Metil-m-fenilendiammina	25376-45-8	246-910-3		
1145	p-clorobenzotricloruro	5216-25-1	226-009-1		
1146	Difeniletere, ottabromoderivato	32536-52-0	251-087-9		
1147	1,2-bis(2-metossietossi)etano; trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)	112-49-2	203-977-3		

	Identificazione della sostanza				
Numero d'ordine					
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	b	с	d		
1148	Tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide	61571-06-0	407-330-8		
1149	4,4'-bis(dimetilamino)benzofenone (chetone di Michler)	90-94-8	202-027-5		
1150	4-metilbenzensolfonato di (S)-ossiranemetanolo	70987-78-9	417-210-7		
1151	Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1];	84777-06-0 [1]	284-032-2		
	n-pentilisopentilftalato [2];	-[2]			
	di-n-pentilftalato [3];	131-18-0 [3]	205-017-9		
	Diisopentilftalato [4]	605-50-5 [4]	210-088-4		
1152	Benzilbutilftalato (BBP)	85-68-7	201-622-7		
1153	Acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C <sub>7-11</sub> ramificati e lineari	68515-42-4	271-084-6		
1154	Miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio		402-660-9		
1155	(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1'-diclorodipiridinio, di cloridrato		401-500-5		
1156	2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one		420-580-2		
1157	Azafenidina	68049-83-2			
1158	2,4,5-trimetilanilina [1]	137-17-7 [1]	205-282-0		
	2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]	21436-97-5 [2]			
1159	4,4'-tiodianilina e suoi sali	139-65-1	205-370-9		
1160	4,4'-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali	101-80-4	202-977-0		
1161	N,N,N',N'-tetrametil-4,4-metilenedianilina	101-61-1	202-959-2		
162	6-metossi-m-toluidina (p-cresidina)	120-71-8	204-419-1		
1163	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina	143860-04-2	421-150-7		

Numero	Identificazione della sostanza				
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	b	С	d		
1164	Miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione		421-550-1		
1165	2-nitrotoluene	88-72-2	201-853-3		
1166	Tributilfosfato	126-73-8	204-800-2		
1167	Naftalene	91-20-3	202-049-5		
1168	Nonilfenolo [1]	25154-52-3 [1]	246-672-0		
	4-nonilfenolo, ramificato [2]	84852-15-3 [2]	284-325-5		
1169	1,1,2-tricloroetano	79-00-5	201-166-9		
1170	Spostato o soppresso				
1171	Spostato o soppresso				
1172	Cloruro di allile 3-cloropropene	107-05-1	203-457-6		
1173	1,4-diclorobenzene (p-diclorobenzene)	106-46-7	203-400-5		
1174	bis(2-cloroetil) etere	111-44-4	203-870-1		
1175	Fenolo	108-95-2	203-632-7		
1176	Bisfenolo A (4,4'-isopropilidendifenolo)	80-05-7	201-245-8		
1177	Triossimetilene (1,3,5-triossano)	110-88-3	203-812-5		
1178	Propargite (ISO)	2312-35-8	219-006-1		
1179	1-cloro-4-nitrobenzene	100-00-5	202-809-6		
1180	Molinato (ISO)	2212-67-1	218-661-0		
1181	Fenpropimorf (ISO)	67564-91-4	266-719-9		
1182	Spostato o soppresso				
1183	Isocianato di metile	624-83-9	210-866-3		
1184	N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato	118612-00-3	422-050-6		
1185	O,O'-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima]		421-870-1		

Numero	Identificazione della sostanza				
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	b	С	d		
1186	Miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)re- sorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-sol- fonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcino- lobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen -1-solfonato)	140698-96-0	414-770-4		
1187	Miscela di: prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalenesolfonato (1:3)		417-980-4		
1188	Verde malachite cloridrato [1]	569-64-2 [1]	209-322-8		
	Verde malachite ossalato [2]	18015-76-4 [2]	241-922-5		
1189	1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo	107534-96-3	403-640-2		
1190	5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one	138164-12-2	414-790-3		
1191	trans-4-fenil-L-prolina	96314-26-0	416-020-1		
1192	Spostato o soppresso				
1193	Miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico	163879-69-4	418-230-9		
1194	2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato		424-260-3		
1195	5-nitro-o-toluidina	99-55-8 [1]	202-765-8		
	5-nitro-o-toluidina cloridrato [2]	51085-52-0 [2]	256-960-8		
1196	Cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio	65322-65-8	406-220-7		
1197	(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo	143322-57-0	422-390-5		
1198	Pimetrozina (ISO)	123312-89-0	613-202-00-4		
1199	Oxadiargil (ISO)	39807-15-3	254-637-6		
1200	Clortoluron(3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea	15545-48-9	239-592-2		

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
a	b	С	d	
1201	N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofe- nil]acetammide		416-860-9	
1202	1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano	93629-90-4	428-350-3	
1203	p-fenetidina (4-etossianilina)	156-43-4	205-855-5	
1204	m-fenilenediammina e suoi sali	108-45-2	203-584-7	
1205	Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	92061-93-3	295-506-3	
1206	Olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	90640-84-9	292-605-3	
1207	Olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pi- rene 61789-28-4		263-047-8	
1208	Creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	8001-58-9	232-287-5	
1209	Olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene 70321-79-8		274-565-9	
1210	Residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene		310-189-4	
1211	Olio di creosoto, distillato a basso punto d'ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene 70321-80-1		274-566-4	
1212	6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	94166-62-8	303-358-9	
1213	2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	92-44-4	202-156-7	
1214	2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	136-17-4		
1215	2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	117907-42-3		
1216	2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	135043-65-1/ 29785-47-5		
1217	4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	20055-01-0/ 21616-59-1		
1218	Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-00-4		

Numero	Identificazione della sostanza				
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE		
a	b	с	d		
1219	2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	95-85-2	202-458-9		
1220	4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	2380-94-1	219-177-2		
1221	4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	56496-88-9			
1222	Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-01-5			
1223	N,N-dietil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	91-68-9/ 68239-84-9	202-090-9/ 269-478-8		
1224	N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	_			
1225	N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	104903-49-3			
1226	N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	72584-59-9/ 66566-48-1	276-723-2		
1227	2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	113715-25-6			
1228	1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	575-38-2	209-383-0		
1229	Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	619-05-6	210-577-2		
1230	2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	79352-72-0			
1231	Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1229-55-6	214-968-9		
1232	Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1320-07-6	215-296-9		
1233	Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	5413-75-2	226-502-1		
1234	PEG-3,2',2'-di-p-Phenylenediamine	144644-13-3			
1235	6-Nitro-o-Toluidine	570-24-1	209-329-6		
1236	HC Yellow n. 11	73388-54-2			

Numero	Identificazione della sostanza			
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CI	
a	b	С	d	
1237	HC Orange n. 3	81612-54-6		
1238	HC Green n. 1	52136-25-1	257-687-7	
1239	HC Red n. 8 e i suoi sali	13556-29-1/ 97404-14-3	- / 306-77	
1240	Tetraidro-6-nitrochinoxalina e i suoi sali	158006-54-3/ 41989-35-7/ 73855-45-5		
1241	Disperse Red 15, eccetto come impurità nel Disperse Violet 1	116-85-8	204-163-0	
1242	4-ammino-3-fluorofenolo	399-95-1	402-230-0	
1243	N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanedia- mide Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (Questamide H)	149591-38-8	422-560-9	
1244	1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	1124-09-0	214-390-7	
1245	2,6-Diidrossi-4-metilpiridina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	4664-16-8	225-108-7	
1246	5-Idrossi-1,4-benzodiossano e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	10288-36-5	233-639-0	
1247	3,4-Metilendiossifenolo e suoi sali, se usati come so- stanze nelle tinture per capelli	533-31-3	208-561-5	
1248	3,4-Metilendiossianilina e suoi sali, se usati come so- stanze nelle tinture per capelli	14268-66-7	238-161-6	
1249	Idrossipiridinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	822-89-9	212-506-0	
1250	3-Nitro-4-amminofenossietanolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	50982-74-6		
1251	2-metossi-4-nitrofenolo (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	3251-56-7	221-839-0	
1252	CI Acid Black 131 e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	12219-01-1		
1253	1,3,5-Triidrossibenzene (Floroglucinolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	108-73-6	206-611-2	

Numero									
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE						
a	b	С	d						
254	1,2,4- Triacetato di benzene e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	613-03-6	210-327-2						
255	Etanolo, 2,2'-imminobis-, prodotti di reazione con epi- cloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	68478-64-8/ 158571-58-5							
256	N-metil-1,4,diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (HC Blue No. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	158571-57-4							
1257	Acido 4-amminobenzensolfonico (acido solfanilico) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	121-57-3/ 515-74-2	204-482-5/ 208-208-5						
1258	Acido 3,3'-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilen)immi- no))bis(6-(fenilammino)benzensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	6373-79-1	228-922-0						
1259	3(o 5)-[[4-[Benzilmetilammino]Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)- Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	89959-98-8/ 12221-69-1	289-660-0						
1260	2,2'-((3-Cloro-4-((2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo)fenil)immi- no)bisetanolo (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	23355-64-8	245-604-7						
1261	Benzotiazolio, 2-((4-(Etil(2-Idrossietil)Ammino)Fenil)Azo)-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	12270-13-2	235-546-0						
1262	2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-metossifenil)-3-ossobutanammide (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	13515-40-7	236-852-7						
1263	2,2'-[(3,3'-Dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-fenilbutanammide] (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	6358-85-6	228-787-8						
1264	Acido 2,2'-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossifenil)azo]benzen- solfonico) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2870-32-8	220-698-2						
1265	2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo)-1H-pirimidina (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	4197-25-5	224-087-1						

## <u>▼B</u>

	Identificazione della sostanza								
Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE						
a	b	С	d						
1266	Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2)naftil)azo]-1-naftil]azo]salicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	3442-21-5/ 34977-63-4	222-351-0/ 252-305-5						
1267	Acido 2-naftalensolfonico, 7-(benzoilammino)-4-idrossi-3-[[4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2610-11-9	220-028-9						
1268	(μ-[[7,7'-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsol-famoil)fenil)azo)naftalene-2-solfonato))(6-)))dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	37279-54-2	253-441-8						
1269	Acido 3-[(4-acetilammino)fenil)azo]-4-idrossi-7-[[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino]carbonil]ammino]-2-naftalensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	3441-14-3	222-384-4						
1270	Acido 2-naftalensolfonico, 7,7'-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-((2-solfo-4-((4-solfofenil)azo)fenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2610-10-8/ 25188-41-4	220-027-3						
1271	Etanamminio, N-(4-[bis[4-(dietilammino)fenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2390-59-2	219-231-5						
1272	3H-Indolio, 2-[[(4-metossifenil)metilidrazono]metil]- 1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	54060-92-3	258-946-7						
1273	3H-Indolio, 2-(2-((2,4-dimetossifenil)ammino)etenil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	4208-80-4	224-132-5						
1274	Nigrosina solubile in alcool (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli	11099-03-9							
1275	Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	47367-75-9/ 33203-82-6	251-403-5						
1276	Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	7057-57-0/ 966-62-1	230-338-6/ 213-524-1						
1277	6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2478-20-8	219-607-9						

Numero										
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE							
a	b	С	d							
1278	1-Ammino-4-((4-((dimetilammino)metil)fenil)ammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	67905-56-0/ 12217-43-5	267-677-4/ 235-398-7							
1279	Acido laccaico (CI Natural Red 25) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	60687-93-6								
1280	Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	6373-74-6/ 15347-52-1	228-921-5/ 239-377-3							
1281	4-[(4-nitrofenil)azo)anilina (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	730-40-5/ 70170-61-5	211-984-8							
1282	4-Nitro-m-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	5131-58-8	225-876-3							
1283	1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	1220-94-6	214-944-8							
1284	N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2973-21-9	221-014-5							
1285	N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	56932-44-6	260-450-0							
1286	N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	56932-45-7	260-451-6							
1287	2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	57524-53-5								
1288	N,N'-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	10228-03-2	233-549-1							
1289	3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	93633-79-5	403-440-5							
1290	Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (N-Etil-3-Nitro PA-BA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2788-74-1	412-090-2							

Numero	Identificazione della sostanza								
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE						
a	b	с	d						
1291	(8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil]trimeti- lammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	7113—97-9	275-216-3						
1292	5-((4-(Dimetilammino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	12221-52-2							
1293	m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	495-54-5	207-803-7						
1294	1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	4438-16-8	224-654-3						
1295	Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idros- si-3-((2-metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati come so- stanze nelle tinture per capelli	6441-93-6	229-231-7						
1296	4,4'-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo))bis(6-metil-1,3-benzen-diammina] (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	4482-25-1	224-764-1						
1297	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	83803-99-0	280-920-9						
1298	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	83803-98-9	280-919-3						
1299	Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilmetik- ne]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	633-03-4	211-190-1						
1300	9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(meti- lammino)- e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2475-46-9/ 86722-66-9	219-604-2/ 289-276-3						
1301	1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2872-48-2	220-703-8						
1302	1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	3179-90-6	221-666-0						
1303	1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	22366-99-0	244-938-0						

N	Identificazione della sostanza									
Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE							
a	b	С	d							
1304	N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	66612-11-1	266-424-5							
1305	[6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-os-socicloesa-1,4-dien-1-il]urea (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	56330-88-2	260-116-4							
1306	Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	61-73-4	200-515-2							
1307	4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	94082-85-6								
1308	5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	104333-03-1								
1309	4,4'-Diamminodifenilammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	537-65-5	208-673-4							
1310	4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	148-71-0/ 24828-38-4/ 2051-79-8	205-722-1/ 246-484-9/ 218-130-3							
1311	N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	93-05-0/ 6065-27-6/ 6283-63-2	202-214-1/ 227-995-6/ 228-500-6							
1312	N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	99-98-9/ 6219-73-4	202-807-5/ 228-292-7							
1313	Toluene-3,4-Diammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	496-72-0	207-826-2							
1314	2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	141614-05-3/ 113715-27-8								
1315	6-Ammino-o-cresolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	17672-22-9								
1316	Idrossietilamminometil-p-amminofenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	110952-46-0/ 135043-63-9								
1317	2-Ammino-3-nitrofenolo e suoi sali, se usati come so- stanze nelle tinture per capelli	603-85-0	210-060-1							
1318	2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	50610-28-1	256-652-3							
1319	2-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come so- stanze nelle tinture per capelli	5307-14-2/ 18266-52-9	226-164-5/ 242-144-9							

Numero	Identificazione della sostanza		
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	С	d
1320	Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	122252-11-3	
1321	6-Nitro-2,5-piridindiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	69825-83-8	
1322	Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli	477-73-6	207-518-8
1323	Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	16279-54-2/ 5610-64-0	240-379-1/ 227-029-3
1324	3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-dio-lo) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	104333-00-8	
1325	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	59320-13-7	
1326	3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	173994-75-7/ 102767-27-1	
1327	3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	114087-41-1/ 114087-42-2	
1328	Etanamminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	2390-60-5	219-232-0
1329	4-[(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dien-1-ili-den)metil]-o-toluidina e il suo sale cloridrato (Basic Violet 14; CI 42510) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	3248-93-9/ 632-99-5 (HCl)	221-832-2/ 211-189-6 (HCl)
1330	Acido 4-[(2,4-diidrossifenil)azo]benzensolfonico e il suo sale di sodio (Acid Orange 6; CI 14270) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	2050-34-2/ 547-57-9 (Na)	218-087-0/ 208-924-8 (Na)

Numero	Identificazione della sostanza									
d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE							
a	b	С	d							
1331	Acido 3-idrossi-4-(fenilazo)-2-naftoico e il suo sale di calcio (Pigment Red 64:1; CI 15800) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	27757-79-5/ 6371-76-2 (Ca)	248-638-0/ 228-899-7 (Ca)							
1332	Acido 2-(6-idrossi-3-osso-(3H)-xanten-9-il)benzoico; Fluoresceina e il suo sale disodico (Acid yellow 73 so- dium salt; CI 45350) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	2321-07-5/ 518-47-8 (Na)	219-031-8/ 208-253-0 (Na)							
1333	4',5'-dibromo-3',6'-diidrossispiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-one; 4',5'-dibromofluoresceina; (Solvent Red 72) e il suo sale disodico (CI 45370) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	596-03-2/ 4372-02-5 (Na)	209-876-0/ 224-468-2 (Na)							
1334	Acido 2-(3,6-diidrossi-2,4,5,7-tetrabromoxanten-9-il)-benzoico; Fluoresceina, 2',4',5',7'-tetrabromo-; (Solvent Red 43), il suo sale disodico (Acid Red 87; CI 45380) e il suo sale di alluminio (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	15086-94-9/ 17372-87-1 (Na)/15876- 39-8 (Al)	239-138-3/ 241-409-6 (Na)/240- 005-7 (Al)							
1335	Xantilio, 9-(2-carbossifenil)-3-[(2-metilfenil)ammino)-6- [(2-metil-4-solfofenil)ammino), sale interno e il suo sale di sodio (Acid Violet 9; CI 45190) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	10213-95-3/ 6252-76-2 (Na)	-/228-377-9 (Na)							
1336	3',6'-diidrossi-4',5'-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xantene)-3-one; (Solvent Red 73) e il suo sale di sodio (Acid Red 95; CI 45425) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	38577-97-8/ 33239-19-9 (Na)	254-010-7/ 251-419-2 (Na)							
1337	2',4',5',7'-tetraiodofluoresceina, il suo sale disodico (Acid Red 51; CI 45430) e il suo sale di alluminio (Pigment Red 172 Aluminium lake) in caso di utilizzo come so- stanza nelle tinture per capelli	15905-32-5/ 16423-68-0 (Na)/12227- 78-0 (Al)	240-046-0/ 240-474-8 (Na)/235- 440-4 (Al)							
1338	1-idrossi-2,4-diamminobenzene (2,4-diamminofenolo) e i suoi sali dicloridrati (2,4-Diaminophenol HCl) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	95-86-3/137- 09-7 (HCl)	202-459-4/ 205-279-4 (HCl)							
1339	1,4-diidrossibenzene (Idrochinone; Hydroquinone), ad eccezione del numero d'ordine 14 nell'allegato III	123-31-9	204-617-8							
1340	[4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilammino)fenil]metik- ne]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro (Basic Blue 26; CI 44045) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	2580-56-5	219-943-6							
1341	3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalene -1-solfonato di disodio (Ponceau SX; CI 14700) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	4548-53-2	224-909-9							

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza			
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero C	
a	b	С	d	
1342	Tris[5,6-diidro-5-(idrossiimmino)-6-ossonaftalene-2-solfo-nato(2-)- N <sub>5</sub> ,O <sub>6</sub> ]-ferrato(3-) di trisodio (Acid Green 1; CI 10020) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	19381-50-1	243-010-2	
1343	4-(fenilazo)resorcinolo (Solvent Orange 1; CI 11920) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	2051-85-6	218-131-9	
1344	4-[(4-etossifenil)azo]naftolo (Solvent Red 3; CI 12010) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	6535-42-8	229-439-8	
1345	1-[(2-cloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftolo (Pigment Red 4; CI 12085) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	2814-77-9	220-562-2	
1346	3-idrossi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triclorofenil)azo]naftalene-2-carbossammide (Pigment Red 112; CI 12370) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	6535-46-2 229-4		
1347	N-(5-cloro-2,4-dimetossifenil)-4-[[5-[(dietilammino)solfo- nil]-2-metossifenil]azo]-3-idrossinaftalene-2-carbossam- mide (Pigment Red 5; CI 12490) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	6410-41-9	229-107-2	
1348	4-[(5-cloro-4-metil-2-solfonatofenil)azo]-3-idrossi-2-naf- toato di disodio (Pigment Red 48; CI 15865) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	3564-21-4	222-642-2	
1349	3-idrossi-4-[(1-solfonato-2-naftil)azo]-2-naftoato di calcio (Pigment Red 63:1; CI 15880) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	6417-83-0	229-142-3	
1350	3-idrossi-4-(4'-solfonatonaftilazo)naftalene-2,7-disolfonato di trisodio (Acid Red 27; CI 16185) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	915-67-3	213-022-2	
1351	2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutirammide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli		225-822-9	
1352	2,2'-[cicloesilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-ci-cloesilfenolo] (Solvent Yellow 29; CI 21230) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	6706-82-7	229-754-0	
1353	1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftolo (Solvent Red 23; CI 26100) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	85-86-9	201-638-4	

	Identificazione della sostanza		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c c	d
1354	6-ammino-4-idrossi-3-[[7-solfonato-4-[(4-solfonatofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio (Food Black 2; CI 27755) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	2118-39-0	218-326-9
1355	Etanamminio, N-(4-[(4-(dietilammino)fenil)(2,4-disolfofenil)metilene)-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil-, idrossido, sale interno, sale di sodio (Acid Blue 1; CI 42045) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	129-17-9	204-934-1
1356	Etanamminio, N-(4-[(4-(dietilammino)fenil)(5-idrossi-2,4-disolfofenil)metilene)-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil-, idrossido, sale interno, sale di calcio (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	3536-49-0	222-573-8
1357	Benzenmetanamminio, N-etil-N-(4-[(4-(etil[(3-solfofe-nil)metil)ammino)fenil)(4-idrossi-2-solfofenil)metileme)-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-3-solfo-, idrossido, sale interno, sale disodico (Fast Green FCF; CI 42053) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	2353-45-9	219-091-5
1358	1,3-isobenzofurandione, prodotti di reazione con metil- chinolina e chinolina (Solvent Yellow 33; CI 47000) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	8003-22-3	232-318-2
1359	Nigrosina (CI 50420) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	8005-03-6	_
1360	8,18-dicloro-5,15-dietil-5,15-diidrodiindolo[3,2-b: 3',2'-m]trifenodiossazina (Pigment Violet 23; CI 51319) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	6358-30-1	228-767-9
1361	1,2-diidrossiantrachinone (Pigment Red 83; CI 58000) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	72-48-0	200-782-5
1362	8-idrossipirene-1,3,6-trisolfonato di trisodio (Solvent Green 7; CI 59040) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	6358-69-6	228-783-6
1363	1-idrossi-4-(p-toluidino)antrachinone (Solvent Violet 13; CI 60725) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	81-48-1	201-353-5
1364	1,4-bis(p-tolilammino)antrachinone (Solvent Green 3; CI 61565) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	128-80-3	204-909-5
1365	6-cloro-2-(6-cloro-4-metil-3-ossobenzo[b]tien-2(3H)-ili-den)-4-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	2379-74-0	219-163-6

	Numero	Identificazione della sostanza		
	d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
	a	b	с	d
	1366	5,12-diidrochino[2,3-b]acridin-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	1047-16-1	213-879-2
	1367	29H,31H-ftalocianinato(2-)- N <sub>29</sub> ,N <sub>30</sub> ,N <sub>31</sub> ,N <sub>32</sub> di rame (Pigment Blue 15; CI 74160) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	147-14-8	205-685-1
	1368	[29H,31H-ftalocianindisolfonato(4-)-N <sub>29</sub> ,N <sub>30</sub> ,N <sub>31</sub> ,N <sub>32</sub> ]cuprato(2-) di disodio (Direct Blue 86; CI 74180) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	1330-38-7	215-537-8
	1369	Policloro-ftalocianina di rame (Pigment Green 7; CI 74260) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	1328-53-6	215-524-7
	1370	Glicole dietilenico; Diethylene Glycol (DEG); 2,2'-ossi- dietanolo per il livello delle tracce, cfr. l'allegato III	111-46-6	203-872-2
	1371	Phytonadione [INCI]/Phytomenadione [INN]; fitomenadione	84-80-0/ 81818-54-4	201-564-2/ 279-833-9
	1372	2-amminofenolo (o-Aminophenol; CI 76520) e suoi sali	95-55-6/ 67845-79-8/ 51-19-4	202-431-1/ 267-335-4
▼ <u>M3</u>	1373	N-(2-Nitro-4-amminofenil)-allilammina (HC Red No. 16) e suoi sali	160219-76-1	
<b>▼</b> <u>M5</u>				
	1374	4-idrossibenzoato di isopropile (INCI: Isopropylparaben) sale di sodio oppure sali di isopropilparabene	4191-73-5	224-069-3
	1375	4-idrossibenzoato di isobutile (INCI: Isobutylparaben)	4247-02-3	224-208-8
		sale di sodio oppure sali di isobutilparabene	84930-15-4	284-595-4
	1376	4-idrossibenzoato di fenile (INCI: Phenylparaben)	17696-62-7	241-698-9
	1377	4-idrossibenzoato di benzile (INCI: Benzylparaben)	94-18-8	
	1378	4-idrossibenzoato di pentile(INCI: Pentylparaben)	6521-29-5	229-408-9
<b>▼</b> B				

<sup>(</sup>¹) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(²) Denominazione INNM modificata.
(³) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(⁴) Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell'allegato II.
(⁵) Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell'allegato II.

#### ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO ENTRO DETERMINATI LIMITI

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
1a	Acido borico, borati e tetraborati ad ec- cezione della so- stanza n. 1184 nel- l'allegato II	Boric acid	10043-35-3/ 11113-50-1	233-139-2/ 234-343-4	a) Talco	a) 5 % (espresso in acido borico)	a) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni  Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico)	a) Da non usare per i bambini al d sotto dei 3 anni  Da non usare su pelli escoriate d irritate
					b) Prodotti per il cavo orale	b) 0,1 % (espresso in acido borico)	b) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni	
					c) Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per il bagno e per l'arricciatura dei capelli)	c) 3 % (espresso in acido borico)	c) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni  Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico)	c) Da non usare per i bambini al d sotto dei 3 anni Da non usare su pelli escoriate d irritate

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
1b	Tetraborati (si veda anche 1a)				a) Prodotti per il bagno	a) 18 % (espresso in acido borico)	a) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni	a) Da non usare per bambini al di sotto dei 3 anni
					b) Prodotti per ca- pelli/barba e baffi	b) 8 % (espresso in acido bori- co)		b) Sciacquare abbondantemente
2a	Acido tioglicolico e i		68-11-1	200-677-4	a) barba e baffi	8 %	Uso generale	Modalità d'impiego:
	suoi sali	acid					Pronto per l'uso pH 7-9,5	a), b), c):
						11 %	Uso professionale	Evitare il contatto con gli occhi
							Pronto per l'uso pH 7-9,5	Se il prodotto viene a contatto con
					b) Prodotti per la depilazione	5 %	Pronto per l'uso pH 7-12,7	gli occhi, sciacquarli immediata- mente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista
					c) Prodotti per ca- pelli/barba e	2 %	Pronto per l'uso pH 7-9,5	a) c)
					baffi, da sciac- quare	Le percentuali sopra indicate		Indossare guanti appropriati
					quare	sono calcolate in acido tioglicolico		Avvertenze:
						acido tiogricorico		a) b) c)
								Contiene esteri dell'acido tioglico- lico
								Seguire le istruzioni per l'uso
								Tenere lontano dalla portata dei bambini
								a) Per uso esclusivamente professionale

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni			
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze	
a	b	с	d	e	f	g	h	i	
2b	Esteri dell'acido tio- glicolico				Prodotti per l'arric- ciatura o la stira- tura dei capelli:	per l'uso pH 6-9,5	Uso generale Pronto per l'uso pH 6-9,5	Modalità d'impiego: a) b) Può causare una sensibilizzazione da contatto con la pelle Evitare il contatto con gli occhi Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediata- mente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista Portare guanti adeguati Avvertenze: Contiene esteri dell'acido tioglico- lico Seguire le istruzioni per l'uso Tenere lontano dalla portata dei bambini	
						b) 11 %  Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico	Uso professionale Pronto per l'uso pH 6-9,5	b) Solo per uso professionale	
3	Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali al- calini	Oxalic acid	144-62-7	205-634-3	Prodotti per capelli/ barba e baffi	5 %	Uso professionale	Solo per uso professionale	

	]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
8 8	Derivati per sostituzione dell'azoto della p-fenilendiammina e loro sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (¹), ad eccezione dei derivati che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d'ordine 1309, 1311, e 1312 dell'allegato II				Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		a) Uso generale	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «A I coloranti per capelli po sono causare gravi reazioni al lergiche.  Si prega di leggere e di segui le istruzioni.  Questo prodotto non è destina ad essere usato su persone di inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henn nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cu nea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irrita o danneggiato,  — se si sono avute reazi dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono av reazioni dopo un tatuaggi temporaneo con henné ne  Contiene diamminobenzeni  Da non usare per tingere cigli sopracciglia»

**▼**<u>M1</u>

	1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni			
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze	
a	b	с	d	е	f	g	h	i	
							b) Uso professionale	b) Da stampare sull'etichetta:	
							Per a) e b):	rapporto di miscelazione.	
							Se mescolata in condizioni	«Solo per uso professionale	
							di ossidazione la concentra- zione massima applicata ai capelli non deve superare il 3 % calcolato in base libera.	⚠ I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.	
								Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.	
								Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.	
								I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il ri- schio di allergia.	
								Non tingere i capelli:	
								in presenza di eruzione cuta- nea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,	
								se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,	
								<ul> <li>se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.</li> </ul>	
								Contiene diamminobenzeni	
								Portare guanti adeguati»	

	-	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
8 a	p-fenilendiammina e suoi sali	p-Phenylenedia- mine; p-Phenylenedia- mine HCl; p-Phenylenedia- mine Sulphate	106-50-3/ 624-18-0/ 16245-77-5	203-404-7/ 210-834-9/ 240-357-1	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		a) Uso generale	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «

**▼**<u>M1</u>

	1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
							b) Uso professionale  Per a) e b): Se mescolata in condizioni di ossidazione la concentrazione massima applicata ai capelli non deve superare il 2 % calcolato in base libera.	b) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «Solo per uso professionale.  ⚠ I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.  Contiene diamminobenzeni  Portare guanti adeguati.»

						1			
	N !		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		Trade value and the manifold W. C.
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	С	d	e	f	g	h	i
<b>▼</b> <u>M4</u>	a 8b	p-fenilendiammina e suoi sali	p-Phenylenedia- mine; p-Phenylenedia- mine HCl; p-Phenylenedia- mine sulfate	d 106-50-3/ 624-18-0/ 16245-77-5	e 203-404-7/ 210-834-9/ 240-357-1	Prodotti per la tintura delle ciglia	g	Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione la concentrazione massima applicata sulle ciglia non deve superare il 2 % calcolato in base libera.  Solo per uso professionale.	i  ▶ M4 Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.  «Solo per uso professionale.  Questo prodotto può causare grav reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné ner possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere le ciglia:  — in presenza di eruzione cutane sul viso o se il cuoio capelluto sensibile, irritato o danneggiato  — se si sono avute reazioni dopaver tinto i capelli o le ciglia,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.  Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il pro-

**▼**<u>M1</u>

	]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
9	Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione del- l'azoto e loro sali (¹) ad eccezione delle sostanze di cui al numero d'ordine 9 bis nel presente allegato e delle sostanze di cui ai numeri d'ordine 364, 1310 e 1313 nell'allegato II.				Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		a) Uso generale	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «

**▼**<u>M1</u>

	1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
							b) Uso professionale	b) Da stampare sull'etichetta:
							Per a) e b): Se mescolata in condizioni di ossidazione la concentrazione massima applicata ai capelli non deve superare il 5 % calcolato in base libera.	rapporto di miscelazione.  «Solo per uso professionale.

**▼**M1

▼ <u>M1</u>									
			Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	С	d	e	f	g	h	i
<b>▼</b> <u>M4</u>									
	9a	2-metil, 1,4-benzen- diammina 2,5-diamminotoluene solfato	Toluene-2,5-dia- mine Toluene-2,5- Diamine sulfa-	95-70-5 615-50-9	202-442-1 210-431-8	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		a) Uso generale	a) Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono
		Solitato	te (1)						causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.
									Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.
									I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il ri- schio di allergia.
									Non tingere i capelli:
									in presenza di eruzione cuta- nea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,
									se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,
									se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.
									Contiene fenilendiammine (diamminotolueni).
									Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
							b) Uso professionale  Per a) e b): dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2 % calcolato in base libera (3,6 % calcolato come sale solfato).	b) Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.  «Solo per uso professionale  I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinate a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cuta nea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritate o danneggiato,  — se si sono avute reazior dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avut reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero Contiene fenilendiammine (diamminotolueni).  Portare guanti adeguati.»

			Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	С	d	e	f	g	h	i
	10								
▼ <u>B</u>									
	11	Diclorofene	Dichlorophene	97-23-4	202-567-1		0,5 %		Contiene Dichlorophene
	<u>►M4</u> 12	Perossido di idro- geno e altri composti o miscele che libe- rano perossido di idrogeno, fra cui pe- rossido di carbam- mide e perossido di zinco	Hydrogen pero- xide	7722-84-1	231-765-0	a) Prodotti per capelli  ▶ M4 b) Prodotti per la pelle  ▶ M4 c) Prodotti per rinforzare le unghie	(40 volumi), presente o liberato ◀  b) 4 % di H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , presente o liberato ◀  c) 2 % di H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , presente o li		► M4 Per a) ed f): «Portare guanti adeguati»  Per a), b), c) ed e):  «Contiene perossido d'idrogeno.  Evitare il contatto del prodotto con gli occhi.  Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.» ◀
						d) Prodotti per il cavo orale, tra cui colluttori, dentifrici e prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti	$\begin{array}{l} d) \leq 0.1  \%  di \\ H_2O_2, \ presente \ o \ liberato \end{array}$		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
					e) Prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti	e) > 0,1 % \leq 6 % di H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , presente o liberato	e) Vendita destinata esclusivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti come definiti ai sensi della direttiva 2005/36/ CE (14) o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo. Da non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.	PM4 e) Concentrazione di H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> presente o liberato indicata in percentuale.  Da non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.  Vendita destinata esclusivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo. ◀
					▶ <u>M4</u> f) Prodotti per le ci- glia	f) 2 % di H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , presente o li- berato	f) Solo per uso professiona- le ◀	► M4 f) Da stampare sull'etichetta:  «Solo per uso professionale.  Evitare il contatto del prodotto con gli occhi.  Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.  Contiene perossido di idrogeno.» ◀

<b>▼</b> <u>B</u>									
		]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
	13	Formaldeide (²)	Formaldehyde	50-00-0	200-001-8	Prodotti per indu- rire le unghie	5 % in formal-deide	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	Proteggere la pipite con una so- stanza grassa Contiene formaldeide (³)
<u>▼M1</u>	14	Idrochinone	Hydroquinone	123-31-9	204-617-8	Sistemi di unghie artificiali	0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)	Uso esclusivamente professionale	<ul> <li>Per uso esclusivamente professionale.</li> <li>Evitare il contatto con la pelle.</li> <li>Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso.</li> </ul>
▼ <u>B</u>	15a	Potassa caustica o soda caustica		1310-58-3/ 1310-73-2	215-181-3/ 215-185-5	a) Solvente delle cuticole delle unghie	a) 5 % ( <sup>4</sup> )		a) Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini
						b) Prodotti per la stiratura dei ca- pelli	2 % (4)	Uso generale	Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini
							4,5 % (4)	Uso professionale	Solo per uso professionale Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità
						c) Regolatore del pH per prodotti per la depila- zione		c) pH < 12,7	c) Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi

	1	dentificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
					d) Altri usi come regolatore del pH		d) pH < 11	
15b	Idrossido di litio	Lithium hydro- xide	1310-65-2	215-183-4	a) Prodotti per la stiratura dei ca- pelli	2 % (5)	Uso generale	a) Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Può causare cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini
						4,5 % (5)	Uso professionale	Evitare il contatto con gli occhi Può causare cecità
					b) Regolatore del pH per prodotti per la depila- zione		pH < 12,7	b) Contiene un agente alcalino Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi
					c) Altri impieghi regolatore del pH (unicamente per prodotti da sciacquare)		pH < 11	
15 c	Idrossido di calcio	Calcium hydro- xide	1305-62-0	215-137-3	a) Prodotti per la stiratura dei ca- pelli contenenti due componen- ti: idrossido di calcio ed un sale della gua- nidina	a) 7 % in idros- sido di calcio		a) Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Tenere lontano dalla portata dei bambini Pericolo di cecità

		1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti		Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
						b) Regolatore del pH per prodotti per la depila- zione		b) pH < 12,7	b) Contiene un agente alcalino Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi
						c) Altri impieghi (ad esempio re- golatore del pH, adiuvanti di processo)		c) pH < 11	
▼ <u>M3</u>									
	16	1-naftolo	1-Naphthol	90-15-3	201-969-4	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 %	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione  « 1 coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età infe-
									riore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all' henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

**▼**<u>M3</u>

<del></del>		]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	С	d	e	f	g	h	i
									Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
<b>▼</b> <u>B</u>	17	Nitrito di sodio	Sodium nitrite	7632-00-0	231-555-9	Anticorrosivo	0,2 %	Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroammine	
	18	Nitrometano	Nitromethane	75-52-5	200-876-6	Anticorrosivo	0,3 %		
	19	Spostato o soppresso							
	20	Spostato o soppresso							
	21	Cinconan-9-ol, 6'- metossi-, (8.alfa., 9R)- e suoi sali	Quinine	130-95-0	205-003-2	a) Prodotti per ca- pelli da elimi- nare con il ri- sciacquo	a) 0,5 % in chi- nino-base		

<b>▼</b> <u>B</u>									
			Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
						b) Prodotti per ca- pelli da non eliminare con il risciacquo	b) 0,2 % in chi- nino-base		
▼ <u>M3</u>									
	<u>M4</u> 22	Resorcina	Resorcinol	108-46-3	203-585-2	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Per a) e b):  Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,25 % ◀	<ul> <li>▶ M4 a) Da stampare sull'etichetta:         <ul> <li>Rapporto di miscelazione.</li> <li>« I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.</li> <li>Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.</li> </ul> </li> <li>Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.         <ul> <li>I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.</li> </ul> </li> <li>Non tingere i capelli:         <ul> <li>in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,</li> </ul> </li> </ul>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								— se si sono avute rea- zioni dopo aver tinto i capelli,
								— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio tempo- raneo con henné nero.
								Contiene resorcina.
								Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione.
								Sciacquare immediata- mente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.
								Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia.» ◀
					► <u>M4</u> b) Prodotti per la		b) Solo per uso professionale. ◀	► M4 b) Da stampare sull'etichetta:
					tintura delle ci-			Rapporto di miscelazione.
					glia			«Solo per uso professio- nale.
								Contiene resorcina.
								Questo prodotto può causare gravi reazioni al- lergiche.
								Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								Questo prodotto non destinato a essere usato su persone di età inferior a 16 anni.
								I tatuaggi temporanei al- l'henné nero possono au mentare il rischio di al- lergia.
								Non tingere le ciglia:
								— in presenza di eru zione cutanea sul viso o se il cuoio ca pelluto è sensibile, ir ritato o danneggiato,
								<ul> <li>se si sono avute rea zioni dopo aver tinto capelli o le ciglia,</li> </ul>
								se in passato si sono     avute reazioni dopo     un tatuaggio tempo- raneo con henné nero
								Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.»
					► M4 c) per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo)	c) 0,5 % ◀		► <u>M4</u> c) Contiene resorcina. ◀

-		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
23	a) Solfuri alcalini				a) Prodotti per la depilazione	a) 2% in zolfo	pH ≤ 12,7	a) b) Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi
	b) Solfuri alcalino- terrosi				b) Prodotti per la depilazione	b) 6% in zolfo		
24	Sali di zinco idroso- lubili, tranne lo zinco solfofenato (n. 25) e lo zinco piri- tione (n. 101 e Alle- gato V, n. 8)	Zinc chloride,				1 % in zinco		
25	Zinco solfofenato	Zinc phenolsul- fonate	127-82-2	204-867-8	Deodoranti, antitra- spiranti e lozioni astringenti	6 % (in percentuale di sostanza anidra)		Evitare il contatto con gli occhi.

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
26	Monofluorofosfato di ammonio	Ammonium mo- nofluoropho- sphate	20859-38-5/ 66115-19-3	/	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene monofluorofosfato di ammonio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»
27	Monofluorofosfato di sodio	Sodium mono-fluorophosphate	10163-15-2/ 7631-97-2	233-433-0/ 231-552-2	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene monofluorofosfato di sodio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento a	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento In caso di assunzione di fluoruro di altre fonti consultare il dentista o i medico.»
28	Monofluorofosfato di potassio	Potassium mo- nofluoropho- sphate	14104-28-0	237-957-0	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene monofluorofosfato di potassio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qua lora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicat per i bambini (per esempio: «può es sere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichet tatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare un piccola quantità di dentifricio sotto l'supervisione di un adulto per ridure al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
29	Monofluorofosfato di calcio	Calcium Mono-fluorophosphate	7789-74-4	232-187-1	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene monofluorofosfato di calcio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»
30	Fluoruro di calcio	Calcium Fluoride	7789-75-5	232-188-7	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di calcio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»
31	Fluoruro di sodio	Sodium fluoride	7681-49-4	231-667-8	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di sodio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
32	Fluoruro di potassio	Potassium Fluoride	7789-23-3	232-151-5	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di potassio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»
33	Fluoruro di ammonio	Ammonium Fluoride	12125-01-8	235-185-9	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di ammonio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»
34	Fluoruro di alluminio	Aluminium Fluoride	7784-18-1	232-051-1	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di alluminio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
35	Fluoruro stannoso	Stannous Fluo- ride	7783-47-3	231-999-3	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro stannoso.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»
36	Fluoridrato di ceti- lammina	Cetylamine hydrofluoride	3151-59-5	221-588-7	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoridrato di cetilammina.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»
37	Difluoridrato di bis- (idrossietil) ammino- propil-N-idrossietil- ottadecilammina				Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene difluoridrato di bis-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietilottadecilammina.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
38	Difluoridrato di N,N',N'-tri (polios- sietilene)-N-esadecil- propilendiammina				Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene Difluoridrato di N,N',N'-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilendiammina.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»
39	Fluoridrato di otta- decenilammina	Octadecenyl- ammonium fluoride	36505-83-6		Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoridrato di ottadeceni- lammina.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'eti- chetta l'indicazione che sono con- troindicati per i bambini (per esem- pio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la se- guente etichettatura:

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o i medico.»
40	Fluosilicato di sodio	Sodium fluoro- silicate	16893-85-9	240-934-8	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluosilicato di sodio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tro,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o i medico.»

-		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
41	Fluosilicato di potassio	Potassium fluo- rosilicate	16871-90-2	240-896-2	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluosilicato di potassio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»
42	Fluosilicato di ammonio	Ammonium fluorosilicate	16919-19-0	240-968-3	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluosilicato di ammonio.  Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento In caso di assunzione di fluoruro d altre fonti consultare il dentista o i medico.»
43	Fluosilicato di magnesio	Magnesium fluorosilicate	16949-65-8	241-022-2	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.  In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluosilicato di magnesio.  Per i dentifrici contenenti compost con una concentrazione di fluoro tr 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esem pio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la se guente etichettatura:  «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento In caso di assunzione di fluoruro daltre fonti consultare il dentista o i medico.»

**▼**<u>B</u>

		]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
	44	1,3-bis(idrossimetil)- 2- imidazolidintione	Dimethylol ethylene thiou- rea	15534-95-9	239-579-1	a) Prodotti per ca- pelli/barba e baffi	a) 2 %	a) Da non utilizzare negli aerosol (spray)	Contiene 1,3-bis(idrossimetil)-2-imidazolidintione
						b) Prodotti per le unghie	b) 2 %	b) pH < 4	
▼ <u>M1</u>									
	45	Alcol benzilico (6)	Benzyl alcohol	100-51-6	202-859-9	a) Solvente		Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto.  Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto.	
						b) Profumo/com- posti aromatici/ le loro materie prime		b) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:	
								— 0,001 % nei prodotti     da non sciacquare,      — 0,01 % nei prodotti     da sciacquare.	

**▼**B

<b>▼</b> <u>B</u>									
			Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
	46	Metil-6-cumarina	6-Methylcouma- rin	92-48-8	202-158-8	Prodotti per il cavo orale	0,003 %		
▼ <u>M1</u>									
	47	Fluoridrato di nico- metanolo	Nicomethanol hydrofluoride	62756-44-9	_	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.		Contiene fluoridrato di nicometano- lo.
							In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:
									«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»

	1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
48	Nitrato d'argento	Silver nitrate	7761-88-8	231-853-9	Solo per la colora- zione delle ciglia e sopracciglia	4 %		Contiene nitrato d'argento
								Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediata- mente
49	Disolfuro di selenio	Selenium disul- phideo	7488-56-4	231-303-8	Shampoo antifor- fora	1 %		Contiene disolfuro di selenio
								Evitare il contatto con gli occhie la pelle lesa
50	Idrossicloruro di al- luminio e di zirconio idrati				Antitraspiranti	20 % di idrossi- cloruro di allu- minio e di zir- conio anidro	Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10	Non applicare sulla cute irritata o lesa
	Al <sub>x</sub> Zr(OH) <sub>y</sub> Cl <sub>z</sub> e loro complessi con la glicina					5,4 % di zirconio	2. Il rapporto tra il numero di atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1	
							Da non utilizzare negli aerosol (spray)	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
51	8-idrossichinolina e suo solfato	Oxyquinoline and oxyquino- line sulfate	148-24-3/ 134-31-6	205-711-1/ 205-137-1	Stabilizzante del- l'acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baf- fi, da sciacquare	0,3 % in base		
					Stabilizzante del- l'acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baf- fi, da non sciac- quare	0,03 % in base		
52	Alcool metilico	Methyl alcohol	67-56-1	200-659-6	Denaturante per l'alcool etilico e l'alcool isopropilico	5 % in % del- l'alcool etilico e isopropilico		
53	Acido etidronico e i suoi sali (acido-1- idrossi-etilidendi-fo- sfonico e suoi sali)	Etidronic acid	2809-21-4	220-552-8	a) Prodotti per ca- pelli/barba e baffi	1,5 % in acido etidronico		
					b) Sapone	0,2 % (acido eti- dronico)		

		1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
	54	1-fenossipropan-2- olo ( <sup>7</sup> )	Phenoxyisopro- panol	770-35-4	212-222-7	Da utilizzare solo nei prodotti da sciacquare  Da non utilizzare nei prodotti per il cavo orale	2 %	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto	
	55	Spostato o soppresso							
▼ <u>M1</u>	56	Fluoruro di magnesio	Magnesium Fluoride	7783-40-6	231-995-1	Prodotti per il cavo orale	0,15 % calcolato in F.		Contiene fluoruro di magnesio
							In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: «può essere usato soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:
									«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
57	Cloruro di stronzio (esaidrato)	Strontium chloride		e 233-971-6	a) Prodotti per il cavo orale  b) Shampoo e prodotti per il viso	3,5 % (in stronzio). In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %.	h	Contiene cloruro di stronzio.  Se ne sconsiglia l'impiego frequente per i bambini.
						centrazione massima di stronzio resta fissata a 2,1 %.		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti		Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso		Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
58	Acetato di stronzio (semi-idrato)	Strontium acetate	543-94-2	208-854-8	Prodotti per il cavo orale	3,5 % (in stronzio). In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %.		Contiene acetato di stronzio.  Se ne sconsiglia l'impiego frequente per i bambini.
59	Talco: silicato di magnesio idrato	Talc	14807-96-6	238-877-9	a) Prodotti polve- rulenti per bam- bini di età infe- riore a 3 anni     b) Altri prodotti			a) Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino
60	Dialchilamidi e dial- canolamidi di acidi grassi					Tenore massimo di amine secon- darie: 0,5 %	<ul> <li>Non impiegare con sistemi nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime)</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
61	Monoalchilamine, monoalcanolamine e loro sali					Tenore massimo di amine secon- darie: 0,5 %	<ul> <li>Non impiegare con sistemi nitrosanti – Purezza minima: 99 %</li> <li>Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime)</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	
62	Trialchilamine, trial- canolamine e loro sali				(a) Prodotti da non sciacquare      b) Prodotti da sciacquare	a) 2,5 %	<ul> <li>a) b)</li> <li>— Non impiegare con sistemi nitrosanti</li> <li>— Purezza minima: 99 %</li> <li>— Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime)</li> <li>— Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>— Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
63	Idrossido di stronzio	Strontium hydroxide	18480-07-4	242-367-1	Regolatore del pH nei prodotti per la depilazione	3,5 % (in stron- zio)	pH ≤ 12,7	Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi.
64	Perossido di stronzio	Strontium peroxide	1314-18-7	215-224-6	Prodotti per capelli/ barba e baffi, da sciacquare	4,5 % (in stron-zio)	Tutti i prodotti devono ot- temperare le esigenze in materia di perossido di idrogeno Uso professionale	Evitare il contatto con gli occhi Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediata- mente.  Per uso esclusivamente professio- nale  Portare guanti adeguati
65	Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio (8)	Benzalkonium bromide  Benzalkonium chloride  Benzalkonium saccharinate	91080-29-4 63449-41-2/ 68391-01-5/ 68424-85-1/ 85409-22-9 68989-01-5	264-151-6/ 269-919-4/ 270-325-2/ 287-089-1 273-545-7	Prodotti per capelli, da sciacquare	3 % (in cloruro di benzalconio)	Nel prodotto finito le concentrazioni di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio, con catena alchilica pari o inferiore a C <sub>14</sub> , non devono superare lo 0,1 % (espresso in benzalconio)  Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	Evitare il contatto con gli occhi

**▼**<u>B</u>

	1	Identificazione della	sostanza				Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tip	o di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e		f	g	h	i
66	Polyacrylamides				a)	Prodotti per il corpo, da non sciacquare		a) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,1 mg/kg	
					b)	Altri prodotti		b) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,5 mg/kg	
67	2-Benzilideneptanale	Amyl cinnamal	122-40-7	204-541-5				La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
68									

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
69	Alcool cinnamilico	Cinnamyl alcohol	104-54-1	203-212-3			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
70	3,7-dimetil-2,6-otta-dienale	Citral	5392-40-5	226-394-6			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

V <u>Б</u>		I	dentificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	71	Eugenolo	Eugenol	97-53-0	202-589-1			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
▼ <u>M1</u>	72	Idrossicitronellale	Hydroxy- citronellal	107-75-5	203-518-7	a) Prodotti per il cavo orale: b) Altri prodotti	b) 1,0 %	a) e b)  La presenza di questa sostanza va indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g) quando la sua concentrazione supera:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

V <u>IVII</u>		1	dentificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti		Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	ь	С	d	e	f	g	h	i
	73	Isoeugenolo 2-metossi-4-(1-propenil)-fenolo		97-54-1/ 5932-68-3	202-590-7/ 227-678-2	a) Prodotti per il cavo orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %	a) e b)  La presenza di questa sostanza va indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g) quando la sua concentrazione supera:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
<b>▼</b> <u>B</u>	74	Alcool beta-pentil-cinnamilico	Amylcinnamyl alcohol	101-85-9	202-982-8			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
75	Salicilato di benzile	Benzyl salicylate	118-58-1	204-262-9			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
76	3-fenil 2-propenale (cinnamaldeide)	Cinnamal	104-55-2	203-213-9			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
77	2H-1-benzopiran-2- one	Coumarin	91-64-5	202-086-7			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
78	Geraniolo	Geraniol	106-24-1	203-377-1			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
79	3 e 4-(4-idrossi-4- metilpentil)cicloes-3- encarbaldeide		51414-25-6/ 31906-04-4	257-187-9/ 250-863-4			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
80	Alcool 4-metossi- benzilico	Anise alcohol	105-13-5	203-273-6			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,  — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
81	Cinnamato di benzile	Benzyl cinnamate	103-41-3	203-109-3			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da	
							sciacquare	
82	Farnesolo	Farnesol	4602-84-0	225-004-1			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
83	2-(4-terz-butilben- zil)propionaldeide	Butylphenyl methylpropional	80-54-6	201-289-8			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
							0,001 % nei prodotti da non sciacquare      0,01 % nei prodotti da sciacquare	
84	Linalolo	Linalool	78-70-6	201-134-4			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare	
							— 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
85	Benzoato di benzile	Benzyl benzoate	120-51-4	204-402-9			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:	
							0,001 % nei prodotti da non sciacquare,      0,01 % nei prodotti da sciacquare	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento		Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
							— 0,01 % nei prodotti da sciacquare.  Valore di perossido inferiore a 20 mmol/L (15)	
89	2-ottinoato di metile; carbonato di metileptino	Methyl 2-octynoate	111-12-6	203-836-6	a) Prodotti per il cavo orale  b) Altri prodotti	b) 0,01 %	a) e b)  La presenza di questa sostanza va indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g) quando la sua concentrazione supera:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare.	

		Identificazione della	sostanza		Restrizioni			
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
90	3-metil-4-(2,6,6-tri-metil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one	alpha-Isomethyl ionone	127-51-5	204-846-3			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
91	Estratto di Evernia prunastri	Evernia pruna- stri extract	90028-68-5	204-846-3			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,  — 0,01 % nei prodotti da sciacquare	
92	Estratto di Evernia furfuracea	Evernia furfura- cea extract	90028-67-4	289-860-8			La presenza di questa so- stanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, para- grafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i se- guenti valori:	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
97	4-terz-butil-2,6-di- metil-3,5dinitroace- tofenone	Musk ketone	81-14-1	201-328-9	Tutti i prodotti co- smetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,4 % nel «parfum» b) 0,56 % nel-l'«eau de toilette» c) 0,042 % negli altri prodotti		
98	Acido 2-idrossi-ben- zoico (º)	Salicylic acid	69-72-7	200-712-3	a) Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare b) Altri prodotti	a) 3,0 % b) 2,0 %	Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, ad eccezione degli shampoo.  Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto.  Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto	Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni (10)
99	Solfiti e bisolfiti non organici (11)				a) Prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli/di barba e baffi  b) Prodotti per la stiratura dei capelli	SO <sub>2</sub> libero	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto	

**▼**<u>B</u>

		1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
						Creme profumanti	0,002 %		
						In altri prodotti da non sciacquare e in prodotti per il cavo orale	0,0002 %		
						Prodotti da sciac- quare	0,001 %		
<b>▼</b> <u>M1</u>									
	103	Abies alba Olio ed estratto	Abies Alba Cone Oil; Abies Alba Cone Extract;	90028-76-5	289-870-2			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
			Abies Alba Leaf Oil;						
			Abies Alba Leaf Cera;						
			Abies Alba Needle Extract;						
			Abies Alba Needle Oil						
	104								
	105	Abies pectinata Olio ed estratto	Abies Pectinata Oil;	92128-34-2	295-728-0			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L (15)	

	]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
		Abies Pectinata Leaf Extract; Abies Pectinata Needle Extract Abies Pectinata Needle Oil						
106	Abies sibirica Olio ed estratto	Abies Sibirica Oil; Abies Sibirica Needle Extract Abies Sibirica Needle Oil	91697-89-1	294-351-9			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
107	Abies balsamea Olio ed estratto	Abies Balsamea Needle Oil; Abies Balsamea Needle Extract Abies Balsamea Resin; Abies Balsamea Extract	85085-34-3	285-364-0			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	
a	b	с	d	e	f	g	h	i
		Abies Balsamea Balsam Extract						
108	Pinus mugo pumilio Olio ed estratto	Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil	90082-73-8	290-164-1			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
109	Pinus mugo Olio ed estratto	Pinus Mugo Leaf Oil Pinus Mugo Twig Leaf Ex- tract Pinus Mugo Twig Oil	90082-72-7	290-163-6			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
110	Pinus sylvestris Olio ed estratto	Pinus Sylvestris Oil; Pinus Sylvestris Leaf extract; Pinus Sylvestris Leaf Oil; Pinus Sylvestris Leaf Water;	84012-35-1	281-679-2			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
111	Pinus nigra Olio ed estratto	Pinus Sylvestris Cone Extract; Pinus Sylvestris Bark Extract; Pinus Sylvestris Bud Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract Pinus Sylvestris twig Leaf Oil  Pinus Nigra Bud/Needle Extract Pinus Nigra Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Oil	90082-74-9	290-165-7			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
112	Pinus palustris Olio ed estratto	Pinus Palustris Leaf Extract; Pinus Palustris Oil	97435-14-8/ 8002-09-3	306-895-7/-			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	

	1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
		Pinus Palustris Twig Leaf Ex- tract Pinus Palustris Twig Leaf Oil						
113	Pinus pinaster Olio ed estratto	Pinus Pinaster Twig Leaf Oil; Pinus Pinaster Twig Leaf Ex- tract	90082-75-0	290-166-2			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
114	Pinus pumila Olio ed estratto	Pinus Pumila Twig Leaf Ex- tract Pinus Pumila Twig Leaf Oil	97676-05-6	307-681-6			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L (15)	
115	specie Pinus Olio ed estratto	Pinus Strobus Bark Extract; Pinus Strobus Cone Extract; Pinus Strobus Twig Oil Pinus Species Twig Leaf Extract Pinus Species Twig Leaf Oil	94266-48-5	304-455-9			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
116	Pinus cembra Olio ed estratto	Pinus Cembra Twig Leaf Oil Pinus Cembra Twig Leaf Ex- tract	92202-04-5	296-036-1			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
117	Pinus cembra Estratto acetilato	Pinus Cembra Twig Leaf Ex- tract Acetylated	94334-26-6	305-102-1			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
118	Picea mariana Olio ed estratto	Picea Mariana Leaf Extract; Picea Mariana Leaf Oil	91722-19-9	294-420-3			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L (15)	
119	Thuja occidentalis Olio ed estratto	Thuja Occidentalis Bark Extract; Thuja Occidentalis Leaf; Thuja Occidentalis Leaf Extract; Thuja Occidentalis Leaf Oil; Thuja Occidentalis Stem Extract;	90131-58-1	290-370-1			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
		Thuja Occidentalis Stem Oil; Thuja Occidentalis Root Extract						
120								
121	3-Carene; 3,7,7-Tri- metilbici- clo[4.1.0]ept-3-ene (isodiprene)		13466-78-9	236-719-3			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
122	Cedrus atlantica Olio ed estratto	Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil	92201-55-3	295-985-9			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	

	1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
123	Cupressus sempervirens Olio ed estratto	Cupressus Sempervirens Leaf Cupressus Sempervirens Extract; Cupressus Sempervirens Extract; Cupressus Sempervirens Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Sempervirens Leaf		283-626-9			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
		Cupressus Sem- pervirens Oil						
124	Essenza di trementina ( <i>Pinus</i> spp.)	Turpentine	9005-90-7	232-688-5			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
125	Olio e olio rettificato di trementina	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L (15)	
126	Trementina distillata al vapore ( <i>Pinus</i> spp.)	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L (15)	
127	Terpene alcohols acetates	Terpene alco- hols acetates	69103-01-1	273-868-3			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L (15)	
128	Terpene hydrocar- bons	Terpene hydro- carbons	68956-56-9	273-309-3			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L (15)	
129	Terpenes and terpenoids, fatta eccezione per il Limonene (isomeri d-, l-, e dl-) di cui ai numeri d'ordine 88, 167 e 168 del presente allegato III	Terpenes and terpenoids	65996-98-7	266-034-5			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
130	Terpeni e terpenoidi		68917-63-5	272-842-9			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L ( <sup>15</sup> )	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
131	alpha-Terpinene; p-menta-1,3-diene	alpha-Terpinene	99-86-5	202-795-1			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L (15)	
132	gamma-Terpinene; p-Mentha-1,4-diene	gamma-Terpi- nene	99-85-4	202-794-6			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L (15)	
133	Terpinolene; p-Men- tha-1,4(8)-diene	Terpinolene	586-62-9	209-578-0			Valore di perossido inferiore a 10 mmol/L (15)	
134	1,1,2,3,3,6-esameti- lindan-5-il metilche- tone	Acetyl Hexame- thyl indan	15323-35-0	239-360-0	a) Prodotti da non sciacquare b) Prodotti da	a) 2 %		
					sciacquare			
135	Allyl butyrate; 2- propenil butanoate	Allyl butyrate	2051-78-7	218-129-8			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
136	Allyl cinnamate; 2- propenil-3-fenil-2- propenoato	Allyl cinnamate	1866-31-5	217-477-8			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
137	Allyl cyclohexylace- tate; Cicloesanace- tato di 2-propenile	Allyl cyclohe- xylacetate	4728-82-9	225-230-0			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
138	Allyl cyclohexylpro- pionate; 2-propenile- 3-cicloesanpropa- noato	Allyl cyclohe- xylpropionate	2705-87-5	220-292-5			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
139	Allyl heptanoate; eptanoato di 2-pro- penile	Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
140	Esanoato di allile	Allyl Caproate	123-68-2	204-642-4			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
141	Allyl isovalerate; 3- metilbutanoato di 2- propenile	Allyl isovalerate	2835-39-4	220-609-7			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
142	Allyl octanoate; caprilato di 2-allile	Allyl octanoate	4230-97-1	224-184-9			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
143	Allyl phenoxyacetate; fenossiacetato di 2-propenile	Allyl phenoxyacetate	7493-74-5	231-335-2			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
144	Allyl phenylacetate; benzeneacetato di 2- propenile	Allyl phenylacetate	1797-74-6	217-281-2			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
145	Allyl 3,5,5-trime- thylhexanoate	Allyl 3,5,5-tri- methylhexa- noate	71500-37-3	275-536-3			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
146	Allyl cyclohexylo- xyacetate	Allyl cyclohe- xyloxyacetate	68901-15-5	272-657-3			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
147	Isoamilossiacetato di allile	Isoamyl Allylglycolate	67634-00-8	266-803-5			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
148	Allyl 2-methylbuto- xyacetate	Allyl 2-methyl- butoxyacetate	67634-01-9	266-804-0			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	

	]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
149	Allyl nonanoate	Allyl nonanoate	7493-72-3	231-334-7			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
150	Allyl propionate	Allyl propionate	2408-20-0	219-307-8			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
151	Allyl trimethylhexa- noate	Allyl trimethyl- hexanoate	68132-80-9	268-648-9			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'estere deve essere inferiore allo 0,1 %	
151 a	Allyl phenethyl ether	Allyl phenethyl ether	14289-65-7	238-212-2			La percentuale di alcol alli- lico libero nell'etere deve essere inferiore allo 0,1 %	
152	Allyl heptine carbo- nate (2-ottinoato di allile)	Allyl heptine carbonate	73157-43-4	277-303-1		0,002 %	Questa sostanza non deve essere utilizzata in combina- zione con qualsiasi altro estere di acidi-2-alchinoici (p.e. carbonato di metilepti- no)	
153	Amylcyclopenteno- ne; 2-pentileciclo- pent-2-en-1-one	Amylcyclopen- tenone	25564-22-1	247-104-4		0,1 %		
154	Myroxylon balsa- mum var. pereirae; estratti e distillati; olio di balsamo del Perù, assoluto e ani- dro (Olio di balsamo del Peru)		8007-00-9	232-352-8		0,4 %		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
155	4- <i>tert</i> Butyldihydro- cinnamaldehyde; 3- (4-terz-butilfenil)pro- pionaldeide	4-tertButyldi- hydrocinnamal- dehyde	18127-01-0	242-016-2		0,6 %		
156	Cuminum cyminum Olio ed estratto	Cuminum Cyminum Fruit Oil;	84775-51-9	283-881-6	a) Prodotti da non sciacquare	a) 0,4 % di olio di cumino		
		Cuminum Cyminum Fruit Extract;			b) Prodotti da sciacquare			
		Cuminum Cyminum Seed Oil;						
		Cuminum Cyminum Seed Extract;						
		Cuminum Cyminum Seed Powder						
157	Cis-Rose ketone- 1 (16); (Z)-1-(2,6,6- trimetil-2-cicloesen- 1-il)-2-buten-1-one (cis-alfa-Damascone)	Alpha-Dama- scone	23726-94-5/ 43052-87-5	245-845-8/-	a) Prodotti per il cavo orale     b) Altri prodotti	b) 0,02 %		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
158	trans-Rose ketone-2 (16); (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (trans-beta-Damascone)	Trans-Rose ketone-2	23726-91-2	245-842-1	a) Prodotti per il cavo orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
159	trans-Rose ketone- 5 (16); (E)-1-(2,4,4- trimetil-2-cicloesen- 1-il)-2-buten-1-one (Isodamascone)	Trans-Rose ketone-5	39872-57-6	254-663-8		0,02 %		
160	Rose ketone-4 (16); 1-(2,6,6-trimetilci- cloesa-1,3-dien-1-il)- 2-buten-1-one (Da- mascenone)	Rose ketone-4	23696-85-7	245-833-2	a) Prodotti per il cavo orale     b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
161	Rose ketone-3 (16); 1-(2,4,6-trimetil-1-ci- cloesen-1-il)-2-bu- ten-1-one (Delta-Da- mascone)	Delta-Dama- scone	57378-68-4	260-709-8	a) Prodotti per il cavo orale     b) Altri prodotti	b) 0,02 %		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
162	cis-Rose ketone- 2 (16); (Z)-1-(2,6,6- trimetil-1-cicloesen- 1-il)-2-buten-1-one (cis-beta-Damasco- ne)	cis-Rose ketone-2	23726-92-3	245-843-7	a) Prodotti per il cavo orale     b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
163	trans-Rose ketone-1 (16); (E)-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (trans-alfa-Damascone)	Trans-Rose ke- tone-1	24720-09-0	246-430-4	a) Prodotti per il cavo orale     b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 (16); 1-(2,4,4-trimetil-2-ci- cloesen-1-il)-2-bu- ten-1-one	Rose ketone-5	33673-71-1	-251-632-0		0,02 %		
165	trans-Rose ketone- 3 (16); 1-(2,4,6-trime- til-1-cicloesen-1-il)- 2-buten-1-one (Del- ta-Damascone)	Trans-Rose ketone-3	71048-82-3	-275-156-8	a) Prodotti per il cavo orale     b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
166	trans-2-hexenal	trans-2-hexenal	6728-26-3	229-778-1	a) Prodotti per il cavo orale			
					b) Altri prodotti	b) 0,002 %		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
167	1-Limonene; (S)-p- menta-1,8-diene	Limonene	5989-54-8	227-815-6			Valore di perossido inferiore a 20 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
168	dl-Limonene (race- mico); 1,8(9)-p-men- tadiene; p-menta-1,8- diene (Dipentene)	Limonene	138-86-3	205-341-0			Valore di perossido inferiore a 20 mmol/L ( <sup>15</sup> )	
169	p-menta-1,8-dien-7- al	Perillaldehyde	2111-75-3	218-302-8	a) Prodotti per il cavo orale			
					b) Altri prodotti	b) 0,1 %		
170	Isobergamate; Mentadien-7-formiato di metile	Isobergamate	68683-20-5	272-066-0		0,1 %		
171	Metossi diciclopen- tadien carbossaldei- de; Ottaidro-5-me- tossi-4,7-metan-1H- inden-2-carbossal- deide	Scentenal	86803-90-9	_		0,5 %		
172	3-Methylnon-2-ene- nitrile	3-Methylnon-2- enenitrile	53153-66-5	258-398-9		0,2 %		
173	Methyl octine carbo- nate; 2-noninoato di metile	Methyl octine carbonate	111-80-8	203-909-2	a) Prodotti per il cavo orale			

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	į
					b) Altri prodotti	b) 0,002 % quando usato da solo.  Quando è impiegato in combinazione con carbonato di metileptino, la concentrazione totale nel prodotto finito non deve superare lo 0,01 % (di cui il carbonato di metilottino non deve superare lo 0,002 %)		
174	Amylvinylcarbinyl acetate; 1-otten-3-il acetato	Amylvinylcarbinyl acetate	2442-10-6	219-474-7	a) Prodotti per il cavo orale			
					b) Altri prodotti	b) 0,3 %		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
175	Propylidenephthali- de; 3-propilidenfta- lide	Propylidene- phthalide	17369-59-4	241-402-8	a) Prodotti per il cavo orale			
					b) Altri prodotti	b) 0,01 %		
176	Isocyclogeraniol; 2,4,6-trimetil-3-ci- cloesen-1-metanolo	Isocyclogeraniol	68527-77-5	271-282-2		0,5 %		
177	2-esiliden ciclopentanone	2-Hexylidene cyclopentanone	17373-89-6	241-411-7	a) Prodotti per il cavo orale			
					b) Altri prodotti	b) 0,06 %		
178	Methyl heptadieno- ne; 6-metil-3,5-epta- dien-2-one	Methyl hepta- dienone	1604-28-0	216-507-7	a) Prodotti per il cavo orale			
	dien 2 one				b) Altri prodotti	b) 0,002 %		
179	p-methylhydro	cinnamic alde- hyde; Cresilpro- pionaldeide; p- metildiidrocin- namaldeide p- methylhydrocin- namic aldehyde	5406-12-2	226-460-4		0,2 %		
180	Liquidambar orientalis Olio ed estratto (styrax)	Liquidambar Orientalis Resin Extract; Liquidambar Orientalis Bal- sam Extract; Liquidambar Orientalis Bal- sam Oil	94891-27-7	305-627-6		0,6 %		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
181	Liquidambar styraci- flua Olio ed estratto (styrax)	Liquidambar Styraciflua Oil; Liquidambar Styraciflua Bal- sam Extract; Liquidambar Styraciflua Bal- sam Oil	8046-19-3 94891-28-8	232-458-4 305-628-1		0,6 %		
182	1-(5,6,7,8-tetraidro-3,5,5,6,8,8-esametil-2-naftil)etan-1-one (AHTN)	Acetyl hexamethyl tetralin	21145-77-7/ 1506-02-1	244-240-6/ 216-133-4	Tutti i prodotti co- smetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) Prodotti da non sciacquare: 0,1 % eccetto: prodotti idroalcolici: 1 % «parfum»: 2,5 % creme profumanti: 0,5 % b) prodotti da sciacquare: 0,2 %		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
183	Commiphora ery- threa Engler var. glabrescens Engler Olio ed estratto	Opoponax oil	93686-00-1	297-649-7		0,6 %		
184	Opopanax chironium Resina		93384-32-8			0,6 %		
185	metil benzene -	Toluene	108-88-3	203-625-9	Prodotti per le un- ghie	25 %		Tenere lontano dalla portata dei bambini.
186	2,2'-ossidietanolo Glicole dietilenico (DEG)	Diethylene gly- col	111-46-6	203-872-2	Tracce negli ingredienti	0,1 %		
187	Monobutiletere del glicole dietilenico (DEGBE)	Butoxydiglycol	112-34-5	203-961-6	Solvente nelle tin- ture per capelli	9 %	Da non usare negli aerosol (spray)	
188	Monobutiletere del glicole etilenico (EGBE)	Butoxyethanol	111-76-2	203-905-0	a) Solvente nei prodotti ossi- danti per la tintura dei ca- pelli	a) 4,0 %	a) e b)  Da non usare negli aerosol (spray)	
					b) Solvente nei prodotti non ossidanti per la tintura dei ca- pelli	b) 2,0 %		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
189	5-idrossi-1-(4-solfo-fenil)-4-(4-solfofeni-lazo)pirazol-3-carbossilato di trisodio e lacca di alluminio (17); (CI 19140)	Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminum lake	1934-21-0/ 12225-21-7	217-699-5/ 235-428-9	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %		
190	Benzenemetanamminio, N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-solfofenil)-metil]-ammino]-fenil](2-solfofenil)metilene]-2,5-cicloesadien-1-iliden]-3-solfo, sali interni, sale di disodio e suoi sali di ammonio e di alluminio (17); (CI 42090)	Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid Blue 9 Aluminum Lake	3844-45-9/ 2650-18-2/ 68921-42-6	223-339-8/ 220-168-0/ 272-939-6	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %		
191	6-idrossi-5-[(2-me- tossi-4-solfonato-m- tolil)azo]naftalen-2- solfonato di diso- dio ( <sup>17</sup> ); (CI 16035)	Curry Red	25956-17-6	247-368-0	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,4 %		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
192	1-(1-naftilazo)-2- idrossinaftalen- 4',6,8-trisolfonato di trisodio e lacca di alluminio ( <sup>17</sup> ); (CI 16255)	Acid Red 18; Acid Red 18 Aluminum Lake	2611-82-7/ 12227-64-4	220-036-2/ 235-438-3	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %		
193	Idrogeno 3,6-bis(dietilammino)-9-(2,4-disolfonatofenil)xantilio, sale di sodio (17); (CI 45100)	Acid Red 52	3520-42-1	222-529-8	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli      b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,6 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %.	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione. «

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
194	Gliossale	Glyoxal	107-22-2	203-474-9		100 mg/kg		
195	1-ammino-4-(cicloe-silammino)-9,10-dii-dro-9,10-diossoantra-cen-2-solfonato di sodio ( <sup>17</sup> ); (CI 62045)	Acid Blue 62	4368-56-3	224-460-9;	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %	<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosammine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	
196	Assoluta di verbena ( <i>Lippia citriodora</i> Kunth.)		8024-12-2	_		0,2 %		
197	Cloridrato di etil-N- alfa-dodecanoil-L-ar- gininato (18)	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6	a) sapone b) shampoo antiforfora c) deodoranti del tipo non-spray	0,8 %	Per scopi diversi dall'inibi- zione dello sviluppo di mi- crorganismi nel prodotto. Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presenta- zione del prodotto	

**▼**M1

▼ <u>M11</u>									
			Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
▼ <u>M3</u>									
	198	Solfato di 2,2'-[(4-amminofenil)immi- no] bis(etanolo)	N,N-bis(2-Hy-droxyethyl)-p-Phenylenedia-mine Sulfate	54381-16-7	259-134-5	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,5 % (calcolata come solfato)  — Non impiegare con agenti nitrosanti  — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione  «

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
199	4-cloro-1,3-benzen-diolo	4-Chlororesorcinol	95-88-5	202-462-0	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,5 %	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione  «

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
200	Solfato di 2,4,5,6-te-traamminopirimidina	Tetraaminopyrimidine Sulfate	5392-28-9	226-393-0	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli  b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli  capelli	b) 3,4 % (calcolata come solfato)	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 3,4 % (calcolata come solfato)	<ul> <li>a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione</li> <li>« A I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.</li> <li>Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.</li> <li>Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.</li> <li>I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.</li> <li>Non tingere i capelli:</li> <li>— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,</li> <li>— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> <li>— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»;</li> </ul>

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
201	2-cloro-6-(etilammi- no)-4-nitro-fenolo	2-Chloro-6- ethylamino-4-ni- trophenol	131657-78-8	411-440-1	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli      b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 3,0 %	<ul> <li>a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %.</li> <li>a) e b):</li> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «A I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
202	Cfr. 226							

	]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
► <u>M4</u> 203	Cloridrato di 6-me- tossi-N2-metil-2,3- piridindiammina e sale dicloridrato (17)	6-Methoxy-2- Methylamino-3- Aminopyridine HCl	90817-34-8/83732-72-3	- / 280-622-9	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Per a) e c): Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare lo 0,68 % calcolato in base libera (1,0 % come dicloridrato) ◀	Rapporto di miscelazione  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferior a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eru zione cutanea sul viso o se il cuoio ca pelluto è sensibile, in ritato o danneggiato,  — se si sono avute rea zioni dopo aver tinto capelli,

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								<ul> <li>se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio tempo- raneo con henné ne- ro.»</li> </ul>
					▶ M4 b) Coloranti non di ossida- zione per tinture per ca- pelli	b) 0,68 % come base libera (1,0 % come dicloridrato)	Per a), b) e c): - Non impiegare con agenti nitrosanti  — Do not use with nitrosating agents  — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg /kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti ◀	► <u>M4</u> b) Può causare una reazione allergica ◀
					▶ <u>M4</u> c) Prodotti per la tintura delle ci- glia		c) Solo per uso professionale. ◀	■ M4 c) Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  «Solo per uso professionale.  Questo prodotto può causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
								I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere le ciglia:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli o le ciglia,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.» ◀
204	2,3-diidro-1H-indol- 5,6-diol e suo sale bromidrato ( <sup>17</sup> )	Dihydroxyindo- line Dihydroxyindo- line HBr	29539-03-5/ 138937-28-7	-/421-170-6	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %		Può causare una reazione allergica
205	Cfr. 219							

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni			
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impie e avvertenze	
a	b	с	d	e	f	g	h	i	
206	Solfato di 3-(2- idrossietil)-p-fenilen- diammonio	Hydroxyethyl-p-Phenylenedia-mine Sulfate	93841-25-9	298-995-1	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 % (calcolata come solfato)	Da stampare sull'etichetta: rappo di miscelazione  «	
207	1H-indol-5,6-diolo	Dihydroxyin- dole	3131-52-0	412-130-9	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazio- ne, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve supe- rare lo 0,5 %	a) Da stampare sull'etichetta: porto di miscelazione  Per a) e b):  «1 I coloranti per capelli per sono causare gravi reazioni lergiche.	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
					b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli			Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all' henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cuta nea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazion dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
208	Cloridrato di 5-ammino-4-cloro-2-metilfenolo	5-Amino-4- Chloro-o-Cresol HCl	110102-85-7		Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 % (calcolata come cloridrato)	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione  «
209	1H-indol-6-olo	6-Hydroxyin- dole	2380-86-1	417-020-4	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,5 %	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione  «

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all' henné nero possono aumentare il rischio allergia.
								Non tingere i capelli:
								<ul> <li>in presenza di eruzione cutane sul viso o se il cuoio capelluto sensibile, irritato o danneggiato</li> </ul>
								<ul> <li>se si sono avute reazioni dop aver tinto i capelli,</li> </ul>
								<ul> <li>se in passato si sono avute re zioni dopo un tatuaggio tempo raneo con henné nero.»</li> </ul>
210	1H-indol-2,3-dione	Isatin	91-56-5	202-077-8	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,6 %		« I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età infe
								riore a 16 anni.
								I tatuaggi temporanei all' henné nero possono aumentare il rischio allergia.
								Non tingere i capelli:
								in presenza di eruzione cutano sul viso o se il cuoio capelluto sensibile, irritato o danneggiato

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								<ul> <li>se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> <li>se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»</li> </ul>
211	2-amminopiridin-3-olo	2-Amino-3-Hy-droxypyridine	16867-03-1	240-886-8	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare 1'1,0 %	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione  «

	1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
212	Acetato di 2-metil-1-naftile	1-Acetoxy-2- Methylnaphtha- lene	5697-02-9	454-690-7	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 % (quando in una formulazione di tintura per capelli sono presenti sia il 2-Methyl-1-Naphthol sia l'1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, la concentrazione massima di 2-Methyl-1-Naphthol sulla testa non deve superare il 2,0 %.)	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione  «A I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all' henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
213	1-idrossi-2-metilnaf- talene	2-Methyl-1-Na-phthol	7469-77-4	231-265-2	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 % (quando in una formulazione di tintura per capelli sono presenti sia il 2-Methyl-1-Naphthol sia l'1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, la concentrazione massima di 2-Methyl-1-Naphthol sulla testa non deve superare il 2,0 %.)	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione  «A I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all' henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
214	5,7-dinitro-8-ossido-2-naftalenesolfonato di disodio (CI 10316)	Acid Yellow 1	846-70-8	212-690-2	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,2 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare 1'1,0 %	<ul> <li>a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione</li> <li>Per a) e b):</li> <li>«A I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.</li> <li>Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.</li> <li>Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.</li> <li>I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.</li> <li>Non tingere i capelli:</li> <li>— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,</li> <li>— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> <li>— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»</li> </ul>

**▼**<u>M1</u>

	1	dentificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
215	4-ammino-3-nitrofe- nolo	4-Amino-3-ni-trophenol	610-81-1	210-236-8	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
- a			u u		b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli			b) « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
216	Naftalen-2,7-diolo	2,7-Naphthale-nediol	582-17-2	209-478-7	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli  b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli  capelli	b) 1,0 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %.	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «

**▼**<u>M1</u>

	]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
<u>M4</u> 217	m-amminofenolo e suoi sali	m-Aminophenol HCl m-Aminophenol sulfate	81-0/68239-	209-711-2/ 200-125-2/ 269-475-1	a) Coloranti di os- sidazione per tinture per ca- pelli		Per a) e b): dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,2 % ◀	<ul> <li>▶ M4 a) Da stampare sull'etichetta:         <ul> <li>Rapporto di miscelazione.</li> <li>« I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.</li> <li>Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.</li> <li>Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.</li> <li>I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.</li> <li>Non tingere i capelli:</li></ul></li></ul>

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni			
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze	
a	b	с	d	e	f	g	h	i	
					▶ <u>M4</u> b) Prodotti per la tintura delle ci- glia		b) Solo per uso professiona- le. ◀	■ M4 b) Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  «Solo per uso professionale.  Questo prodotto può causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere le ciglia:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli o le ciglia,	

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.» ◀
218	6-idrossi-3,4-dimetil- 2-piridone	2,6-Dihydroxy- 3,4-dimethylpy- ridine	84540-47-6	283-141-2	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare 1'1,0 %	Da stampare sull'etichetta:  rapporto di miscelazione.  «

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
219	1-idrossi-3-nitro-4- (3-idrossipropilam- mino)-benzene (17)	4-Hydroxypro- pylamino-3-ni- trophenol	92952-81-3	406-305-9	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione			
					per tinture per capelli		<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosammine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

V 1V1.1									
		]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
	220	1-[(2'-metossie- til)ammino]-2-nitro- 4-[di-(2'-idrossie- til)ammino]benze- ne ( <sup>17</sup> )	HC Blue No 11	23920-15-2	459-980-7	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosammine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	
<b>▼</b> <u>M3</u>	221	2-(4-metil-2-nitroani- lino)etanolo	Hydroxyethyl-2- Nitro-p-Tolui- dine	100418-33-5	408-090-7	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazio- ne, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve supe- rare l'1,0 %	<ul> <li>a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione</li> <li>« 1 coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.</li> </ul>
						b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,0 %	Per a) e b):  — Non impiegare con agenti nitrosanti  — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

**▼**<u>M3</u>

▼ <u>IVI3</u>									
		]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
									I tatuaggi temporanei all' henné nero possono aumentare il rischio di allergia.
									Non tingere i capelli:
									<ul> <li>in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,</li> </ul>
									<ul> <li>se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> </ul>
									<ul> <li>se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»</li> </ul>
▼ <u>M1</u>	222	1-idrossi-2-(betai- drossietil)ammino- 4,6-dinitrobenzene	2-Hydroxyethylpicramic acid	99610-72-7	412-520-9	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli  b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 2,0 %	<ul> <li>a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %.</li> <li>Per a) e b):  — Non impiegare con agenti nitrosanti  — Tenore massimo di nitrosammine: 50 μg m/kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	<ul> <li>a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.</li> <li>« A I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.</li> <li>Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.</li> <li>Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.</li> <li>I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.</li> <li>Non tingere i capelli:</li> </ul>

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
								<ul> <li>in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,</li> <li>se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> <li>se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»</li> </ul>
223	p-metilamminofe- nolo e suo solfato	p-Methylamino- phenol p-Methylamino- phenol sulfate	150-75-4/ 55-55-0/ 1936-57-8	205-768-2/ 200-237-1/ 217-706-1	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,68 %(come solfato)  — Non impiegare con agenti nitrosanti  — Tenore massimo di nitrosammine: 50 µg/kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								<ul> <li>se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> <li>se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»</li> </ul>
224	1-propanolo, 3-[[4- [bis(2-idrossietil)am- mino]-2-nitrofe- nil]ammino] (17)	HC Violet No 2	104226-19-9	410-910-3	Coloranti non di ossidazione pertin- ture per capelli	2,0 %	<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosammine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	Può causare una reazione allergica
225	1-(betaidrossietil)am- mino-2-nitro-4-N- etil-N-(betaidrossie- til)amminobenzene e suo cloridrato	HC Blue No 12	104516-93-0/ 132885-85-9 (HCl)	-/407-020-2	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli      b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,5 % (come cloridrato)	<ul> <li>a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,75 % (come cloridrato)</li> <li>Per a) e b):         <ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosammine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul> </li> </ul>	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								<ul> <li>in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,</li> <li>se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> <li>se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»</li> </ul>
226	4,4'-[1,3-propanodiilbis (ossi)]bisbenze- ne-1,3-diammina e suo sale tetracloridrato (17)	1,3-bis-(2,4-Dia- minopheno- xy)propane 1,3-bis-(2,4-Dia- minopheno- xy)propane HCl	81892-72-0/ 74918-21-1	279-845-4/ 278-022-7	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,2 % calcolato in base libera (1,8 % come sale tetracloridrato).	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione. Per a) e b):  «

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
227	3-ammino-2,4-diclo- rofenolo e suo clori- drato	3-Amino-2,4-di- chlorophenol 3-Amino-2,4-di- chlorophenol HCl	61693-42-3/ 61693-43-4	262-909-0	b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli  a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli  b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	base libera (1,8 % come sale tetraclo- ridrato)	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 % (come cloridrato)	<ul> <li>— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> <li>— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»</li> <li>b) Può causare una reazione allergica.</li> <li>a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.</li> <li>«⚠ I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.</li> <li>Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.</li> <li>Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.</li> <li>I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.</li> <li>Non tingere i capelli:</li> </ul>

**▼**<u>M1</u>

	Identificazione della sostanza Restrizioni							
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
228	3-metil-1-fenil-5-pi-razolone	Phenyl methyl pyrazolone		201-891-0	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli	00	Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,25 %	— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»  Da stampare sull'etichetta:  rapporto di miscelazione.  «⚠ I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.
								Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
NA 220	5 [/2 ideacietillars	2 Mathal 5 Ha	55202.04.0	250 502 7	a) Colomati di ac		Par a) a h), dana misasla	se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,      se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
► <u>M4</u> 229	5-[(2-idrossietil)ammino]-o-cresolo	2-Methyl-5-Hy-droxyethyl Ami-nophenol	55302-96-0	259-583-7	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Per a) e b): dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,5 %  — Non impiegare con agenti nitrosanti  — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg /kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti ◀	■ M4 a) Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.» ◀
					► M4 b) Prodotti per la tintura		b) Solo per uso professionale. ◀	► M4 b) Da stampare sull'etichet- ta:
					delle ci- glia			Rapporto di miscelazione.  «Solo per uso professionale.
								Questo prodotto può causare gravi reazioni al- lergiche.
								Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.
								Questo prodotto non è de- stinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.
								I tatuaggi temporanei all'- henné nero possono au- mentare il rischio di aller- gia.
								Non tingere le ciglia:
								in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,
								se si sono avute rea- zioni dopo aver tinto i capelli o le ciglia,

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								<ul> <li>— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.</li> <li>Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.» ◀</li> </ul>
230	3,4-diidro-2H-1,4-benzoxazin-6-olo	Hydroxybenzo- morpholine	26021-57-8	247-415-5	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare 1'1,0 %  — Non impiegare con agenti nitrosanti  — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «1 I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
231	1,5-di(beta-idrossieti- lammino)-2-nitro-4- clorobenzene ( <sup>17</sup> )	HC Yellow No	109023-83-8	416-940-3	Coloranti non di ossidazione pertin- ture per capelli	0,1 %	<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	
232	2,6-dimetossi-3,5-pi- ridindiammina e suo cloridrato	2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridinedia- mine 2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridinedia- mine HCl	56216-28-5/ 85679-78-3	260-062-1/-	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,25 % (come cloridrato)	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
								<ul> <li>se in passato si sono avute rea- zioni dopo un tatuaggio tempo- raneo con henné nero.»</li> </ul>
233	1-(beta-amminoe-til)ammino-4-(beta-idrossietil)ossi-2-ni-trobenzene e suoi sali	HC Orange No 2	85765-48-6	416-410-1	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %	<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «A I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato.  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
234	2-[(4-ammino-2-me- til-5-nitrofenil)ammi- no]- etanolo e suoi sali	HC Violet No 1	82576-75-8	417-600-7	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		<ul> <li>a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,25 %.</li> <li>Per a) e b):  — Non impiegare con agenti nitrosanti  — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «
					b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,28 %		<ul> <li>b) «</li></ul>

-		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
235	2-[3-(metilammino)- 4-nitrofenossi]etano- lo (17)	3-Methylamino- 4-nitropheno- xyethanol	59820-63-2	261-940-7	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,15 %	<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	Taneo con nenne nero.»
236	2-[(2-metossi-4-ni- trofenil)ammino]eta- nolo e suoi sali	2-Hydroxyethy- lamino-5-nitroa- nisole	66095-81-6	266-138-0	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,2 %	Non impiegare con agenti nitrosanti	

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
							<ul> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	
237	2,2'-[(4-ammino-3-nitrofenil)immino]bi-setanolo e suo clori-drato	HC Red No 13	29705-39-3/ 94158-13-1	-/303-083-4	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli  capelli	b) 2,5 % (come cloridrato)	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,25 % (come cloridrato)	<ul> <li>a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.</li> <li>«</li></ul>

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
238	Naftalen-1,5-diolo	1,5-Naphthale-nediol	83-56-7	201-487-4	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli  b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli  capelli	b) 1,0 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %.	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «⚠ I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
239	Idrossipropil-bis-(N-idrossietil-p-fenilen-diammina) e suo te-tracloridrato	Hydroxypropyl bis(N-hydroxye- thyl-p-phenyle- nediamine) HCl	128729-30-6/ 128729-28-2	-/416-320-2	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,4 %(come tetracloridrato)	Da stampare sull'etichetta:  rapporto di miscelazione.  «A I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
240	4-nitro-1,2-fenilen-diammina	4-Nitro-o-Phenylenediamine	99-56-9	202-766-3	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,5 %	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione  «

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
<u>M4</u> 241	5-ammino-o-cresolo	4-Amino-2- hydroxytoluene	2835-95-2	220-618-6	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Per a) e b): dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,5 % ◀	Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,

**▼**<u>M1</u>

	]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
a					▶ M4 b) Prodotti per la tintura delle ciglia	5	b) Solo per uso professionale. ◀	— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.» ◀  ▶ M4 b) Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  «Solo per uso professionale.  Questo prodotto può causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere le ciglia:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile,

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
► <u>M4</u> 242	2,4-diamminofenos- sietanolo, suo clori- drato e suo solfato	2,4-Diamino- phenoxyethanol HCl 2,4-Diamino- phenoxyethanol sulfate	70643-19-5/ 66422-95-5/ 70643-20-8	- / 266-357- 1/274-713-2	a) Coloranti di ossidazione per tinture per ca- pelli		Per a) e b): dopo miscela- zione in condizioni di ossi- dazione, la concentrazione massima applicata sui capelli o sulle ciglia non deve su- perare il 2,0 % (come clori- drato) ◀	— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli o le ciglia,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.  Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.»   ▶ M4 a) Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
					MA b) Brodessi		h) Sala man wa mafazi wa	Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.» ◀
					▶ <u>M4</u> b) Prodotti per la tintura delle ci- glia		b) Solo per uso professionale. ◀	▶ M4 b) Da stampare sull'etichet- ta:  Rapporto di miscelazione.  «Solo per uso professio- nale.  Questo prodotto può causare gravi reazioni al- lergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
a	b	c	d	e	f	00	h	Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere le ciglia:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo avertinto i capelli o le ciglia,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.  Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.» ◀

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
243	2-metil- 1,3-benzendiolo,	2-Methylresorcinol	608-25-3	210-155-8	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli  b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli  capelli	b) 1, 8 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,8 %.	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
► <u>M4</u> 244	4-ammino-m-cresolo	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	220-621-2	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Per a) e b): dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,5 % ◀	■ M4 a) Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								<ul> <li>— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio tempo- raneo con henné ne- ro.» ◀</li> </ul>
					► <u>M4</u> b) Prodotti per la tintura		b) Solo per uso professionale. ◀	ta:
					delle ci-			Rapporto di miscelazione.
					glia			«Solo per uso professio- nale.
								Questo prodotto può causare gravi reazioni al- lergiche.
								Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.
								Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.
								I tatuaggi temporanei al- l'henné nero possono au- mentare il rischio di al- lergia.
								Non tingere le ciglia:
								<ul> <li>in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio ca- pelluto è sensibile, ir- ritato o danneggiato,</li> </ul>

**▼**<u>M1</u>

	]	dentificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
► <u>M4</u> 245	2-[(3-ammino-4-me-tossifenil) ammino]etanolo e suo solfato	2-Amino-4-hy-droxyethylami-noanisole 2-Amino-4-Hy-droxyethylami-noanisole sulfate	83763-47-7/ 83763-48-8	280-733-2/ 280-734-8	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Per a) e b): dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,5 % (come solfato)  — Non impiegare con agenti nitrosanti  — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg /kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti ◀	— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli o le ciglia,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.  Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.»    Nationale de la contatto con il prodotto.»   Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								Non tingere i capelli:
								in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,
								<ul> <li>se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> </ul>
								— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio tempo- raneo con henné ne- ro.» ◀
					► M4 b) Prodotti per la tintura delle ci-		b) Solo per uso professiona- le. ◀	► M4 b) Da stampare sull'etichet- ta: Rapporto di miscelazione.
					glia			«Solo per uso professio- nale.
								Questo prodotto può causare gravi reazioni al- lergiche.
								Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.
								Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								I tatuaggi temporanei all'- henné nero possono au- mentare il rischio di al- lergia.
								Non tingere le ciglia:
								— in presenza di eru- zione cutanea sul viso o se il cuoio ca- pelluto è sensibile, ir- ritato o danneggiato,
								— se si sono avute reazioni dopo aver tinto capelli o le ciglia,
								— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio tempo- raneo con henné nero
								Sciacquare immediata- mente gli occhi in caso di contatto con il prodot- to.» ◀

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
246	Idrossietil-3,4-meti- lendiossianilina e suo sale cloridrato	Hydroxyethyl- 3,4-methylene- dioxyaniline HCl	94158-14-2	303-085-5	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %  — Non impiegare con agenti nitrosanti  — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
247	2,2'-[[4-[(2-idrossie-til)ammino]-3-nitro-fenil]immino]bisetanolo (17)	HC Blue No 2	33229-34-4	251-410-3	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,8 %	<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	Può causare una reazione allergica
248	4-[(2-idrossietil)ammino]-3-nitrofenolo	3-Nitro-p-hydro- xyethylamino- phenol	65235-31-6	265-648-0	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		<ul> <li>a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 3,0 %.</li> <li>Per a) e b):  — Non impiegare con agenti nitrosanti  — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	<ul> <li>a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.</li> <li>« A I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.</li> <li>Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.</li> <li>Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.</li> <li>I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.</li> <li>Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,</li> <li>— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> </ul>

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
								se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné ne- ro.»
					b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,85 %		b) « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.
					capeni			Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.
								Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.
								I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il ri- schio di allergia.
								Non tingere i capelli:
								in presenza di eruzione cu- tanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,
								<ul> <li>se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> </ul>
								<ul> <li>se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné ne- ro.»</li> </ul>

**▼**<u>M1</u>

	]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
249	1-(beta-Ureidoe-til)ammino-4-nitro-benzene	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	410-700-1	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli  b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli  capelli	b) 0,5 %	<ul> <li>a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,25 %.</li> <li>Per a) e b):</li> <li>— Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>— Tenore massimo di nitrosammine: 50 μg/kg</li> <li>— Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	a) Da stampare sull'etichetta:  rapporto di miscelazione.  «⚠ I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

**▼**<u>M1</u>

			Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
<b>▼</b> <u>M3</u>	250	1-ammino-2-nitro-4- (2',3'-diidrossipro- pil)ammino-5-cloro- benzene + 1,4-bis- (2',3'-diidrossipro- pil)ammino-2-nitro- 5-clorobenzene	HC Red No. 10 + HC Red No. 11	95576-89-9 + 95576-92-4		a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 2,0 %	<ul> <li>a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %</li> <li>Per a) e b):</li> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione  «

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
251	2-(4-ammino-3-ni-troanilino)etanolo	HC Red No. 7	24905-87-1	246-521-9	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %	Non impiegare con agenti nitrosanti	« I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
252	2-ammino-6-cloro-4-nitrofenolo	2-Amino-6-chloro-4-nitro-phenol	6358-09-4	228-762-1	a) Coloranti di ossidazione per tinture er capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 %.	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.  «

**▼**<u>M1</u>

V <u>IVII</u>			Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
						b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 2,0 %		b) « 1 coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.
									Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.
									I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il ri- schio di allergia.
									Non tingere i capelli:
									<ul> <li>in presenza di eruzione cu- tanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,</li> </ul>
									<ul> <li>se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> </ul>
									<ul> <li>se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné ne- ro.»</li> </ul>
<b>▼</b> <u>M3</u>									
	253	2-[bis(2-idrossie- til)ammino]-5-nitro- fenolo	HC Yellow No. 4	59820-43-8	428-840-7	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,5 %	<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	

**▼**<u>M1</u>

		1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Jumero di iferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
254	4	5-ammino-4-idrossi- 3-(fenilazo)naftalen- 2,7-disolfonato di disodio ( <sup>17</sup> ); (CI 17200)	Acid Red 33	3567-66-6	222-656-9	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %		
<u>M3</u>									
255	5	2-[(2-nitrofenil)ammino] etanolo	HC Yellow No. 2	4926-55-0	225-555-8	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli   b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,0 %	<ul> <li>a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,75 %</li> <li>Per a) e b):  <ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> </ul> </li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	<ul> <li>a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione</li> <li>« A I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.</li> <li>Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.</li> <li>Questo prodotto non è destinata a essere usato su persone di et inferiore a 16 anni.</li> <li>I tatuaggi temporanei all'henn nero possono aumentare il rischio di allergia.</li> <li>Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cu tanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritat o danneggiato,</li> <li>— se si sono avute reazion dopo aver tinto i capelli,</li> <li>— se in passato si sono avut reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»</li> </ul>

V <u>IVI3</u>									
		1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
	256	4-[(2-nitrofenil)am- mino] fenolo	HC Orange No.	54381-08-7	259-132-4	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %		
▼ <u>M2</u>	257	Polidocanolo	Laureth-9	3055-99-0	221-284-4	a) Prodotti da non sciacquare  b) Prodotti da sciacquare	a) 3,0 % b) 4,0 %		
<b>▼</b> M3									
	258	2-nitro-N1-fenilben- zen-1,4-diammina	HC Red No. 1	2784-89-6	220-494-3	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %		<ul> <li>«  I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.</li> <li>Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.</li> <li>Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.</li> <li>I tatuaggi temporanei all' henné nero possono aumentare il rischio di allergia.</li> <li>Non tingere i capelli:         <ul> <li>in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,</li> <li>se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,</li> <li>se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»</li> </ul> </li> </ul>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
259	Cloridrato di 1-me- tossi-3-(β-amminoe- til)ammino-4-nitro- benzene	HC Yellow No. 9	86419-69-4	415-480-1	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,5 % (calcolata come cloridrato)	<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	
260	1-(4'-amminofenila- zo)-2-metil-4-(bis-2- idrossietil) ammino- benzene	HC Yellow No. 7	104226-21-3	146-420-6	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,25 %		
261	N-(2-idrossietil)-2- nitro-4-trifluormetil- anilina	HC Yellow No. 13	10442-83-8	443-760-2	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli      b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 2,5 %	<ul> <li>a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,5 %</li> <li>Per a) e b):         <ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione</li> <li>«</li></ul>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
262	Cloruro di 3-[(4,5-diidro-3-metil-5-os-so-1-fenil-1H-pira-zol-4-il)azo]-N,N,n-trimetil-benzenamminio	Basic Yellow 57	68391-31-1	269-943-5	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %		Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
263	2,2'-[[4-[(4-ammino-fenil)azo]fenil]immi-no]bis-etanolo	Disperse Black 9	20721-50-0	243-987-5	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,3 % (di una miscela 1:1 di 2,2'-[4-(4-ammi- nofenilazo)feni- limmino]dieta- nolo e lignosol- fato)		

**▼**<u>M3</u>

V <u>IVI3</u>									
		1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
	264	1,4-bis[(2,3-diidros- sipropil)ammino]- 9,10-antracenedione-	HC Blue No.14	99788-75-7	421-470-7	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,3 %	<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	
<b>▼</b> <u>M4</u>	265	1,4-diamminoantra- chinone	Disperse Violet	128-95-0	204-922-6	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %	L'impurità del Disperse Red 15 nel Disperse Violet 1 nelle formulazioni di tinture per capelli deve essere infe- riore all'1 % (p/p)	
	266	2-(4-ammino-2-nitro-fenil)ammino) eta- nolo	HC Red No. 3	2871-01-4	220-701-7	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli			Per a): da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.

	1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
					b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 3,0 %	Per a) e b):  — Non impiegare con agenti nitrosanti  — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg  — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Per a) e b):  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. S prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto e sensibile, irritato o danneggiato  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
267	Cloruro di [7-idrossi- 8-[(2-metossife- nil)azo]-2-naftil]tri- metilammonio	Basic Red 76	68391-30-0	269-941-4	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %		
268	Cloruro di 2-[[4-(di-metilammino)fe-nil]azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolio	Basic Red 51	77061-58-6	278-601-4	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,5 %	a) Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
					b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,0 %		
269	Cloridrato di 2-ammino-5-etilfenolo	2-Amino-5- Ethylphenol HCl	149861-22-3		Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %	Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné ner possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutane sul viso o se il cuoio capelluto sensibile, irritato o danneggiato — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

**▼**<u>M4</u>

	1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
270	2',4',5',7'-tetrabromo- 4,5,6,7-tetracloro fluoresceina sale di disodio (CI 45410)	Acid Red 92	18472-87-2	242-355-6	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli  b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,4 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 %	a) Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
271	Miscela di 1), 2) e 3) nell'agente di disper- sione (lignosolfato)	Disperse Blue 377 è una mi- scela di tre colo- ranti:			Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %		
	1) 1,4-bis[(2-idrossietil)ammino]-9,10-antracendione	1) 1,4-bis[(2- hydroxye- thyl)ami- no]anthra- 9,10-quinone	(1) 4471- 41-4	(1) 224- 743-7				
	2) 1-[(2-idrossie- til)ammino]-4- [(3-idrossipro- pil)ammino]9,10- antracendione	2) 1-[(2-hydro-xyethyl)ami-no]-4-[(3-hy-droxypro-pyl)ami-no]anthra-9,10-quinone	(2) 67674- 26-4	(2) 266- 865-3				
	3) 1,4-bis[(3-idrossi- propil)ammino]- 9,10-antracen- dione	3) 1,4-bis[(3- hydroxypro- pyl)ami- no]anthra- 9,10-quinone	(3) 67701- 36-4	(3) 266- 954-7				

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
272	4-amminofenolo	p-Aminophenol	123-30-8	204-616-2	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,9 %	Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
273	Solfato di 4,5-diammino-l-(2-idrossietil)-1H-pirazolo (1:1)	4,5-Diamino	155601-30-2	429-300-3	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 3,0 %	Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
274	Sale di 4-formil-1-metilchinolinio con acido 4-metilbenzen-solfonico (1:1)	4-Formyl-1-Me-thylquinoli-nium-p-Tolue-nesulfonate	223398-02-5	453-790-8	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,5 %	Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

**▼**<u>M4</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
275	Metil solfato di 1- metil-4-[(metilfenili- drazono)metil]piridi- nio	Basic Yellow 87	68259-00-7	269-503-2	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %	a) Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
					b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,0 %		

**▼**<u>M4</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
276	Cloruro di 2-[(4-amminofenil)azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolio	Basic Orange 31	97404-02-9	306-764-4	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,5 %	a) Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
					b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,0 %		

**▼**<u>M4</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
277	3-(3-piridinilazo)- 2,6-piridindiammina	2,6-Diamino-3- ((Pyridine-3- yl)azo)Pyridine	28365-08-4	421-430-9	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,25 %	a) Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
					b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,25 %		

**▼**<u>M4</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
278	Monocloridrato di 4- [(4-ammino-3-metil- fenil)(4-immino-3- metil-2,5-cicloesa -1- iliden)metil]-2-metil- fenilammina (CI 45420)	Basic Violet 2	3248-91-7	221-831-7	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %	a) Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
					b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,5 %		

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
279	Dimetansolfonato di 2,3-diammino-6,7-diidro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-one	2,3-Diaminodi- hydropyrazolo- pyrazolone Di- methosulfonate	857035-95-1	469-500-8	Coloranti di ossi- dazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 %	Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza				Restrizioni			
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tip	o di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Т	esto relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e		f	g	h		i
280	2-ammino,4,6-dini- trofenolo e sale di sodio del 2-ammino- 4,6-dinitrofenolo	Picramic Acid and So286dium Picramate	96-91-3 831-52-7	202-544-6 212-603-8	a)	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione i condizioni di ossidazio ne, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,6 %		Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
					b)	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,6 %			

	]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
281	1-metilamino-2-ni- tro-5-(2,3-diidrossi- propilossi)-benzene	2-Nitro-5-Gly- ceryl Methylani- line	80062-31-3	279-383-3	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli  b) Coloranti non di ossidazione	b) 1,0 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,8 %  Per a) e b):	a) Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
							<ul> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	
282	Bromuro di 3-[[9,10-diidro-4-(metilammi-no)-9,10-diosso-1-antracenil]ammino]-N,N-dimetil-N-pro-pil-1-propanamminio	HC Blue 16	502453-61-4	481-170-7	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	<ul> <li>Non impiegare con agenti nitrosanti</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti</li> </ul>	
283	3-ammino-2-cloro-6-metilfenolo  Cloridrato di 3-ammino-4-cloro-6-metilfenolo	5-Amino-6- Chloro-o-Cresol 5-Amino-6- Chloro-o-Cresol HCl	84540-50-1 80419-48-3	283-144-9	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %	a) Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
					b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,5 %		Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
284	Dicloridrato di 2,2'-metilenebis[4-ammi-no-]fenolo	2,2'-Methylene- bis-4-aminophe- nol HCl	27311-52-0 63969-46-0	440-850-3	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %	a) Da stampare sull'etichetta:  Rapporto di miscelazione.  « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.  Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.  Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
					b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,0 %		I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»
285	Piridin-2,6-diildiam- mina	2,6-Diaminopy-ridine	141-86-6	205-507-2	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Per a) e b): dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,15 %	a) Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione. « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

**▼**<u>M4</u>

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
					b) Prodotti per la tintura delle ciglia		b) Solo per uso professionale.	Non tingere i capelli:  — in presenza di eruzione ci tanea sul viso o se il cuoi capelluto è sensibile, irrita o danneggiato,  — se si sono avute reazio dopo aver tinto i capelli,  — se in passato si sono avu reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné ne ro.»  b) Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.  «Solo per uso professionale.  Questo prodotto può causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di segui le istruzioni.  Questo prodotto non è destina a essere usato su persone di cinferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henn nero possono aumentare il rischio di allergia.  Non tingere le ciglia:

**▼**<u>M4</u>

A 1AT-4									
			Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
	Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
									- in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato, - se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli o le ciglia, - se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.  Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.»
<b>▼</b> <u>M6</u>									
▼ <u>C3</u>									
	286	Cloruro di alchil (C <sub>16</sub> ) trimetil-ammonio  Cloruro di alchil (C <sub>18</sub> ) trimetil-ammonio	Cetrimonium chloride (19)  Steartrimonium chloride (19)	112-02-7	203-928-6 203-929-1	a) Prodotti per capelli da sciacquare	a) 2,5 % per le concentrazioniindividualioperla sommadelle concentrazioniindividualidicetrimonium chlorideedi steartrimoniumchloride	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	

		Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
					b) Prodotti per i capelli da non sciacquare	b) 1,0 % per le concentrazioni individuali o per la somma delle concentrazioni individuali di cetrimonium chloride e di steartrimonium chloride		
					c) Prodotti per il viso da non sciacquare	c) 0,5 % per le concentrazioni individuali o per la somma delle concentrazioni individuali di cetrimonium chloride e di steartrimonium chloride		

		Identificazione della	sostanza		Restrizioni					
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodo del corp	to, parti o	mas	Concentrazione ssima nei prepa- pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f			g	h	i
287	Cloruro di alchil (C <sub>22</sub> ) trimetil-ammonio	Behentrimonium chloride (19)	17301-53-0	241-327-0	a) Prodotti capelli c sciacqua	a	a)	5,0 % per la concentrazioneindividualedibehentrimoniumchloride operlasomma delleconcentrazioniindividualidicetrimonium chloride, steartrimonium chlorideebehentrimoniumchloride rispettandonelcontempolapertinenteconcentrazionemassimaperla sommadicetrimonium chlorideedi steartrimoniumchloride dicuialumero d'ordine286.	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	

	1	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
					b) Prodotti per i capelli da non sciacquare	b) 3,0 % per la concentrazione individuale di behentrimonium chloride o per la somma delle concentrazioni individuali di cetrimonium chloride, steartrimonium chloride e behentrimonium chloride, rispettando nel contempo la pertinente concentrazione massima per la somma di cetrimonium chloride e di steartrimonium chloride di cui al numero d'ordine 286.		

	]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento	Denominazione chimica/ INN	Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
					c) Prodotti per il viso da non sciacquare	c) 3,0 % per la concentrazione individuale di behentrimonium chloride o per la somma delle concentrazioni individuali di cetrimonium chloride, steartrimonium chloride e behentrimonium chloride, rispettando nel contempo la pertinente concentrazione massima per la somma di cetrimonium chloride e di steartrimonium chloride i cui al		

	]	Identificazione della	sostanza			Restrizioni		
Numero di riferimento		Denominazione co- mune nel glossario degli ingredienti		Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
						numero d'ordine 286.		

## **▼**B

- ► M1 (¹) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 1. ◀
- (2) Come conservante, cfr. Allegato V, n. 5.
- (3) Solo se la concentrazione è superiore a 0.05 %.
- (4) La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litto è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna g
- (5) La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare il limite dato nella colonna g
- ►M1 (6) Come conservante, cfr. allegato V, n. 34. ◀
- (7) Come conservante, cfr. Allegato V, n. 43.
- (8) Come conservante, cfr. Allegato V, n. 54.
- (9) Come conservante, cfr. allegato V, n. 3.
- (10) Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di 3 anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.
- (11) Come conservante, cfr. allegato V, n. 9.
- (12) Come conservante, cfr. allegato V, n. 23.
- (13) Come conservante, cfr. allegato V, n. 8.
- ►M4 (14) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. ◀
- ► MI (15) Questo limite si applica soltanto alla sostanza e non al prodotto cosmetico finito. ◄
- ► MI (16) La somma delle sostanze utilizzate in combinazione non deve eccedere i limiti indicati come «Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso».
- (17) L'utilizzazione della base libera e dei sali di questo colorante è autorizzata, salvo divieto a titolo dell'allegato II.
- (18) Come conservante, cfr. allegato V, n. 58.
- ►M6 ►C3 (19) Come conservante, cfr. allegato V, n. 44. ◀ ◀

# ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI

### Premessa

Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, un colorante comprende i suoi sali e lacche e quando è espresso in un sale specifico comprende anche i suoi altri sali e lacche.

	Id	entificazione de	ella sostanza				Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo rela- tivo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i	j
1	Tris(1,2-naftochinone-1-ossi- mato-O,O')ferrato(1-) di sodio	10006			Verde	Prodotti da sciacquare			
2	Tris[5,6-diidro-5-(idrossiimmi- no)-6-ossonaftalen-2-solfona- to(2-)-N5,O6]ferrato(3-) di tri- sodio	10020			Verde	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mu- cose			
3	5,7-dinitro-8-ossidonaftalen-2- solfonato di disodio e sue lac- che, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	10316			Giallo	Da non usare nei prodotti per gli occhi			
4	2-[(4-metil-2-nitrofenil)azo]-3- osso-N-fenilbutirrammide	11680			Giallo	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mu- cose			
5	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)azo]-N- (2-clorofenil)-3-ossobutirra- mide	11710			Giallo	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mu- cose			

	Id	entificazione de	ella sostanza				Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i	j
13	4-[(2,5-diclorofenil)azo]-N- (2,5-dimetossifenil)-3-idrossi- naftalen-2-carbossammide	12480			Bruno	Prodotti da sciacquare			
14	N-(5-cloro-2,4-dimetossifenil)- 4-[[5-[(dietilammino)solfonil]- 2-metossifenil]azo]-3-idrossi- naftalen-2-carbossammide	12490			Rosso				
15	2,4-diidro-5-metil-2-fenil-4-(fe- nilazo)-3H-pirazol-3-one	12700			Giallo	Prodotti da sciacquare			
16	2-ammino-5-[(4-solfonatofe- nil)azo]benzensolfonato di di- sodio	13015			Giallo				
17	4-(2,4-diidrossifenilazo)ben- zensolfonato di sodio	14270			Arancione				
18	3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofe- nil)azo]-4-idrossinaftalen-1-sol- fonato di disodio	14700			Rosso				
19	4-idrossi-3-[(4-solfonatonaf- til)azo]naftalensolfonato di di- sodio	14720		222-657-4	Rosso			I requisiti relativi alla pu- rezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 122)	

	Id	entificazione de	ella sostanza						
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo rela- tivo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i	j
26	Bis[3-idrossi-4-(fenilazo)-2- naftoato] di calcio	15800			Rosso	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mu- cose			
27	3-idrossi-4-[(4-metil-2-solfona- tofenil)azo]-2-naftoato di diso- dio e sue lacche, sali e pig- menti di bario, stronzio e zir- conio, insolubili	15850		226-109-5	Rosso			I requisiti relativi alla pu- rezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 180)	
28	4-[(5-cloro-4-metil-2-solfonato-fenil)azo]-3-idrossi-2-naftoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	15865			Rosso				
29	3-idrossi-4-[(1-solfonato-2-naf- til)azo]-2-naftoato di calcio	15880			Rosso				
30	6-idrossi-5-[(3-solfonatofe- nil)azo]naftalen-2-solfonato di disodio	15980			Arancione				

	Ide	entificazione de	ella sostanza				Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo rela- tivo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i	j
46	4-ammino-5-idrossi-3-(4-nitro- fenilazo)-6-(fenilazo)naftalen- 2,7-disolfonato di sodio	20470			Nero	Prodotti da sciacquare			
47	2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutirrammide]	21100			Giallo	Prodotti da sciacquare		Tenore massimo in 3,3'-di- metilbenzidina nel coloran- te: 5 ppm	
48	2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(4-clo-ro-2,5-dimetossifenil)-3-osso-butirrammide]	21108			Giallo	Prodotti da sciacquare		Tenore massimo in 3,3'-di- metilbenzidina nel coloran- te: 5 ppm	
49	2,2'-[cicloesilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cicloesil-fenolo]	21230			Giallo	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mu- cose			
50	4,6-diidrossi-3-[[4-[1-[4-[[1-idrossi-7-[(fenilsolfonil)ossi]-3-solfonato-2-naftil]azo]fenil]ci-cloesil]fenil]azo]naftalen-2-solfonato di disodio	24790			Rosso	Prodotti da sciacquare			

	Id	entificazione de	ella sostanza						
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo rela- tivo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i	j
60	Bis[idrogeno[4-[4-(dietilammi-no)-5'-idrossi-2',4'-disolfona-tobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dietilammonio], sale di calcio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	42051		222-573-8	Blu			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 131)	
61	Diidrogeno (etil)[4-[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino](4-idrossi-2-solfonatobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](3-solfonatobenzil)ammonio, sale di disodio	42053			Verde				
62	Idrogeno (benzil)[4-[[4-[benzi-letilammino]fenil](2,4-disolfonatofenil)metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)ammonio, sale di sodio	42080			Blu	Prodotti da sciacquare			

	Id	entificazione de	ella sostanza				Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo rela- tivo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i	j
63	Diidrogeno (etil)[4-[4-[etil(3-solfonatobenzil)]ammino]-2'-solfonatobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](3-solfonatobenzil)ammonio, sale di disodio	42090		223-339-8	Blu			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 133)	
64	Idrogeno [4-[(2-clorofenil)[4- [etil(3-solfonatobenzil)ammi- no]fenil]metilen]cicloesa-2,5- dien-1-iliden](etil)(3-solfonato- benzil)ammonio, sale di sodio	42100			Verde	Prodotti da sciacquare			
65	Idrogeno [4-[(2-clorofenil)[4- [etil(3-solfonatobenzil)ammi- no]-o-tolil]metilen]-3-metilci- cloesa-2,5-dien-1- iliden](etil)(3-solfonatoben- zil)ammonio, sale di sodio	42170			Verde	Prodotti da sciacquare			
66	(4-(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dieniliden)metil)-2-metilanilina, cloridrato	42510			Violetto	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mu- cose			

	Id	entificazione de	ella sostanza				Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo rela- tivo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i	j
71	Idrogeno 3,6-bis(dietilammi- no)-9-(2,4-disolfonatofenil)xan- tilio, sale di sodio	45100			Rosso	Prodotti da sciacquare			
72	Idrogeno 9-(2-carbossilatofe- nil)-3-(2-metilanilino)-6-(2-me- til-4-solfoanilino)xantilio, sale di monosodio	45190			Violetto	Prodotti da sciacquare			
73	Idrogeno 9-(2,4-disolfonatofe- nil)-3,6-bis(etilammino)-2,7-di- metilxantilio, sale di monoso- dio	45220			Rosso	Prodotti da sciacquare			
74	2-(3-osso-6-ossidoxanten-9- il)benzoato di disodio	45350			Giallo		6 %		
75	4',5'-dibromo-3',6'-diidrossi- spiro[isobenzofuran-1(3H),9'- [9H]xanten]-3-one e sue lac- che, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	45370			Arancioe			Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina	

	Ide	entificazione de	ella sostanza				Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo rela- tivo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i	j
76	2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	45380			Rosso			Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina	
77	3',6'-diidrossi-4',5'-dinitrospi- ro[isobenzofuran-1(3H),9'- [9H]xanten]-3-one	45396			Arancione		Quando viene usato in prodotti per le labbra 1 %	Solo sotto forma di acido libero, quando viene usato nei prodotti per le labbra	
78	3,6-dicloro-2-(2,4,5,7-tetrabro-mo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato di dipotassio	45405			Rosso	Da non usare nei prodotti per gli occhi		Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina	
79	Acido 3,4,5,6-tetracloro-2- (1,4,5,8-tetrabromo-6-idrossi-3- ossoxanten-9-il)benzoico e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	45410			Rosso			Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina	

	Id	entificazione de	ella sostanza				Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo rela- tivo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i	j
85	8,18-dicloro-5,15-dietil-5,15-diidrodiindolo[3,2-b: 3',2'-m]trifenodiossazina	51319			Violetto	Prodotti da sciacquare			
86	1,2-diidrossiantrachinone	58000			Rosso				
87	8-idrossipirene-1,3,6-trisolfo- nato di trisodio	59040			Verde	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mu- cose			
88	1-anilino-4-idrossiantrachinone	60724			Violetto	Prodotti da sciacquare			
89	1-idrossi-4-(p-toluidino)antra- chinone	60725			Violetto				
90	4-[(9,10-diidro-4-idrossi-9,10-diosso-1-antril)ammino]tolue-ne-3-solfonato di sodio	60730			Violetto	Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mu- cose			
91	1,4-bis(p-tolilammino)antrachinone	61565			Verde				
92	2,2'-(9,10-diossoantracene-1,4-diildiimmino)bis(5-metilsolfonato) di disodio	61570			Verde				

	Ide	entificazione de	ella sostanza				Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo rela- tivo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i	j
115	Carminio	75470		215-680-6/ 215-023-3/ 215-724-4	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 120)	
116	(2S-trans)-[18-carbossi-20-(carbossimetil)-13-etil-2,3-diidro-3,7,12,17-tetrametil-8-vinil-21H,23H-porfina-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprato(3-) di trisodio (Chlorophylls)	75810		215-800-7/ 207-536-6/ 208-272-4/ 287-483-3/ 239-830-5/ 246-020-5	Verde			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 140, E 141)	
117	Alluminio	77000		231-072-3	Bianco			I requisiti relativi alla pu- rezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 173)	
118	Idrossisolfato d'alluminio	77002			Bianco				
119	Silicato d'alluminio naturale idrato, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .2SiO <sub>2</sub> .2H <sub>2</sub> O, contenente carbonati di calcio, magnesio o ferro, idrossido ferrico, sabbie di quarzo, mica, ecc.sotto forma di impurità	77004			Bianco				
120	Lazurite	77007			Blu				

	Id	entificazione de	ella sostanza				Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo rela- tivo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
130	Idrossido di cromo (III)	77289			Verde			Esente da ioni cromato	
131	Ossido di cobalto-alluminio	77346			Verde				
132	Rame	77400			Bruno				
133	Oro	77480		231-165-9	Bruno			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E175)	
134	Ossido di ferro	77489			Arancione				
135	Ossido di ferro rosso	77491		215-168-2	Rosso			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 172)	
136	Ossido di ferro giallo	77492	51274-00-1	257-098-5	Giallo			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E172)	
137	Ossido di ferro nero	77499		235-442-5	Nero			I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 172)	
138	Ferrocianuro ferrico (Blu di Prussia)	77510			Blu			Esente da ioni di cianuro	
139	Carbonato di magnesio	77713			Bianco				

	Id	entificazione de	ella sostanza				Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica	Numero di Color Index/ Denomina- zione co- mune nel glossario de- gli ingre- dienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	Testo rela- tivo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i	j
140	Difosfato di ammonio e man- ganese (3+)	77742			Violetto				
141	Bis(ortofosfato) di trimanga- nese	77745			Rosso				
142	Argento	77820		231-131-3	Bianco			I requisiti relativi alla pu- rezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 174)	
143	Biossido di titanio (1)	77891		236-675-5	Bianco			I requisiti relativi alla pu- rezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 171)	
144	Ossido di zinco	77947			Bianco				
145	Riboflavina	Lactofla- vin		201-507-1/ 204-988-6	Giallo			I requisiti relativi alla pu- rezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 101)	
146	Caramello(colorante)	Caramel		232-435-9	Bruno			I requisiti relativi alla pu- rezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 150a-d)	

<sup>(1)</sup> Come filtro UV, cfr. Allegato VI, n. 27.

### ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI

### Premessa

- 1. Nel presente elenco si intendono per:
  - sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio ed etanolammine; i sali degli<sup>-</sup> anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato.
  - esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.
- 2. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.

		Identificazione della	sostanza			Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
1	Acido benzoico e il suo sale di sodio	Benzoic acid Sodium benzoate	65-85-0 532-32-1	200-618-2 208-534-8	Prodotti da sciac- quare, tranne i pro- dotti per il cavo orale	2,5 % (acido)		
					Prodotti per il cavo orale	1,7 % (acido)		
					Prodotti da non sciacquar	0,5 % (acido)		
la	Sali di acido benzoico diversi da quelli elen- cati al numero d'or- dine 1 e esteri di acido benzoico	Ammonium benzoate, Calcium benzoate, Po- tassium benzoate, Ma- gnesium benzoate, Methyl benzoate, Ethyl ben- zoate, Propyl benzoate, Butyl benzoate, Isobu- tyl benzoate, Isopropyl benzoate, Phenyl ben- zoate	1863-63-4, 2090-05-3, 582-25-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2	217-468-9, 218-235-4, 209-481-3, 209-045-2, 224-387-2, 202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-2		0,5 % (acido)		

		Identificazione della	sostanza			Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
2	Acido propionico e suoi sali	Propionic acid, Ammo- nium propionate, Cal- cium propionate, Ma- gnesium propionate, Potassium propionate, Sodium propionate	79-09-4, 17496-08-1, 4075-81-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6	201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0, 206-323-5, 205-290-4		2 % (acido)		
3	Acido salicilico (¹)e suoi sali	Salicylic acid, Calcium salicylate, Magnesium salicylate, MEA-salicy- late, Sodium salicylate, Potassium salicylate, TEA-salicylate	69-72-7, 824-35-1, 18917-89-0, 59866- 70-5, 54-21-7, 578- 36-9, 2174-16-5	200-712-3, 212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3		0,5 % (acido)	Da non utilizzare nei prodotti per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo	Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 an- ni (2)
4	Acido sorbico e suoi sali	Sorbic acid, Calcium sorbate, Sodium sorba- te, Potassium sorbate	110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5	203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1		0,6 % (acido)		
5	Formaldeide e para- formaldeide (³)	Formaldehyde Paraformaldehyde	50-00-0, 30525-89-4	200-001-8	Prodotti per il cavo orale Altri prodotti	0,1 % in formal- deide libera  0,2 % in formal- deide libera	Da non usare negli aerosol (spray)	
6	Spostato o rimosso					deide fibera		

		Identificazione della	sostanza			Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
7	Bifenil-2-olo, e suoi sali	o-Phenylphenol, So- dium o-phenylphenate, Potassium o-phenyl- phenate, MEA o-phe- nylphenate	90-43-7, 132-27-4, 13707-65-8, 84145- 04-0	201-993-5, 205-055-6, 237-243-9, 282-227-7		0,2 % in fenolo		
8	Piritione zinco (4)	Zinc pyrithione	13463-41-7	236-671-3	Prodotti per capelli/ barba e baffi:	1,0 %	Solo prodotti da sciacquare. Da non usare nei prodotti per il	
					Altri prodotti:	0,5 %	cavo orale.	
9	Solfiti e bisolfiti inorganici (5)	Sodium sulfite, Ammo- nium bisulfite, Ammo- nium sulfite, Potassium sulfite, Potassium hy- drogen sulfite, Sodium bisulfite, Sodium meta- bisulfite, Potassium metabisulfite	7757-83-7, 10192-30- 0, 10196-04-0, 10117- 38-1, 7773-03-7, 7631-90-5, 7681-57-4, 16731-55-8	231-821-4, 233-469-7, 233-484-9, 233-321-1, 231-870-1, 231-548-0, 231-673-0, 240-795-3		0,2 % in SO <sub>2</sub> libero		
10	Spostato o rimosso							
11	Clorobutanolo	Chlorbutanol	57-15-8	200-317-6		0,5 %	Da non usare negli aerosol (spray)	Contiene clorobutanolo

			Identificazione della	sostanza			Condizioni		
	Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	С	d	e	f	g	h	i
<u> 15</u>	12	Acido 4-idrossiben-	4-Hydroxybenzoic acid	99-96-7	202-804-9		0,4 % (in acido)		
		zoico, suoi sali ed esteri esclusi gli esteri	methylparaben	99-76-3	202-785-7		per un singolo estere,		
		di isopropile, isobuti- le, fenile, benzile e	butylparaben	94-26-8	202-318-7		0,8 % (in acido) per le miscele di		
		pentile	potassium ethylparaben	36457-19-9	253-048-1		esteri		
			potassium paraben	16782-08-4	240-830-2				
			propylparaben	94-13-3	202-307-7				
			sodium methylparaben	5026-62-0	225-714-1				
			sodium ethylparaben	35285-68-8	252-487-6				
			sodium propylparaben	35285-69-9	252-488-1				
			sodium butylparaben	36457-20-2	253-049-7				
			ethylparaben	120-47-8	204-399-4				
			sodium paraben	114-63-6	204-051-1				
			potassium methylpara- ben	26112-07-2	247-464-2				
			potassium butylparaben	38566-94-8	254-009-1				
			potassium propylpara- ben	84930-16-5	284-597-5				
			calcium paraben	69959-44-0	274-235-4				
<u>3</u>	13	Acido deidroacetico e suoi sali	Dehydroacetic acid, Sodium dehydroacetate	520-45-6, 4418-26-2, 16807-48-0	208-293-9, 224-580-1		0,6 % (in acido)	Da non usare negli aerosol (spray)	
	14	Acido formico e il suo sale di sodio	Formic acid, Sodium formate	64-18-6, 141-53-7	200-579-1, 205-488-0		0,5 % (in acido)		

		Identificazione della	sostanza			Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
15	1,6-di (4-amidino-2- bromofenossi)-n-esano e suoi sali (compreso l'isetionato)	Dibromohexamidine Isethionate	93856-83-8	299-116-4		0,1 %		
16	Tiosalicilato di etil- mercurio, sale iodico (tiomersale)	Thimerosal	54-64-8	200-210-4	Prodotti per gli oc- chi	0,007 % (in Hg). In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dal presente regolamento, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %		Contiene tiomer- sale
17	Fenilmercurio e suoi sali (compreso il bo- rato)	Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate	62-38-4, 94-43-9	200-532-5, 202-331-8	Prodotti per gli oc- chi	0,007 % (in Hg). In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dal presente regolamento, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %		Contiene composti di fenilmercurio

		Identificazione della	sostanza			Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
18	Acido undecilenico e suoi sali	Undecylenic acid, Po- tassium undecylenate, Sodium undecylenate, TEA-undecylenate, MEA-undecylenate	112-38-9, 6159-41-7, 3398-33-2, 1322-14-1, 84471-25-0, 56532-40-2	203-965-8, 222-264-8, 215-331-8, 282-908-9, 260-247-7		0,2 % (in acido)		
19	Ammino-5-bis(etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina	Hexetidine	141-94-6	205-513-5		0,1 %		
20	5-bromo-5-nitro-1,3- diossano	5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane	30007-47-7	250-001-7	Prodotti da sciac- quare	0,1 %	Evitare la forma- zione di nitrosam- mine	
21	2-bromo-2-nitro-1,3 propandiolo (brono- pol)	2-Bromo-2-nitropropa- ne-1,3-diol	52-51-7	200-143-0		0,1 %	Evitare la forma- zione di nitrosam- mine	
22	Alcool 2,4-e dicloro- benzilico	Dichlorobenzyl Alcohol	1777-82-8	217-210-5		0,15 %		
23	1-(4-Clorofenil)-3- (3,4-diclorofe- nil)urea (6)	Triclocarban	101-20-2	202-924-1		0,2 %	Criteri di purezza: 3,3',4,4'-tetraclo- roazobenzene < 1 ppm 3,3',4,4'-tetraclo- roazossibenzene < 1 ppm	

**▼**<u>B</u>

<u>т</u>						1		1	
			Identificazione della	sostanza			Condizioni		
	Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	С	d	e	f	g	h	i
	24	Clorocresolo	p-Chloro-m-Cresol	59-50-7	200-431-6	Da non usare nei prodotti da appli- care sulle mem- brane mucose	0,2 %		
▼ <u>M5</u>	25	5-cloro-2-(2,4-dicloro-fenossi)fenolo	Triclosan	3380-34-5	222-182-2	a) Dentifrici Saponi per le mani Saponi per il corpo/gel doc- cia	a) 0,3 %		
						Deodoranti (non spray) Ciprie e correttori Prodotti per le unghie per la pulizia delle unghie delle mani e dei piedi prima dell'applica- zione di unghie artificiali			
						b) Collutori	b) 0,2 %		

		Identificazione della	sostanza			Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	c	d	e	f	g	h	i
26	Paraclorometaxilenolo	Chloroxylenol	88-04-0	201-793-8		0,5 %		
27	N,N'-metilenbis [N'- (3-idrossimetil)-2,5- diosso-4 Imidazolidi- nil]urea	Imidazolidinyl urea	39236-46-9	254-372-6		0,6 %		
28	Poli(metilene), α,ω-bis[[[(amminoimmino-metil)ammino]imminometil]ammino]-, diidrocloruro	Polyaminopropyl biguanide	70170-61-5, 28757- 47-3, 133029-32-0			0,3 %		
29	2-fenossietanolo	Phenoxyethanol	122-99-6	204-589-7		1,0 %		
30	Metenamina	Methenamine	100-97-0	202-905-8		0,15 %		
31	Cloruro di 1-(3-cloro- allil)-3,5,7- triaza-1 azonia adamantano	Quaternium-15	4080-31-3	223-805-0		0,2 %		

V <u>Б</u>			Identificazione della	sostanza	Identificazione della sostanza				
	Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	a	b	С	d	e	f	g	h	i
	32	1-imidazolil-1-(4-clo- rofenossi)-3,3-dimetil- butan-2-one	Climbazole	38083-17-9	253-775-4		0,5 %		
	33	1,3-bis(idrossimetil)- 5,5-dimetilimidazolidi- na-2,4-dione	DMDM Hydantoin	6440-58-0	229-222-8		0,6 %		
▼ <u>M1</u>									
	34	Alcol benzilico (7)	Benzyl alcohol	100-51-6	202-859-9		1,0 %		
<b>▼</b> <u>B</u>									
	35	1-idrossi-4-metil-6- (2,4,4-trimetilpentil)pi- ridin-2(1H)-one, com- posto con 2-amminoe- tanolo (1:1), e il suo sale monoetanolami- nico	1-Hydroxy-4-methyl-6- (2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone olamine	50650-76-5, 68890- 66-4	272-574-2	Prodotti da sciac- quare  Altri prodotti:	1,0 %		
	36	Spostato o rimosso							1
	37	2,2'-metilenbis(6-bro-mo-4-clorofenolo)	Bromoclorophene	15435-29-7	239-446-8		0,1 %		
	38	Isopropil-m-cresolo	o-Cymen-5-ol	3228-02-2	221-761-7		0,1 %		

		Identificazione della	sostanza			Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
		steartrimonium bromi- de,	1120-02-1,	214-294-5				
		steartrimonium chlori- de (16)	112-03-8	203-929-1				
45	4,4-dimetil-1,3-ossazo- lidina	Dimethyl Oxazolidine	51200-87-4	257-048-2		0,1 %	pH > 6	
46	N-(idrossimetil)-N- (1,3-diidrossimetil2,5- diosso-4-imidazolidi- nil)-N(idrossime- til)urea	Diazolidinyl Urea	78491-02-8	278-928-2		0,5 %		
47	Benzencarbossimi- dammide, 4,4'-(1,6- esandiilbis(ossi)bis-e suoi sali (compreso l'isetionato e il p- idrossibenzoato)	Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine paraben	3811-75-4, 659-40-5, 93841-83-9	211-533-5, 299-055-3		0,1 %		
48	Glutaraldeide (1,5- pentandiale)	Glutaral	111-30-8	203-856-5		0,1 %	Da non usare negli aerosol (sprays)	Contiene glutaral (9)
49	5-etil-3,7-diossa-1-aza- biciclo [3.3.0] ottano	7- Ethylbicyclooxazolidine	7747-35-5	231-810-4		0,3 %	Da non usare nei prodotti per il cavo orale e nei prodotti da appli- care sulle mem- brane mucose	
50	3-(p-clorofenossi)-pro- pano-1,2 diol (clorfe- nesina)	Clorphenesin	104-29-0	203-192-6		0,3 %		

		Identificazione della	sostanza			Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	с	d	e	f	g	h	i
51	Idrossimetilamminoa- cetato di sodio (idros- simetilglicinato di so- dio)	Sodium Hydroxyme- thylglycinate	70161-44-3	274-357-8		0,5 %		
52	Cloruro d'argento de- posto su biossido di titanio	Silver chloride	7783-90-6	232-033-3		0,004 % (in AgCl)	20 % AgCl (p/p) su TiO <sub>2</sub> . Da non usare nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, nei prodotti per il cavo orale e nei prodotti per gli occhi o per le labbra	
53	Benzenmetanamminio, cloruro di N,N-dime- til-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3- tetrametilbutil)fenos- si]etossi]etil]-	Benzethonium Chloride	121-54-0	204-479-9	a) Prodotti da sciacquare     b) Prodotti da non sciacquare, esclusi quelli per il cavo orale	0,1 %		
54	Cloruro, bromuro e saccarinato di benzal- conio (10)	Benzalkonium chloride, Benzalkonium bromide, Benzalkonium saccha- rinate	8001-54-5, 63449-41- 2, 91080-29-4, 68989- 01-5, 68424-85-1, 68391-01-5, 61789- 71-7, 85409-22-9	264-151-6, 293-522-5, 273-545-7, 270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-1		0,1 % in cloruro di benzalconio		Evitare il contatto con gli occhi.

		Identificazione della	sostanza			Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
55	Benzilemiformale Metanolo, (fenilmetossi)-	Benzylhemiformal	14548-60-8	238-588-8	Prodotti da sciac- quare	0,15 %		
56	Iodopropinilbutilcar- bammato 3-iodo-2- propinilbutilcarbam- mato	Iodopropynyl butylcar- bamate	55406-53-6	259-627-5	a) Prodotti da sciacquare      b) Prodotti da non sciacquare      c) deodoranti/anti-traspiranti	a) 0,02 % b) 0,01 % c) 0,0075 %	Da non usarsi nei prodotti per il cavo orale e per le labbra  a) Da non usarsi in prodotti destinati a bambini di meno di 3 anni, fatta eccezione per il prodotti per il bagno/gel per la doccia e gli shampoo  b) Da non usarsi in lozioni e creme per il corpo (13)  b) e c) Da non usarsi in prodotti destinati a bambini di meno di 3 anni	a) Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni (11) b) e c) Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni (12)
57	2-metil-2H-isotiazol-3- one	Methylisothiazolinone	2682-20-4	220-239-6		0,01 %		

**▼**<u>M1</u>

		Identificazione della	sostanza			Condizioni		
Numero d'ordine	Denominazione chimica/ INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	c	d	e	f	g	h	i
58	Cloridrato di etil-N- alfa-dodecanoil-L-ar- gininato ( <sup>14</sup> )	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6		0,4 %	Da non usarsi in prodotti per lab- bra, prodotti per il cavo orale e pro- dotti spray.	
59	Acido 2-idrossi-1,2,3- propantricarbossilico, monoidrato e sale monoidrato d'argento (1+) dell'acido 2- idrossi-1,2,3-propantri- carbossilico	Citric acid (e) Silver citrate	_	460-890-5		0,2 % (equivalente allo 0,0024 % di argento)	Da non usarsi nei prodotti per l'igiene del cavo orale e per gli oc- chi	

**▼**<u>B</u>

- (1) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 98.
- (2) Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.
- (3) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 13.
- (4) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n.101.
- (5) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 99.
- (6) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 100.
- ►M1 (7) Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 45. ◀
- (8) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 54.
- (9) Solo se la concentrazione supera lo 0,05 %.
- (10) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 65.
- (11) Soltanto per prodotti, diversi da prodotti per il bagno/gel da doccia e shampoo, che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.
- (12) Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.
- (13) Riguarda i prodotti destinati a essere applicati su un'ampia superficie del corpo.
- ►M1 (14) Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 197. ◀
- ► M6 ► C3 (15) Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 287.
- (16) Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 286. ◀ ◀

### ELENCO DEI FILTRI UV AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI

			Identificazione della sostanza				Condizioni		Testo relativo alle mo-
	Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glos- sario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di pro- dotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	dalità d'impiego e av- vertenze
	a	b	с	d	e	f	g	h	i
▼ <u>M1</u>									
	1								
▼ <u>B</u>									
	2	N,N,N-trimetil-[(2-cheto-3-bornilide-ne) metil]4-anilina metilsolfato	Camphor Benzalkonium Methosulfate	52793-97-2	258-190-8		6 %		
	3	Acido benzoico, 2-idrossi-, 3,3,5-tri- metilcicloesil estere/Homosalato	Homosalate	118-56-9	204-260-8		10 %		
	4	2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone	Benzophenone-3	131-57-7	205-031-5		10 %		Contiene Benzophenone-3 (1)
	5	Spostato o rimosso							
	6	Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio, sodio e trietanolammina/Ensulizole	Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	27503-81-7	248-502-0		8 % (in acido)		
	7	3,3'-(1,4-fenilenedimetilene) bis [7,7-dimetil-2-ossibiciclo-(2,2,1) epta-1-il-metanosolfonico acido] e suoi sali/ Ecamsule	Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid	92761-26-7, 90457-82-2	410-960-6		10 % (in acido)		

		Identificazione della sostanza				Condizioni		Π
Numero		Identificazione della sostaliza	<b>T</b>	ı		Condizioni		Testo relativo alle mo-
d'ordine	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glos- sario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di pro- dotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	dalità d'impiego e av- vertenze
a	b	С	d	e	f	g	h	i
17	Acido benzoico, 4,4-((6-((4-(((1,1-dimetiletil)ammino)carbonil)fenil)ammino)1,3,5-trianzin-2,4-diil)diimmino)bis-, bis(2-etilesil)estere/Iscotrizinol (USAN)	Diethylhexyl Butamido Triazone	154702-15-5			10 %		
18	3-(4-metilbenziliden)-dl canfora/Enzacamene	4-Methylbenzylidene Camphor	38102-62-4/ 36861-47-9	- / 253-242-6		4 %		
19	3-Benziliden canfora	3-Benzylidene Camphor	15087-24-8	239-139-9		2 %		
20	2-etilesil salicitato/Octisalato	Ethylhexyl Salicylate	118-60-5	204-263-4		5 %		
21	4-(dimetilammino)benzoato di 2-eti- lesile/Padimato-O (USAN:BAN)	Ethylhexyl Dimethyl PABA	21245-02-3	244-289-3		8 %		
22	Acido-2-idrossi-4-metossibenzofeno- ne-5-sulfonico [benzofenone-5] e il suo sale sodico/Sulisobenzone	Benzophenone-4, Benzophen one-5	4065-45-6, 6628-37-1	223-772-2 /		5 % (in acido)		
23	2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo- 2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutile)feno- lo/Bisoctrizole	Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol	103597-45-1	403-800-1		10 %		
24	Sale dell'acido 2-2'-bis-(1,4-fenile- ne)1H-benzimidazolo-4,6-disulfoni- co/Bisdisulizole disodium (USAN)	Disodium Phenyl Dibenzimi- dazole Tetrasulfonate	180898-37-7	429-750-0		10 % (in acido)		
25	2,2'-(6-(4-Metossifenil)-1,3,5-triazi- na-2,4-diil)bis(5-((2-etilesil)ossi)feno- lo) /Bemotrizinol	Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	187393-00-6			10 %		
26	Dimeticodietilbenzalmalonato	Polysilicone-15	207574-74-1	426-000-4		10 %		

<b>▼</b> <u>B</u>									
			Identificazione della sostanza				Condizioni		Testo relativo alle mo-
	Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glos- sario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di pro- dotto, parti del corpo	Concentrazione mas- sima nei preparati pronti per l'uso	Altre	dalità d'impiego e avvertenze
	a	b	С	d	e	f	g	h	i
	27	Biossido di titanio (²)	Titanium dioxide	13463-67-7/ 1317-70-0/ 1317-80-2	236-675- 5205-280-1/ 215-282-2		25 %		
▼ <u>M1</u>	28	2-[-4-(dietilammino)-2-idrossiben- zoil]- benzoato di esile	Diethylamino Hydroxy ben- zoyl Hexyl Benzoate	302776-68-7	443-860-6		10 %		
▼ <u>M6</u> ▼ <u>C3</u>	29	1,3,5-Triazina, 2,4,6-tris[1,1'-bifenil]-4-il-, compreso l'impiego come nanomateriale	Tris-biphenyl triazine Tris-biphenyl triazine (nano)	31274-51-8			10 %	Da non usare negli spray. Sono con- sentiti solo i nanomate- riali con le seguenti ca- ratteristiche:  — valore medio della parti- cella primaria > 80 nm;  — Purezza ≥ 98 %; — non ri-	
▼B					<u> </u>			vestiti	

<sup>(</sup>¹) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto. (²) Per usi diversi dal colorante, cfr. Allegato IV, n. 143.


### ALLEGATO VII

### SIMBOLI IMPIEGATI SULL'IMBALLAGGIO/SUL RECIPIENTE

1. Riferimento alle informazioni allegate o fissate al prodotto



2. Periodo post apertura



3. Durata minima



#### ALLEGATO VIII

## ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti del presente regolamento che non sono elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato VIII se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero d'ordine	Metodi alternativi convalidati	Sostituzione totale o parziale
A	В	С

### ALLEGATO IX

### PARTE A

# Direttiva abrogata e sue modifiche successive (di cui all'articolo 33)

Direttiva 76/768/CEE del 27 luglio 1976	(GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169)
Direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979	(GU L 192 del 31.7.1979, pag. 35)
Direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982	(GU L 63 del 6.3.1982, pag. 26)
Direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982	(GU L 167 del 15.6.1982, pag. 1)
Direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983	(GU L 109 del 26.4.1983, pag. 25)
Direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983	(GU L 188 del 13.7.1983, pag. 15)
Direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983	(GU L 275 dell'8.10.1983, pag. 20)
Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983	(GU L 332 del 28.11.1983, pag. 38)
Direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984	(GU L 228 del 25.8.1984, pag. 31)
Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985	(GU L 224 del 22.8.1985, pag. 40)
Direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986	(GU L 138 del 24.5.1986, pag. 40)
Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986	(GU L 149 del 3.6.1986, pag. 38)
Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987	(GU L 56 del 26.2.1987, pag. 20)
Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988	(GU L 105 del 26.4.1988, pag. 11)
Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988	(GU L 382 del 31.12.1988, pag. 46)
Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989	(GU L 64 dell'8.3.1989, pag. 10)
Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989	(GU L 398 del 30.12.1989, pag. 25)
Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990	(GU L 71 del 17.3.1990, pag. 40)
Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991	(GU L 91 del 12.4.1991, pag. 59)

Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992	(GU L 70 del 17.3.1992, pag. 23)
Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992	(GU L 325 dell'11.11.1992, pag. 18)
Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993	(GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32)
Direttiva 93/47/CEE della Commissione del 22 giugno 1993	(GU L 203 del 13.8.1993, pag. 24)
Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994	(GU L 181 del 15.7.1994, pag. 31)
Direttiva 95/17/CE della Commissione del 19 giugno 1995	(GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26)
Direttiva 95/34/CEE della Commissione del 10 luglio 1995	(GU L 167 del 18.7.1995, pag. 19)
Direttiva 96/41/CEE della Commissione del 25 giugno 1996	(GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 36)
Direttiva 97/1/CEE della Commissione del 10 gennaio 1997	(GU L 16 del 18.1.1997, pag. 85)
Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997	(GU L 114 dell'1.5.1997, pag. 43)
Direttiva 97/45/CEE della Commissione del 14 luglio 1997	(GU L 196 del 24.7.1997, pag. 77)
Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998	(GU L 77 del 14.3.1998, pag. 44)
Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998	(GU L 253 del 15.9.1998, pag. 20)
Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000	(GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 42)
Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000	(GU L 65 del 14.3.2000, pag. 22)
Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000	(GU L 145 del 20.6.2000, pag. 25)
Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002	(GU L 102 del 18.4.2002, pag. 19)
Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003	(GU L 5 del 10.1.2003, pag. 14)
Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003	(GU L 46 del 20.2.2003, pag. 24)
Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003	(GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26)
Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003	(GU L 224 del 6.9.2003, pag. 27)

Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003	(GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23)
Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004	(GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 4)
Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004	(GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 5)
Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004	(GU L 294 del 17.9.2004, pag. 28)
Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004	(GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13)
Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005	(GU L 27 del 29.1.2005, pag. 46)
Direttiva 2005/42/CE della Commissione del 20 giugno 2005	(GU L 158 del 21.6.2005, pag. 17)
Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005	(GU L 234 del 10.9.2005, pag. 9)
Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005	(GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32)
Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006	(GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11)
Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006	(GU L 271 del 30.9.2006, pag. 56)
Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007	(GU L 25 dell'1.2.2007, pag. 9)
Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007	(GU L 82 del 23.3.2007, pag. 27)
Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007	(GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).
Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007	(GU L 226 del 30.8.2007, pag. 19)
Direttiva 2007/54/CE della Commissione del 29 agosto 2007	(GU L 226 del 30.8.2007, pag. 21)
Direttiva 2007/67/CE della Commissione del 22 novembre 2007	(GU L 305 del 23.11.2007, pag. 22)
Direttiva 2008/14/CE della Commissione del 15 febbraio 2008	(GU L 42 del 16.2.2008, pag. 43)
Direttiva 2008/42/CE della Commissione del 3 aprile 2008	(GU L 93 del 4.4.2008, pag. 13)
Direttiva 2008/88/CE della Commissione del 23 settembre 2008	(GU L 256 del 24.9.2008, pag. 12)
Direttiva 2008/123/CE della Commissione del 18 dicembre 2008	(GU L 340 del 19.12.2008, pag. 71)

## **▼**<u>B</u>

Direttiva 2009/6/CE della Commissione del 4 febbraio 2009 (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 15)

Direttiva 2009/36/CE della Commis-(GU L 98 del 17.4.2009, pag. 31)

sione del 16 aprile 2009

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione (di cui all'articolo 33)

(ui cui an articolo 55)	
Direttiva	Termine per il recepimento
Direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976	30.1.1978
Direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979	30.7.1979
Direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982	31.12.1982
Direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982	31.12.1983
Direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983	31.12.1984
Direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983	31.12.1984
Direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983	31.12.1984
Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983	31.12.1984
Direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984	31.12.1985
Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985	31.12.1986
Direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986	31.12.1986
Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986	31.12.1986
Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987	31.12.1987
Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988	30.9.1988
Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988	31.12.1993
Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989	31.12.1989
Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989	3.1.1990
Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990	31.12.1990
Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991	31.12.1991
Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992	31.12.1992
Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992	30.6.1993
Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993	14.6.1995
Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993	30.6.1994
Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994	30.6.1995
Direttiva 95/17/CE della Commissione del 19 giugno 1995	30.11.1995
Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995	30.6.1996
Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996	30.6.1997
	<u> </u>

Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 3 settembre 1998  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 19 giugno 2000  Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002  Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 15 aprile 2002  Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 24 settembre 2003  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 19 settembre 2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 29 giugno 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 29 settembre 2005  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 agosto 2007  19.4.2008	Direttiva	Termine per il recepimento
Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998  1.4.1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  Direttiva 2003/14/CE della Commissione del 15 aprile 2002  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 15 aprile 2002  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 5 settembre 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 29 gennaio 2005  Direttiva 2005/8/CE della Commissione del 20 giugno 2005  Direttiva 2005/8/CE della Commissione del 20 giugno 2005  Direttiva 2005/8/CE della Commissione del 21 novembre 2005  Direttiva 2005/8/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2006/6/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 17 aprile 2007	Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997	30.6.1997
Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998  30.6.1999  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 19 giugno 2000  Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002  Direttiva 2003/11/CE della Commissione del 15 aprile 2002  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 6 gennaio 2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/15/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/15/CE della Commissione del 5 settembre 2003  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 5 settembre 2003  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 21 settembre 2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 29 giugno 2005  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 29 giugno 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 20 giugno 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 29 settembre 2005  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007  23.9.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 17 aprile 2007  Direttiva 2007/12/CE della Commissione del 17 aprile 2007	Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997	31.12.1997
Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 30.6.1999  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 1.7.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 1.6.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.6.2000  Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002 15.4.2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 6 gennaio 2003 15.4.2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003 28.2.2003  Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003 11.9.2004  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003 23.9.2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 15 settembre 2004 21.9.2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 21 settembre 2004 30.9.2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005 16.2.2006  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 20 giugno 2005 31.12.2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 20 giugno 2005 1.1.2006  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 19 luglio 2006 1.9.2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 1.9.2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997	30.6.1998
Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 1.7.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 1.6.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.6.2000  Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002 15.4.2003  Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 15 aprile 2002 15.4.2003  Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 19 febbraio 2003 28.2.2003  Direttiva 2003/15/CE della Commissione del 19 febbraio 2003 28.2.2003  Direttiva 2003/15/CE della Commissione del 5 settembre 2003 11.9.2004  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 5 settembre 2003 23.9.2004  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 15 settembre 2004 21.9.2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 15 settembre 2004 30.9.2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 21 settembre 2004 30.9.2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 20 giugno 2005 16.2.2006  Direttiva 2005/8/CE della Commissione del 20 giugno 2005 1.1.2006  Direttiva 2005/8/CE della Commissione del 21 novembre 2005 22.5.2006  Direttiva 2005/8/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998	1.4.1998
Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002  Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/15/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/15/CE della Commissione del 5 settembre 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 24 settembre 2003  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 20 giugno 2005  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2005/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 17 aprile 2007	Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998	30.6.1999
Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.6.2000  Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002 15.4.2003  Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003 15.4.2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003 28.2.2003  Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003 11.9.2004  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 7 settembre 2003 23.9.2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004 21.9.2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 15 settembre 2004 21.9.2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004 30.9.2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 20 giugno 2005 16.2.2006  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005 31.12.2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 9 settembre 2005 1.1.2006  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 22.5.2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/12/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000	1.7.2000
Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002  Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/15/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 9 settembre 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2007/18/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 22 marzo 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 17 aprile 2007  Direttiva 2007/12/CE della Commissione del 17 aprile 2007	Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000	1.6.2000
Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003  Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/15/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/15/CE della Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004  Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005  Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 marzo 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007  Direttiva 2007/12/CE della Commissione del 17 aprile 2007  Direttiva 2007/12/CE della Commissione del 17 aprile 2007	Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000	29.6.2000
Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003  Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003 11.9.2004  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003 23.9.2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004 21.9.2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004 30.9.2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005 16.2.2006  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005 31.12.2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 9 settembre 2005 1.1.2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 1.9.2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002	15.4.2003
Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003  Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003 11.9.2004  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003 23.9.2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004 21.9.2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004 30.9.2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005 16.2.2006  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005 31.12.2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 9 settembre 2005 1.1.2006  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 22.5.2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 1.9.2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/12/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003	15.4.2003
Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003 11.9.2004  Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003 23.9.2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004 21.9.2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004 30.9.2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005 16.2.2006  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005 31.12.2005  Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005 1.1.2006  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 22.5.2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 1.9.2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003	28.2.2003
Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003 23.9.2004  Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004 21.9.2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004 30.9.2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005 16.2.2006  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005 31.12.2005  Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005 1.1.2006  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 22.5.2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 1.9.2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008		10.9.2004
Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004 21.9.2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004 30.9.2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005 16.2.2006  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005 31.12.2005  Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005 1.1.2006  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 22.5.2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 1.9.2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003	11.9.2004
Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004 1.10.2004  Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004 21.9.2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004 30.9.2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005 16.2.2006  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005 31.12.2005  Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005 1.1.2006  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 22.5.2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 1.9.2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003	23.9.2004
Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004  Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005  Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 19 luglio 2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 22 marzo 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 17 aprile 2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007	Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004	1.10.2004
Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004  Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005  Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 17 aprile 2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007	Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004	1.10.2004
Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005  Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005  Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 19 luglio 2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 22 marzo 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 17 aprile 2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007	Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004	21.9.2004
Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005 31.12.2005  Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005 1.1.2006  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 22.5.2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 1.9.2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004	30.9.2004
Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005 1.1.2006  Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 22.5.2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 1.9.2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005	16.2.2006
Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 22.5.2006  Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 1.9.2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005	31.12.2005
Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006  Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007  18.1.2008	Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005	1.1.2006
Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 30.3.2007  Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005	22.5.2006
Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 21.8.2007  Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006	1.9.2006
Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 23.9.2007  Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006	30.3.2007
Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007 18.1.2008	Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007	21.8.2007
	Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007	23.9.2007
Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007 19.4.2008	Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007	18.1.2008
	Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007	19.4.2008

## **▼**<u>B</u>

Direttiva	Termine per il recepimento
Direttiva 2007/54/CE della Commissione del 29 agosto 2007	18.3.2008
Direttiva 2007/67/CE del 22 novembre 2007	31.12.2007
Direttiva 2008/14/CE della Commissione del 15 febbraio 2008	16.8.2008
Direttiva 2008/42/CE della Commissione del 3 aprile 2008	4.10.2008
Direttiva 2008/88/CE della Commissione del 23 settembre 2008	14.2.2009
Direttiva 2008/123/CE della Commissione del 18 dicembre 2008	8.7.2009
Direttiva 2009/6/CE della Commissione del 4 febbraio 2009	5.8.2009
Direttiva 2009/36/CE della Commissione del 16 aprile 2009	15.11.2009

### ALLEGATO~X

### TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 76/768/CEE	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	_
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 17
Articolo 4 bis	Articolo 18
Articolo 4 ter	Articolo 15 paragrafo 1
Articolo 5	_
Articolo 5 bis	Articolo 33
Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 20
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 9
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafi 5 e 6
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 13
Articolo 7bis, paragrafo 1, lettera h)	Articolo 21
Articolo 7bis, paragrafi 1, 2 e 3	Articoli 10 e 11, Allegato I
Articolo 7bis, paragrafo 4	Articolo 13
Articolo 7bis, paragrafo 5	Articoli 29 e 34
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 12
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 31
Articolo 8 bis	_
Articolo 9	Articolo 35
Articolo 10	Articolo 32
Articolo 11	_
Articolo 12	Articolo 27
Articolo 13	Articolo 28
Articolo 14	_

# ▼<u>B</u>

Direttiva 76/768/CEE	Il presente regolamento
Articolo 15	_
Allegato I	Considerando 7
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	_
Allegato VI	Allegato V
Allegato VII	Allegato VI
Allegato VIII	Allegato VII
Allegato VIIIbis	Allegato VII
Allegato IX	Allegato VIII
_	Allegato IX
_	Allegato X